Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLIII - N. 28

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**TRIESTE, 12 luglio 2006** **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:**

**http://www.regione.fvg.it**

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA
## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 11.

**Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.**

pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2006, n. 0194/Pres.

**Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006. Approvazione.**

pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2006, n. 0200/Pres.

**L.R. 12/2005, art. 14 - Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste - Sostituzione dei rappresentanti degli studenti.**

pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). Approvazione.**

pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2006, n. 0202/Pres.

**Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 66-68 della L.R. 26/2/2001, n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile. Approvazione.**

pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2006, n. 0204/Pres.

**Regolamento di esecuzione della L.R. 9 maggio 1988, n. 27 - Linee elettriche. Approvazione modifica.**

pag. 58

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 31 maggio 2006, n. 826/LAVFOR.

**Correzione di errore materiale della delibera della Giunta regionale n. 902 del 5 maggio 2006di approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1.**

pag. 60

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 22 giugno 2006, n. 2916.

**Approvazione delle graduatorie a carico dell'esercizio finanziario 2006 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i4 del Piano di Sviluppo Rurale.**

pag. 61

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 29 giugno 2006, n. RAF 2/3132.

**Proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande di conferma e di variazione di impegno dell'aiuto previsto dalla misura f) - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale della Regione.**

pag. 63

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 28 giugno 2006, n. 439/SPS/PCO.

**Autorizzazione all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste all'impiego di un acceleratore lineare per radioterapia Varian Clinac modello 600 C.**

pag. 64

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 13 giugno 2006, n. ALP.6/1-1080-UMGCM/V. (Estratto).

**Legge 9 dicembre 1986, n. 896. Concessione mineraria per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata "Moretti Rosa", in Comune di Latisana (UD).**

pag. 65

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 6 aprile 2006, n. 1427.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Braidacurti" di Sesto al Reghena (PN).**

pag. 66

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 10 aprile 2006, n. 1482.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Roncada" di Cormons (GO).**

pag. 69

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 2585.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "La Marcorina" di S. Canzian d'Isonzo (GO).**

pag. 72

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2713.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana" di Torviscosa (UD).**

pag. 76

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2714.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Ai Boschi GO1" di S. Canzian d'Isonzo (GO).**

pag. 80

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2715.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Boscat" di Grado (GO).**

pag. 84

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2716.

**Rinnovo autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Torrate Pizzarelle" di Chions (PN).**

pag. 88

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 19 giugno 2006, n. 2833.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria " Madrisio di Varmo UD28" di Varmo (UD).**

pag. 92

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 9 giugno 2006, n. ALP.11/1066/VIA/251.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto di produzione clinker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa (UD) - Proponente: Cementi Nord – Est di Udine - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

pag. 96

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 16 giugno 2006, n. ALP/11/1107/VIA/252.

**L.R. 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di recupero della cava denominata "Argelite" in Comune di Reana del Rojale - Proponente: Immobiliare D.C.R. S.p.A. - Provvedimento di individuazione del pubblico e delle autorità interessate.**

pag. 97

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 23 giugno 2006, n. ALP.11/1204/VIA/254.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di prosecuzione della coltivazione della cava di scisto marnoso denominata "S. Pantaleone" ubicata in Comune di Trieste - Proponente: Italcementi S.p.A. con sede in via G. Camozzi 124 - Bergamo - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2006, n. 1021.

**D.P.Reg. 277/2004, art. 5, comma 2 - Nuovo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 1, commi da 13 a 17, della L.R. 1/2004 (Legge finanziaria 2004), come da ultimo modificato dall'art. 9,**

**comma 36 della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria 2006) - Riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese artigiane.**

pag. 101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2006, n. 1367.

**Approvazione del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2006-2007-2008.**

pag. 116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1399.

**Costituzione autorità ambientale del FVG per la programmazione comunitaria 2007-2013. Rettifica della D.G.R. 1278/2006.**

pag. 126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1411.

**L.R. 19/2000, art. 6, comma 2, lettere a), b), e c). Riparto fondo cooperazione tra azioni dirette, promosse e sostenute.**

pag. 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1419.

**Avviso per la presentazione di progetti di alta formazione in apprendistato.**

pag. 128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1420.

**Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006. Proroga dei termini di cantierabilità dei progetti e di selezione degli allievi.**

pag. 140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1427. (Estratto).

**L. 1766/1927. Comune di Sutrio (UD). Costituzione diritto di superficie per la realizzazione della seggiovia "Cima Tamai" su aree di dichiarato uso civico.**

pag. 141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n 1428.

**Interreg IIIA Italia-Austria. Presa d'atto approvazione modifiche progetto POOL-FVG e relativo trasferimento di fondi.**

pag. 142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1432.

**Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) nel territorio regionale.**

pag. 146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1439. (Estratto).

**Comune di Treppo Grande: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 10 del 17/05/2006, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1440. (Estratto).

**Comune di Treppo Grande: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 17/05/2006, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 147

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Iscrizione di n. 9 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.**

pag. 148

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Udine

**Comune di Latisana. Approvazione variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 148

**Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 149

**Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 149

**Comune di Villesse. Approvazione variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 149

PARTE TERZA

**CONCORSI E AVVISI**

**Comune di Cividale del Friuli (Udine):**

Avviso di asta pubblica relativa al servizio di pulizia di locali di proprietà comunale.

pag. 150

**Comune di Palmanova (Udine):**

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato "Ex magazzino delle Fortificazioni".

pag. 150

**Comune di Sequals (Pordenone):**

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile ubicato in Sequals - Capoluogo - Via Ellero. (Estratto).

pag. 151

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Trieste:**

Conto consuntivo 2005.

pag. 152

**Comune di Arzene (Pordenone):**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. zona D - Insediamenti di lavorazioni inerti.

pag. 152

**Comune di Basiliano (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, denominato "Borgo Castelliere".

pag. 153

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, proposto dalla società A.B.M. Costruzioni s.a.s. di Palmanova.

pag. 153

**Comune di Cervignano del Friuli (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

pag. 154

**Comune di Gorizia:**

Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 19 dd. 28.06.2006 con la quale è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, dell'indennità provvisoria dovuta per terreni inclusi nel Piano particolareggiato comunale Ambito di via Della Stesa.

pag. 154

**Comune di Grado (Gorizia):**

Classificazione stabilimento balneare denominato "Tenuta Primero".

pag. 155

**Comune di Lauco (Udine):**

Determinazione del Responsabile di Servizio n. 8/2006. (Estratto). L.R. 2/2002. Classificazione struttura ricettiva turistica per il periodo dall'01.01.2003 al 31.12.2007.

pag. 155

**Comune di Malborghetto-Valbruna (Udine):**

Modifica allo Statuto comunale.

pag. 156

**Comune di Manzano (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 alla variante generale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della L.R. n. 52/1991 relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione della via Bariglaria e opere fognarie - O.P. n. 15/2004".

pag. 158

**Comune di Ronchis (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C..) di iniziativa privata denominato «Rive di Mezzo".

pag. 159

**Comune di Roveredo in Piano (Pordenone):**

Avviso di pubblicazione del "Patto scuola territorio per una comunità integrata".

pag. 159

**Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Gorizia:**

Decreto n. 3 dd. 26/06/2006/ESP. Espropriazione per pubblica utilità. Decreto d'esproprio con determinazione urgente dell'indennità.

pag. 161

**Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:**

R.D. 1775/1933 e L.R. 16/2002. Ditte diverse. Concessioni di derivazione d'acqua da falda sotterranea.

pag. 163

Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Della Toffola Giacomo.

pag. 164

**Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Trieste:**

Concorso pubblico a due posti di "Esperto assistente sociale".

pag. 164

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia:**

Bando di concorso pubblico,per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia.

pag. 165

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di operatore socio sanitario - categoria B - livello economico BS - fascia 0.

pag. 175

**Comune di Pasiano di Pordenone - (Pordenone):**

Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico Informatico (cat. C - posiz. econ. C1) - Area Affari Generali ed Informatica.

pag. 185

**Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT - Trieste:**

Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria "C", profilo professionale assistente tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

pag. 185

PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

A09 - SO1
06_28_1_LRE_001_11

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 11.

**Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I

Principi

Art. 1 - *(Principi e finalità)*

Art. 2 - *(Obiettivi)*

Art. 3 - *(Principi e strumenti per la programmazione)*

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Art. 4 - *(Interventi sociosanitari integrati)*

Art. 5 - *(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978)*

Art. 6 - *(Progetti integrati per le famiglie con minori)*

Art. 7 - *(Promozione dei rapporti intergenerazionali)*

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 8 - *(Sostegno economico alle gestanti)*

Art. 9 - *(Sostegno alla funzione educativa)*

Art. 10 - *(Carta Famiglia)*

Art. 11 - *(Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)*

Art. 12 - *(Prestiti sull'onore)*

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13 - *(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)*

Capo V

Promozione della qualità del tempo per le famiglie

Art. 14 - *(Banche dei tempi)*

Art. 15 - *(Piani territoriali degli orari)*

Art. 16 - *(Promozione del turismo familiare)*

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17 - *(Associazionismo familiare)*

Art. 18 - *(Sostegno ai progetti delle famiglie)*

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

Art. 19 - *(Consulta regionale per le famiglie)*

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

Art. 20 - *(Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)*

Capo IX

Norme finali

Art. 21 - *(Regolamenti di attuazione)*

Art. 22 - *(Cumulabilità dei benefici)*

Art. 23 - *(Adeguamento dei benefici)*

Art. 24 - *(Valutazione degli interventi)*

Art. 25 - *(Divulgazione della normativa regionale)*

Art. 26 - *(Abrogazioni)*

Art. 27 - *(Norme finanziarie)*

## Capo I

## Principi

### Art. 1

*(Principi e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.

2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonché la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilità familiari.

3. Alle finalità di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.

4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare.

### Art. 2

*(Obiettivi)*

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale):

a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;

b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;

c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;

d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

### Art. 3

*(Principi e strumenti per la programmazione)*

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui

detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.

3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

## Capo II

## Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

### Art. 4

*(Interventi sociosanitari integrati)*

1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:

a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;

b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;

d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

### Art. 5

*(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978)*

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

*(Compiti del servizio)*

1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricove-

ro e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;

f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;

g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;

h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;

i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;

j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;

k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;

l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;

m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.».

Art. 6

*(Progetti integrati per le famiglie con minori)*

1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti:

a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;

b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7

*(Promozione dei rapporti intergenerazionali)*

1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 8

*(Sostegno economico alle gestanti)*

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne.

Art. 9

*(Sostegno alla funzione educativa)*

1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;

b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;

c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.

3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o

all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.

Art. 10

*(Carta Famiglia)*

1. La Regione istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia".

2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.

4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

Art. 11

*(Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)*

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 12

*(Prestiti sull'onore)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13

*(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)*

1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interre-

gionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;

b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.

5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.

6. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

## Capo V

## Promozione della qualità del tempo per le famiglie

### Art. 14

*(Banche dei tempi)*

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che

intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate "Banche dei tempi".

2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi:

a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;

b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;

c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

Art. 15

*(Piani territoriali degli orari)*

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.

2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 16

*(Promozione del turismo familiare)*

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:

a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 è condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17

*(Associazionismo familiare)*

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:

a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;

c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;

d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.

4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18

*(Sostegno ai progetti delle famiglie)*

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

Art. 19

*(Consulta regionale per le famiglie)*

1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità è istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse;

d) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socioassistenziali;

e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato;

f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;

g) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;

j) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (UPI);

k) un coordinatore sociosanitario di un'Azienda per i servizi sanitari, indicato dall'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale;

l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari;

m) un responsabile di Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

n) il Tutore pubblico dei minori;

o) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie;

b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie;

c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge;

d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati;

e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

4. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.

5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento.

10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità.

11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta.

## Capo VIII

## Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

### Art. 20

*(Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)*

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è istituito l'Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

2. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

a) tutori e protutori volontari;

b) curatori speciali;

c) amministratori di sostegno.

3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Può iscriversi nelle sezioni dell'Elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. E' ammessa l'iscrizione a più sezioni dell'Elenco.

6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

8. L'Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.

## Capo IX

## Norme finali

### Art. 21

*(Regolamenti di attuazione)*

1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie è presentato anche alla Commissione consiliare competente.

3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

### Art. 22

*(Cumulabilità dei benefici)*

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

### Art. 23

*(Adeguamento dei benefici)*

1. La misura dei benefici di cui alla presente legge è adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

### Art. 24

*(Valutazione degli interventi)*

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.

3. La valutazione triennale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

### Art. 25

*(Divulgazione della normativa regionale)*

1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.

### Art. 26

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/1993.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 14 della legge regionale 49/1993;

b) l'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

d) il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

e) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

f) il comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

g) il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

h) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

i) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

j) il comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

k) i commi 51 e 52 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993).

3. L'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2006.

Art. 27

*(Norme finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 è autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Comuni per il sostegno della famiglia» e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al

2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Comuni per progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare» e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la valorizzazione della solidarietà tra le famiglie» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 11, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 luglio 2006

ILLY

A09 - SO1
06_28_1_LRE_001_11_ALL

## NOTE

**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione è il seguente:

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 26

*(Osservatorio delle politiche di protezione sociale)*

1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 5

*(Accesso al sistema integrato)*

1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.

2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.

3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;

b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;

c) la presa in carico delle persone;

d) l'integrazione degli interventi;

e) l'erogazione delle prestazioni;

f) la continuità assistenziale.

4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è il seguente:

Art. 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Art. 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Art. 4

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Art. 5

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 12

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 59

*(Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza)*

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di povertà ed esclusione sociale, la Regione, nell'ambito del coordinamento delle

politiche per la cittadinanza sociale di cui all'articolo 3, promuove interventi integrati volti a perseguire, in modo coordinato e armonico, l'autonomia economica e l'inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in servizi e prestazioni, nonché in interventi monetari, di seguito denominati reddito di base per la cittadinanza. I servizi e le prestazioni sono predisposti dal Servizio sociale dei Comuni nell'ambito di progetti personalizzati, coordinati con il reddito di base per la cittadinanza.

3. Il reddito di base per la cittadinanza, attivato attraverso una sperimentazione della durata di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, è erogato dal Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con i parametri definiti dal medesimo regolamento.

4. Con regolamento regionale sono definiti le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza e in particolare:

a) gli indicatori di valutazione con riferimento alla misura;

b) i requisiti soggettivi;

c) il valore di reddito minimo, che tenga conto anche del patrimonio, al di sotto del quale il reddito di base per la cittadinanza interviene in termini integrativi;

d) le modalità di coordinamento tra il reddito di base per la cittadinanza e gli ulteriori servizi e interventi di cui al comma 2;

e) gli obblighi per i beneficiari.

5. Il valore di reddito minimo di cui al comma 4, lettera c), è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 4, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. La sperimentazione di cui al comma 3 è sottoposta a valutazione intermedia al termine del terzo anno e a valutazione finale al termine del quinto anno. Tali valutazioni sono effettuate dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.

8. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 7, sono predisposte le modalità definitive di attuazione del reddito di base per la cittadinanza.

**Nota all'articolo 9**

- Per il testo dell'articolo 59 della legge regionale 6/2006, vedi nota all'articolo 8.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 50

*(Conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro)*

1. La Regione, per gli obiettivi di cui all'articolo 49, d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:

a) sviluppo di servizi di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche sociali;

b) promozione di piani aziendali e territoriali rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori finalizzati ad agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell'accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare;

c) percorsi formativi specifici;

d) misure a favore di persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare;

e) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 58

*(Interventi di sostegno economico)*

1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.

2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.

3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, apposite linee guida.

**Note all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

Art. 4

*(Accertamento dell'handicap)*

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

- Il testo dell'articolo 6 della legge 184/1983, come sostituito dall'articolo 6 della legge 149/2001, è il seguente:

Art. 6

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

**Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è il seguente:

Art. 21

1. Spetta al tutore dei minori:

a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei Minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;

f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

**Note all'articolo 26**

- La legge regionale 26 agosto 1996, n. 34, reca: "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori »".

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, ("Disposizioni varie in materia di competenza regionale"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 54

*(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 in materia di indennità di maternità)*

1. *ABROGATO*

2. *ABROGATO*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dall'1 gennaio 1999.

- La legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, reca: "Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10".

- La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)".

- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".

- La legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, reca: "Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

- La legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003".

- La legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, reca: "Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

- La legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)".

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, è il seguente:

Art. 14

*(Interventi a sostegno della natalità)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

2. Fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all'articolo 29 della Costituzione, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, è residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione. L'assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L'importo dell'assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.

3. L'intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

4. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso dei fondi erogati dai Comuni per le finalità di cui al comma 2. A tal fine i Comuni inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, l'attestazione della spesa sostenuta, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre.

5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.

6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nei due anni successivi. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l'Amministrazione regionale provvede a un'ulteriore assegnazione.

---

## LAVORI PREPARATORI

**Progetto di legge n. 58**

– d'iniziativa dei consiglieri Marini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Pedicini, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 24 febbraio 2004 e assegnato alla III Commissione permanente l'1 marzo 2004;

**Progetto di legge n. 70**

– d'iniziativa dei consiglieri Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Pedicini, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 20 aprile 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 27 aprile 2004;

**Progetto di legge n. 80**

– d'iniziativa dei consiglieri Panontin, Follegot, Franz, Guerra, Violino, presentato al Consiglio regionale il 27 maggio 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 3 giugno 2004;

**Progetto di legge n. 114**

– d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Fasan, Salvador, presentato al Consiglio regionale il 15 febbraio 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 23 febbraio 2005;

**Progetto di legge n. 163**

– d'iniziativa dei consiglieri Degano, Bassa Poropat, Menosso, Zorzini, Canciani, Alzetta, Battellino, Metz, Ferone, presentato al Consiglio regionale il 19 ottobre 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 20 ottobre 2005;

**Progetto di legge n. 164**

- d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, presentato al Consiglio regionale il 27 ottobre 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 28 ottobre 2005;
- esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute del 7 settembre e 27 ottobre 2005; in quest'ultima seduta abbinati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute dell'8 e 17 novembre 2005 e del 31 gennaio 2006;
- riassegnati il 13 febbraio 2006, ai sensi delle disposizioni transitorie e finali del nuovo Regolamento interno, alla III Commissione permanente, con parere del Tutore pubblico dei minori; parere reso il 7 marzo 2006;
- proseguito l'esame dal Comitato ristretto nelle sedute del 15 e 23 febbraio 2006, 7, 8, 14 e 21 marzo 2006, con approvazione di un testo unificato;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute del 14 e 21 marzo 2006, 19 aprile 2006, 10 e 16 maggio 2006; in quest'ultima seduta approvati a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Degano e relazioni di minoranza dei consiglieri Blasoni, Ciani e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 6, 7 e 8 giugno 2006 e in quest'ultima approvati a maggioranza, con modifiche
- trasmesso al presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4491.06 di data 28 giugno 2006.

---

A14
06_28_1_DPR_NNN_DECR 194.DOC

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2006, n. 0194/Pres.

**Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006. Approvazione.**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4, comma 6, lettera a), n. 2) della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che stanzia per l'anno 2006 una quota dei trasferimenti ordinari, da assegnare ai Comuni a titolo di quota compensativa;

CONSIDERATO che la normativa succitata demanda a regolamento la definizione dei criteri di riparto, avuto riguardo alla popolazione residente, alla classe demografica di appartenenza e alla montanità, e sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle variabili:

1) variazione della popolazione nel quinquennio;

2) variazione della popolazione nel ventennio;

3) indice di vecchiaia;

4) densità;

5) tasso di attività;

6) unità locali per abitante;

7) pressione finanziaria;

EVIDENZIATO che:

1) la variazione della popolazione nel quinquennio è data dalla seguente formula: [(popolazione quinto anno - popolazione primo anno) / popolazione primo anno] e, ai fini del riparto del fondo della quota compensativa di disagio, è preso il dato relativo al quinquennio 2000-2004, desunto dal modello P2 - ISTAT;

2) la variazione della popolazione nel ventennio è data dalla seguente formula: [(popolazione ventesimo anno - popolazione primo anno) / popolazione primo anno] e, ai fini del riparto del fondo della quota compensativa di disagio, è preso il dato relativo al ventennio 1985-2004, desunto dal modello P2 - ISTAT;

3) l'indice di vecchiaia è dato dalla seguente formula [(popolazione 65 anni e oltre / popolazione fino a 14 anni) * 100], ed è desunto dai dati delle rilevazioni POSAS, anagrafi comunali, relative all'anno 2004;

4) la densità abitativa è data dal rapporto tra popolazione e territorio e viene desunta dai dati delle rilevazioni POSAS, anagrafi comunali, relative all'anno 2004 per quanto riguarda i residenti; ai fini del riparto del fondo della quota compensativa di disagio, è preso il dato relativo all'anno 2004, utilizzando il logaritmo naturale della densità;

5) il tasso di attività è dato dalla seguente formula [Numero forza lavoro > 15 anni / totale della popolazione > 15 anni], intendendosi per forza lavoro la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione; i dati per il calcolo sono desunti dall'Istat, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001;

6) le unità locali per abitante sono date dalla seguente formula [unità locali / popolazione]; i dati per il calcolo sono desunti dall'Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001 per quanto attiene le unità locali, dal Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 per quanto attiene la popolazione;

7) la pressione finanziaria è data dalla seguente formula [(Entrate Titolo I + Entrate Titolo III) / popolazione] ed è desumibile dai certificati del conto di bilancio dei Comuni dell'anno 2004; non si tiene conto della TARSU e della TIA; i dati relativi alla popolazione 2004 sono desunti dal modello POSAS, anagrafi comunali;

RITENUTO, anzitutto, di suddividere i Comuni non capoluogo di provincia in sei classi demografiche e di raggruppare i Comuni capoluogo di provincia in un'unica classe, attribuendo a ciascuna di esse, per limitare gli squilibri nel riparto dei fondi, un moltiplicatore demografico (Md) ed un moltiplicatore di montanità (Mm) che tenga conto della tipologia territoriale degli enti, sulla base dell'individuazione dei Comuni classificati montani contenuta nell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (successivamente integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della medesima legge regionale n. 33/2002, dai decreti del Presidente della Regione n. 0171/Pres. del 5 giugno 2003 e n. 0413/Pres. del 18 novembre 2003), come risulta dalla seguente tabella:

| **Classi di ampiezza demografica** | | **Moltiplicatore demografico** | **Moltiplicatore di montanità** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comuni non capoluogo di provincia** | | | **montano** | **parzialmente montano** | **non montano** |
| 1 | Comuni fino a 500 abitanti | 4,5 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 2 | Comuni tra 501 e 1.000 abitanti | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 3 | Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 4 | Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 5 | Comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti | 1,55 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 6 | Comuni tra 15.001 e 30.000 abitanti | 1,56 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| **Comuni capoluogo di provincia** | | | | | |
| 1 | Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine | 1,92 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |

RITENUTO, di dover procedere alla pesatura percentuale degli indicatori elementari individuati dalla normativa di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006, attribuendo pesi maggiori all'indicatore della densità demografica e all'indice di pressione finanziaria, come risulta dalla seguente tabella:

| **Indicatore elementare** | | **Peso percentuale** |
|---|---|---|
| $X_1$ | Variazione popolazione nel quinquennio (2000-2004) | 7 |
| $X_2$ | Variazione popolazione nel ventennio (1985-2004) | 8 |
| $X_3$ | Indice di vecchiaia | 9 |
| $X_4$ | Densità abitativa | 35 |
| $X_5$ | Tasso di attività | 7 |
| $X_6$ | Unità locali per abitante | 14 |
| $X_7$ | Pressione finanziaria | 20 |
| **TOTALE** | | **100** |

RITENUTO di procedere alla standardizzazione degli indicatori elementari al fine di ottenere valori omogenei, compresi tra zero e uno, secondo la seguente formula:

$$v_i = \frac{X_{Max} - X_i}{X_{Max} - X_{Min}}$$

EVIDENZIATO che gli indicatori elementari indicati dalla succitata normativa regionale sono correlati negativamente al disagio, in quanto più alto è il valore minore è il disagio, ad eccezione del solo indicatore relativo all'indice di vecchiaia che, laddove maggiore, indica un più grande disagio del Comune che lo registra;

PRECISATO che la procedura di standardizzazione genera valori compresi tra zero e uno ed inverte la correlazione degli indici al disagio così che, per tutti, il valore più alto indica un maggior disagio, mentre per il solo indice della vecchiaia standardizzato il valore maggiore individua un disagio minore;

RITENUTO di calcolare, dagli indicatori elementari standardizzati, pesati e correlati al disagio, un indicatore composto (IC) per ciascun Comune, con la seguente formula:

$$IC = (v_1 * peso_1) + (v_2 * peso_2) - (v_3 * peso_3) + (v_4 * peso_4) + \\ + (v_5 * peso_5) + (v_6 * peso_6) + (v_7 * peso_7)$$

CONSIDERATO, quindi, di calcolare l'indicatore unitario di disagio (ID), per ciascun Comune, applicando, all'indicatore composto, il moltiplicatore demografico e il moltiplicatore di montanità, come risulta dalla seguente formula: *ID (IC*Md * Mm);*

RITENUTO, infine, di ripartire, per ciascun Comune, il fondo complessivo sulla base del rapporto tra il prodotto dell'indicatore unitario di disagio e la popolazione del singolo Comune e la sommatoria dei prodotti degli indicatori di disagio e della popolazione di tutti i Comuni;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3, (bilancio 2006);

VISTO l'articolo 42 dello statuto speciale di autonomia;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 7 giugno 2006;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 9 giugno 2006;

DECRETA

È approvato, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, il “Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei comuni dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006”.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2006

ILLY

A14
06_28_1_DPR_NNN_DECR 194 ALL.DOC

**Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006.**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento definisce i criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006.

Art. 2

*(Indicatori elementari)*

1. L’assegnazione del fondo di cui all’articolo 1 è disposta sulla base di un indicatore unitario di disagio, desunto dai seguenti indicatori elementari:

a) variazione della popolazione nel quinquennio 2000-2004, dato dalla seguente formula: [(popolazione 2004 - popolazione 2000) / popolazione 2000], i dati relativi alla popolazione sono desunti dal modello P2 - ISTAT;

b) variazione della popolazione nel ventennio 1985-2004, dato dalla seguente formula: [(popolazione 2004 - popolazione 1985) / popolazione 1985]; i dati relativi alla popolazione sono desunti dal modello P2 - ISTAT;

c) indice di vecchiaia, dato dalla seguente formula [(popolazione 65 anni e oltre / popolazione fino a 14 anni) * 100], desunto dai dati relativi all’anno 2004, fonte modello POSAS, anagrafi comunali;

d) logaritmo della densità abitativa 2004, dato dalla seguente formula [logaritmo naturale (popolazione 2004 / superficie)], i dati relativi alla popolazione 2004 sono desunti modello POSAS, anagrafi comunali;

e) tasso di attività, dato dalla seguente formula [Numero forza lavoro > 15 anni / totale della popolazione > 15 anni], intendendosi per forza lavoro la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione; i dati per il calcolo sono desunti dall’ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001;

f) unità locali per abitante, data dalla seguente formula [unità locali 2001 / popolazione 2001], dati desunti

dall'ISTAT - Censimento dell'Industria e dei Servizi, anno 2001 per quanto attiene le unità locali; ISTAT - Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, anno 2001 per quanto attiene la popolazione;

g) pressione finanziaria, data dalla seguente formula [(Entrate Titolo I + Entrate Titolo III) / popolazione] ed è desumibile dai certificati del conto di bilancio dei Comuni dell'anno 2004; non si tiene conto della TARSU e della TIA; i dati relativi alla popolazione 2004 sono desunti dal modello POSAS, anagrafi comunali;

Art. 3

*(Classi demografiche e moltiplicatori)*

1. Ai fini del riparto del fondo di cui all'articolo 1, i Comuni non capoluogo di provincia sono suddivisi in sei classi in base alla loro estensione demografica; i Comuni capoluogo di provincia sono inseriti in un'unica classe, come indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento.

2. A ciascuna classe demografica di cui al comma 1 è attribuito un moltiplicatore demografico, come indicato nella tabella A.

3. A ciascuna classe è attribuito un moltiplicatore di montanità, pari a 1,3 per i Comuni montani, a 1,1 per i Comuni parzialmente montani, a 0,98 per quelli non montani, come indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 4

*(Pesatura degli indicatori elementari)*

1. Agli indicatori elementari, individuati dall'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2) della legge regionale 2/2006, sono assegnati i seguenti pesi percentuali:

a) 7 per cento alla variazione della popolazione nel quinquennio 2000-2004 ($X_2$);

b) 8 per cento alla variazione della popolazione nel ventennio 1985-2004 ($X_2$);

c) 9 per cento all'indice di vecchiaia ($X_3$);

d) 35 per cento della densità abitativa ($X_4$);

e) 7 per cento al tasso di attività ($X_5$);

f) 14 per cento alle unità locali per abitante ($X_6$);

g) 20 per cento alla pressione finanziaria ($X_6$).

Art. 5

*(Standardizzazione degli indicatori elementari)*

1. Ciascun indicatore elementare, indicato all'articolo 2, è standardizzato secondo la seguente formula:

$$v_i = \frac{X_{Max} - X_i}{X_{Max} - X_{Min}}$$

Art. 6

*(Determinazione dell'indicatore composto per ciascun Comune)*

1. I sette indicatori elementari standardizzati con la procedura di cui all'articolo 5, moltiplicati per il rispettivo peso, indicato all'articolo 4, sono composti secondo la seguente formula:

$$IC = (v_1 * peso_1) + (v_2 * peso_2) - (v_3 * peso_3) + (v_4 * peso_4) + \\ + (v_5 * peso_5) + (v_6 * peso_6) + (v_7 * peso_7)$$

Art. 7

*(Indicatore unitario di disagio)*

1. L'indicatore unitario di disagio (ID) è determinato dal prodotto tra l'indicatore composto di ciascun Comune (IC), il moltiplicatore demografico (Md) della classe di appartenenza e il moltiplicatore di montanità (Mm) come risulta dalla seguente formula: *ID = (IC * Md * Mm)*

Art. 8

*(Riparto della quota compensativa di disagio)*

1. Il fondo relativo alla quota compensativa di disagio dei trasferimenti ordinari è ripartito per ciascun Comune, in misura proporzionale al rapporto tra il prodotto dell'indicatore unitario e la popolazione del singolo Comune e la sommatoria dei prodotti degli indicatori di disagio e della popolazione sulla base della seguente formula:

$$\frac{ID_i * Popolazione_i}{\sum_{i=1}^{219} ID_i * Popolazione_i}$$

Art. 9

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

| Classi di ampiezza demografica | | Moltiplicatore demografico | Moltiplicatore di montanità | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comuni non capoluogo di provincia** | | | **montano** | **parzialmente montano** | **non montano** |
| 1 | Comuni fino a 500 abitanti | 4,5 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 2 | Comuni tra 501 e 1.000 abitanti | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 3 | Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 4 | Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 5 | Comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti | 1,55 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| 6 | Comuni tra 15.001 e 30.000 abitanti | 1,56 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |
| **Comuni capoluogo di provincia** | | | | | |
| 1 | Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine | 1,92 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I06
06_28_1_DPR_NNN_DECR 200 DOC

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2006, n. 0200/Pres.

**L.R. 12/2005, art. 14 - Consiglio di amministrazione dell' E.R.Di.S.U. di Trieste - Sostituzione dei rappresentanti degli studenti.**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario", che disciplina la composizione e la nomina dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 0367/Pres. del 21 ottobre 2005, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste;

VISTA la nota prot.n. 10931 del 31 marzo 2006, con la quale l'Università degli Studi di Trieste ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, della citata legge regionale n.12/2005, secondo il quale i rappresentanti eletti dagli studenti stessi sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, in base alla normativa vigente per le elezioni medesime;

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge 12/2005 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni d'incompatibilità per la nomina dei candidati sopra indicati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, rese dagli interessati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 15 giugno 2006;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 12/2005 i signori:

MARCO ALBANESE

MARA SERRA

ALESSANDRO CORAZZA

sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, giusta comunicazioni prot. n. 10931 del 31 marzo 2006 dell'Università degli Studi di Trieste.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 giugno 2006

ILLY

A06
06_28_1_DPR_NNN_DECR 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). Approvazione.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui articolo 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1318;

DECRETA

È approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 giugno 2006

ILLY

---

A06
06_28_1_DPR_NNN_DECR201_ALL

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).**

Art. 1

*(Contenuti e finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi annui costanti a

sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione, previsti dall'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

a) unità ecosistemiche naturali esistenti: le Zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, i Siti di importanza comunitaria (SIC) proposti dalla direttiva 92/43/CEE in ambito regionale, i Biotopi naturali individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e le Aree di rilevante interesse ambientale delimitate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 42/1996.

b) unità ecosistemiche naturali di nuova formazione: aree pubbliche o private soggette a fenomeni antropici di degrado ambientale su cui si è intervenuti o si intende intervenire con interventi di riqualificazione che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone.

   Possono configurarsi come tali:

   – discariche dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di messa in sicurezza, sistemazione morfologica, recupero ambientale e ingegneria naturalistica che prevedono la ricostruzione del paesaggio naturale;

   – cave dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di ripristino morfologico del sito e di recupero ambientale.

c) connessioni funzionali: elementi che, per la loro struttura lineare e continua, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Le connessioni funzionali collegano unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione e si sviluppano all'esterno di tali aree.

Art. 3

*(Soggetti Beneficiari)*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'articolo 1 gli enti locali territoriali quali i Comuni, le Province e le Comunità Montane.

Art. 4

*(Interventi ammissibili)*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla formazione e ripristino delle seguenti connessioni funzionali:

a) sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, intesi come rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole;

b) fasce vegetazionali caratterizzanti il sistema delle scoline e dei fossi a bordo dei campi;

c) rete della vegetazione ripariale intesa come il complesso della vegetazione più strettamente vincolata alla presenza stessa dei corsi d'acqua;

d) piccole aree boscate con funzioni di collegamento.

2. Non sono ammissibili a finanziamento interventi realizzati all'interno delle unità ecosistemiche naturali esistenti e delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione.

Art. 5

*(Spesa ammissibile)*

1. Ai fini della concessione del contributo, per spesa ammissibile si intende la spesa da sostenere a fronte della realizzazione degli interventi ammissibili risultanti dal quadro economico allegato al progetto preliminare.

2. Qualora per i medesimi interventi i soggetti beneficiari abbiano ottenuto altri finanziamenti in conto capitale o in conto interessi, le spese sono ammissibili a finanziamento per la parte non coperta da contributo.

Art. 6

*(Modalità di presentazione della domanda)*

1. La presentazione della domanda di contributo, redatta secondo l'Allegato A del presente Regolamento da parte del legale rappresentante dell'Ente locale di cui all'articolo 3, deve avvenire, pena il non accoglimento della domanda, entro il 1 marzo di ogni anno mediante una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano alla sede della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ufficio protocollo;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio disciplina gestione rifiuti.

2. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto preliminare (dal quale risultino chiaramente individuate le perimetrazioni e le superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti e delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione, lo sviluppo delle connessioni funzionali, i confini comunali);

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la riqualificazione, con interventi che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione collegate dal progetto delle connessioni funzionali.

Art. 7

*(Criteri di priorità per la formazione della graduatoria)*

1. Le domande di finanziamento sono valutate, alla luce di un'istruttoria basata sull'analisi dei seguenti criteri di priorità:

a) superficie della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto. Allo scopo di contenere il rischio di scomparsa degli ambienti naturali viene data priorità alle unità ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici minori.

b) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto minore.

c) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto maggiore.

d) sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento. Viene data priorità alle domande che presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore.

2. La graduatoria è formata in base al valore decrescente dell'indice di merito calcolato come indicato nell'Allegato B del presente Regolamento.

3. In caso di parità nella somma dei punteggi, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

Art. 8

*(Istruttoria delle domande di contributo)*

1. La Regione si riserva di chiedere l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non perfezionate a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla richiesta medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 9

*(Modalità di assegnazione dei finanziamenti)*

1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'indice di merito di cui all'articolo 7, determina il riparto dei fondi disponibili.

2. I finanziamenti sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso, in base alla percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile individuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili è data comunicazione scritta agli enti richiedenti.

Art. 10

*(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei lavori oggetto dei contributi per la durata di almeno cinque anni dalla data del decreto di erogazione dei contributi stessi.

2. Ai beneficiari dei contributi in argomento è annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 2, l'organo concedente può disporre apposite ispezioni e controlli.

Art. 11

*(Ispezioni e controlli)*

1. L'organo concedente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12

*(Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti)*

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 13

*(Rendicontazione della spesa)*

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 14/2002, nei termini previsti dal decreto di concessione e con le modalità di cui al titolo II capo III della legge regionale 7/2000.

Art. 14

*(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande presentate nell'anno in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2006, sono fatte salve. Tali domande potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 15

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (Art. 6)

Modello di domanda di contributo

Alla
Direzione centrale
Ambiente e lavori pubblici
Servizio disciplina gestione rifiuti
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

Il sottoscritto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .nato a ... ... ... ... ... ... ... ...il ... ... ... ... ... ... ...
residente nel Comune di ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... via/piazza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
telefono ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .nella sua qualità di legale rappresentante del ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .con sede in via/piazza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
telefono ... ... ... ... ... ... ... .fax ... ... ... ... ... ... ... e-mail ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
codice fiscale ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... partita I.V.A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
c/c bancario o postale n. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ABI ... ... ... ... ... ... CAB ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CHIEDE

a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione, previsti dall'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, un contributo di euro___________________.

Come previsto dal «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli intereventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)», allega alla presente la seguente documentazione:

a) progetto preliminare;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la riqualificazione, con interventi che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione collegate dal progetto delle connessioni funzionali.

Fornisce inoltre i seguenti elementi validi per la formazione della graduatoria:

1) Superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti, interessate o meno dal progetto delle connessioni funzionali (indicare le superfici in ordine crescente):

| Numero | Tipo(1) | Superficie totale (ha) | Superficie all'interno dei confini comunali (ha) | Interessata dal progetto(2) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | | | | |
| E2 | | | | |
| E3 | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| Totale | | | | |

(1): ZPS, SIC, Biotopo, ARIA
(2): Si, No

2) Superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione, interessate o meno dal progetto delle connessioni funzionali:

| Numero | Tipo(3) | Superficie totale (ha) | Superficie all'interno dei confini comunali (ha) | Interessata dal progetto(4) |
|---|---|---|---|---|
| NF1 | | | | |
| NF2 | | | | |
| NF3 | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| Totale | | | | |

(3): Discarica, Cava
(4): Si, No

3) Sviluppo lineare delle connessioni funzionali:

| Numero | Sviluppo (m) |
|---|---|
| L1 | |
| L2 | |
| L3 | |
| ... | |
| | |
| Totale (L) | |

Luogo e data____________________

IL RICHIEDENTE
(Rappresentante legale dell'ente locale)

Allegato B (Art. 7)

Modalità per il calcolo dell'indice di merito

Le domande di finanziamento sono valutate alla luce di un'istruttoria basata sul calcolo del seguente indice di merito:

I = P1+P2+P3+P4

dove:
P1 = punteggio assegnato, in funzione della superficie S (ha) della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto, in base alla seguente tabella:

| Superficie S (ha) della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto | P1 |
|---|---|
| S=0 | 0 |
| 0<S≤20 | 2 |
| 20<S≤100 | 1,8 |
| 100<S≤600 | 1,6 |
| 600<S≤2000 | 1,2 |
| 2000<S≤5000 | 0,8 |
| S>5000 | 0,6 |

P2 = punteggio assegnato, in funzione del rapporto A (mq/ab) tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale, in base alla seguente tabella:

| A (mq/ab) | P2 |
|---|---|
| 0≤A≤100 | 1 |
| 100<A≤600 | 0,9 |
| 600<A≤1200 | 0,8 |
| 1200<A≤2000 | 0,6 |
| 2000<A≤5000 | 0,4 |
| A>5000 | 0,2 |

P3 = punteggio assegnato, in funzione del rapporto B (mq/ab) tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale, in base alla seguente tabella:

| B (mq/ab) | P3 |
|---|---|
| 60≤B | 2,4 |
| 50≤B<60 | 2,2 |
| 40≤B<50 | 1,8 |
| 30≤B<40 | 1,6 |
| 20≤B<30 | 1 |
| 10≤B<20 | 0,6 |
| 5≤B<10 | 0,2 |
| B<5 | 0,1 |

P4 = punteggio assegnato, in funzione dello sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento L (m), in base alla seguente tabella:

| L (m) | P4 |
|---|---|
| 30.000≤L | 0,5 |
| 20.000≤L<30.000 | 0,4 |
| 10.000≤L<20.000 | 0,3 |
| 5.000≤L<10.000 | 0,2 |
| 2.000≤L<5.000 | 0,1 |
| L<2.000 | 0,05 |

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I06
06_28_1_DPR_NNN_DECR202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2006, n. 0202/Pres.

**Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 66-68 della L.R. 26/2/2001, n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile. Approvazione.**

IL PRESIDENTE

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizzano l'Amministrazione regionale alla concessione di contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore degli Enti locali, delle comunità parrocchiali e di soggetti pubblici e privati a sostegno delle iniziative di recupero, sistemazione, adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;

VISTI il D.P.Reg. n. 09/Pres. dd. 11 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi predetti, nonché il D.P.Reg. n. 0291/Pres. dd. 8 settembre 2005 che ha modificato il regolamento medesimo;

ATTESA la necessità di ridefinire in via regolamentare detti criteri e modalità, alla luce dell'esperienza operativa maturata nel tempo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del settore considerato e provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopracitati;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2006, n. 1412;

DECRETA

E' approvato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 giugno 2006

ILLY

I06
06_28_1_DPR_NNN_DECR202_ALL1

**Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.

Art. 2

*(Oggetto e beneficiari degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati mediante la concessione di contributi annui ventennali a favore di Enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro, a titolo di concorso nelle spese da essi sostenute per il recupero, la sistemazione e l' adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tali scopi.

Art. 3

*(Modalità e termini di presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima dell'iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione della struttura a centro di aggregazione giovanile;

b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;

c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto e cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto al comma 1, sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

*(Criteri e modalità di valutazione delle domande)*

1. Le domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;

b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario;

c) iniziative che hanno ad oggetto l'ampliamento ed il miglioramento di strutture già esistenti, finalizzati ad aumentare in modo significativo l'utilizzo delle strutture stesse;

d) iniziative di particolare interesse per rilevante impatto sociale e territoriale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani, in località carenti di centri di aggregazione giovanile.

2. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalità della legge si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentito un apposito Comitato consultivo.

3. Il Comitato consultivo di cui al comma 2 è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dall'Assessore regionale competente in materia di attività ricreative, sportive e politiche giovanili, o da un suo delegato, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone Concordia e Vittorio Veneto, nonché da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI.

Art. 5

*(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)*

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi annui ventennali sono concessi nella misura del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo è stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso.

4. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.

5. Non è ammesso il trasferimento del contributo già concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Art. 6

*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 7

*(Disposizioni transitorie)*

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, ancorchè non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 8

*(Abrogazione)*

1.Sono abrogati in particolare:

a) il D.P.Reg. n. 09/Pres. dd. 11 gennaio 2002 (Regolamento per l' individuazione dei criteri e delle modalita' nella concessione degli incentivi di cui alla lr 4/2001, art 4, commi 66 e seguenti);

b) il D.P.Reg. di modifica n. 0291/Pres. dd. 8 settembre 2005 (Modifica al regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità nella concessione degli incentivi a sostegno delle iniziative aventi ad oggetto il potenziamento della rete giovanile dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, emanato con D.P.Reg. 11 gennaio 2002, n.09/Pres.).

Art. 9
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

I06
06_28_1_DPR_NNN_DECR202_ALL2

Allegato A

**NOTA INFORMATIVA**

**Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Domanda di contributo per iniziative di recupero, sistemazione, adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;**

Si evidenzia :

- le domande di contributo ex art. 4 della L.R. 4/01 devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in cui si svolge l'iniziativa, in duplice copia, secondo il fac simile del presente modello (per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale);
- l'obbligatorietà dell'apposizione della marca da bollo per i soggetti non esenti;
- le domande di contributo devono essere indirizzate direttamente alla Regione Friuli Venezia Giulia e non per il tramite di altri Enti;

---

Spazio riservato al protocollo regionale

***Marca da Bollo***
*nella misura di legge*
*(esclusi Enti Locali , ONLUS federazioni sportive, enti di promozione sportiva )*

**Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Domanda di contributo per iniziative di recupero, sistemazione, adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;**

*Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*
*Direzione regionale istruzione, cultura, sport e pace*
*Servizio per le attività ricreative, sportive e le politiche giovanili*
*Via del Lavatoio, n. 1*
*34132 Trieste*

Il/La sottoscritto/a (1) ______________________ nato a ______________ (___)

il ________________ e residente a __________________________ (___)

Via ____________________________ n. _____ tel. n. __________________,

Legale rappresentante di (2)________________________________________

con sede in (3)__________________________ Via ______________________

n.______ tel. n. ______________ e-mail ___________________________

Codice fiscale dell'Associazione/Società /Ente richiedente

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

la concessione di un contributo nella misura massima consentita ai sensi dell'art. 4, commi 66-68 della L.R. 4/2001, per la realizzazione della seguente iniziativa:
descrizione sintetica dell'iniziativa ________________________________________

____________________________________________________________

localizzazione dell'iniziativa ______________________________________

Comune __________________Provincia __________________________

descrizione della destinazione ed utilizzo della struttura, oggetto dell'iniziativa, in relazione alle finalità dell'aggregazione dei giovani:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Barrare la tipologia a cui si riferisce la richiesta:

| | |
|---|---|
| | **recupero** di ricreatori/oratori/centri di aggregazione giovanile |
| | **sistemazione** di ricreatori/oratori/centri di aggregazione giovanile |
| | **adeguamento** di ricreatori/oratori/centri di aggregazione giovanile |

| | |
|---|---|
| | **acquisto** di edifici da adibire a ricreatori/oratori/centri di aggregazione giovanile |
| | **recupero** di edifici da adibire a ricreatori/oratori/centri di aggregazione giovanile |

Specificare se l'opera ha già usufruito di precedente contributo pubblico: ☐ SI ☐ NO

ALLEGA la seguente documentazione, in carta semplice, relativa all'iniziativa per la quale si chiede il contributo:

- Progetto di massima;
- dettagliato preventivo di spesa;

- per gli Enti Locali:
  - deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda e che attesti che l'opera per la quale si richiede il contributo è compresa nel piano triennale delle opere;

DICHIARA (per i soggetti diversi dagli Enti Locali) che l'Ente richiedente:

- ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) ☐ SI ☐ NO
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 ☐ SI ☐ NO
- può recuperare l'I.V.A. relativa all'intervento ☐ SI ☐ NO

DICHIARA inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs 196/2003).

REFERENTE da contattare per eventuali necessità:

nominativo________________________________________

tel.________________cell.________________fax____________

e-mail______________________________

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

Il presente modulo deve essere timbrato e firmato per esteso, allegando copia di un documento valido del sottoscrittore.

____________________ ____________________

luogo e data timbro e firma del legale rappresentante

**Legenda:** indicare: (1) nome e cognome, (2) denominazione dell'Associazione/Società /Ente richiedente, (3) indirizzo completo dell'Associazione/Società /Ente richiedente.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L01
06_28_1_DPR_NNN_DECR 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2006, n. 0204/Pres.

**Regolamento di esecuzione della L.R. 9 maggio 1988, n. 27 - Linee elettriche. Approvazione modifica.**

IL PRESIDENTE

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la legge 28 giugno 1986, n. 339, "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico";

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne";

VISTA la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 741/1981";

VISTI il D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 741/1981»», nonché il DPReg. 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese";

VISTA la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 "Disposizioni in materia di energia";

VISTO il decreto 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 3 della legge regionale 27/1988 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a verifica tecnica mediante decreto del Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede l'obbligo, a cura dei rispettivi proprietari, di sottoporre a verifica sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastnitturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

– l'articolo 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede che le Regioni individuino le tipologie degli edifici e delle opere che presentino le caratteristiche di cui al comma 3;

CONSIDERATO che gli edifici e le opere di cui all'O.P.C.M. 3274/2003 sono stati identificati, a livello regionale e in sede di prima applicazione, con quelli di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988, secondo quanto stabilito all'articolo 7 della DGR 1 agosto 2003, n. 2325 di recepimento dell'ordinanza medesima;

RITENUTO, a seguito dell'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/03, di dover modificare il regolamento della legge regionale 27/88, affinchè vi fosse un elenco univoco ed attuale degli edifici e delle opere che, dal momento della pubblicazione sul BUR del decreto di modifica, dovevano essere oggetto di verifica da parte delle Commissioni sismiche provinciali;

ATTESO che, con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003, sono stati individuati gli edifici e le opere, di competenza statale, che rispondessero ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003;

CONSIDERATO che, in adeguazione al decreto del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 2003, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inserito tra le opere da sottoporre a verifica le strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;

PREMESSO che, con nota del 13 dicembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha definito le opere infrastrutturali connesse col trasporto dell'energia, da sottoporre a verifica sismica;

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di divulgare le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento della Protezione Civile del 13 dicembre 2005 anche alle Direzioni Provinciali, invitandole ad attivarsi coi soggetti che usualmente presentino progetti di linee elettriche, al fine di consentire l'esame da parte delle Commissioni sismiche delle tipologie strutturali dei progetti di opere connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, in presenza di tale situazione normativa, l'ENEL S.p.a., ha ritenuto il tutto non percorribile per le proprie realizzazioni, nonché fonte di ritardi nella conclusione delle opere;

ATTESO che, dopo l'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/2003, l'ENEL S.p.a. ha presentato alla Direzione provinciale di Pordenone un unico progetto di linea elettrica in Comune di Caneva e Polcenigo in data 23 gennaio 2006, successivamente autorizzato in data 2 marzo 2006, mentre alla Direzione provinciale di Udine ha presentato un unico progetto in Comune di Paularo in data 5 dicembre 2005, mai autorizzato in quanto incompleto;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne, le norme di cui alla legge 339/1986 ed al D.M. 21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla legge regionale 27/1988 e, pertanto, le disposizioni statali assorbono anche la normativa sismica regionale e le relative procedure;

RILEVATO che il punto 2.4.14 ed il punto 2.5.08 del D.M. 21 marzo 1988 prevedono l'idoneità dei sostegni e delle fondazioni, realizzati secondo le disposizioni medesime, all'impiego degli stessi anche nelle zone sismiche per qualunque grado di sismicità;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 27/88 ed, in particolare, di sostituire la locuzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), "strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica" con strutture connesse con la produzione di energia elettrica, in quanto le strutture connesse con la distribuzione ed il trasporto dell'energia sono costituite da manufatti aventi tipologia standard ormai consolidata nel tempo nonché oggetto di vasta applicazione ed utilizzo sul territorio senza che ciò comporti problemi strutturali di alcun genere;

VISTO il verbale del 5 maggio 2006, n. 937 con il quale la Giunta regionale prende atto e concorda sulla necessità di modifica del citato Regolamento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1236;

DECRETA

È approvata la modifica al “Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’art.20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741»”, approvato con D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. e modificato con DPReg. 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 giugno 2006

ILLY

---

L01
06_28_1_DPR_NNN_DECR 204_ALL

**Modifica al Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. e modificato con D.P.Reg. 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres.**

Art. unico

(Modifiche all’articolo 1 del DPGR 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., modificato con D.P.Reg. 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres.)

All’articolo 1, comma 3, lettera e), del Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’art.20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741» le parole strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica sono sostituite dalle parole strutture connesse con la produzione di energia elettrica.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

F05
06_28_1_DDC_NNN_LAVFOR826

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 31 maggio 2006, n. 826/LAVFOR.

**Correzione di errore materiale della delibera della Giunta regionale n. 902 del 5 maggio 2006 di approvazione dell’avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull’asse D, misura D.1.**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 902 del 5 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2006, con la quale è stato approvato l’avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull’asse D, misura D.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che i Piani formativi, di cui alla Scheda tecnica 1, devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro le ore 12.00 del 10 luglio 2006;

CONSIDERATO che nella succitata delibera della Giunta regionale n. 902 del 5 maggio 2006 viene riportato, per mero errore materiale, il termine per la presentazione dei Piani formativi alle ore 12.00 del 30 giugno 2006;

RITENUTO di conseguenza di correggere il suddetto errore materiale e di considerare il termine per la presentazione dei Piani formativi entro le ore 12.00 del 10 luglio 2006;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Articolo 1

Sulla base di quanto indicato in premessa, si dispone la correzione del riferito errore materiale considerando il termine per la presentazione dei Piani formativi entro le ore 12.00 del 10 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 maggio 2006

RAMPONI

---

A04
06_28_1_DDC_NNN_RIS AGR 2916

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 22 giugno 2006, n. 2916.

**Approvazione delle graduatorie a carico dell'esercizio finanziario 2006 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i4 del Piano di Sviluppo Rurale.**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 1999 n. 4017 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 2 giugno 2000 n. 2595 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 17 novembre 2000 n. 3522 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della Misura i - altre misure forestali, prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando - Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul B.U.R.;

VISTO il decreto del 23.3.2004, n. 158, dell'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali d'approvazione del *"Bando - Regolamento raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura"*, inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i4 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTE le relazioni istruttorie redatte dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Pordenone, Tolmezzo, Udine, relative ai beneficiari che hanno presentato domanda a valere sulla sottomisura i4, con la definizione degli interventi ammissibili, la congruità della spesa, l'ammontare del sostegno pubblico, l'assegnazione del punteggio di graduatoria, l'individuazione degli interventi non ammissibili, secondo quanto indicato nel bando - regolamento;

VISTA l'indisponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio in corso a valere sulla sottomisura i4, che discende dal decreto dianzi menzionato;

VISTA la nota di data 08/06/2006 con cui il Direttore del Servizio selvicoltura e antincendio boschivo propone al Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la firma del presente decreto.

DECRETA

- di approvare la graduatoria allegata per l'esercizio finanziario 2006 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i4.
- di mantenere in graduatoria le domande ammesse che attualmente non trovano copertura finanziaria. Le stesse saranno finanziate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 22 giugno 2006

VIOLA

---

A04
06_28_1_DDC_RISAGR2916_ALL

Reg. CE 1257/99
Graduatoria sottomisura i4
esercizio finanaziario 2006

| Beneficiario | N domanda | data | anno ammissione | IRF | stato | punteggio | totale costi ammissibili | spesa pubblica impegnata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORA ALPI COOP | 54751006773 | 06/04/2006 | 2006 | PN | AMMESSA | 47 | € 112.686,99 | € 45.074,80 |
| DI PIAZZA PIERGIORGIO | 54751007987 | 27/01/2006 | 2006 | TOL | AMMESSA | 43 | € 278.794,68 | € 111.517,87 |
| MARTIN LUCIANO | 44752910966 | 20/09/2005 | 2006 | TOL | AMMESSA | 32 | € 43.650,00 | € 17.460,00 |
| DE ANTONI MARIA TERESA | 44752910917 | 31/10/2005 | 2006 | TOL | AMMESSA | 29 | € 24.000,00 | € 9.600,00 |
| ECOLABOR s.c. | 54751008001 | 03/04/2006 | 2006 | TOL | AMMESSA | 22 | € 25.906,13 | € 10.362,45 |
| GASPARI LAVORI | 44752910529 | 28/12/2005 | 2006 | TOL | AMMESSA | 22 | € 42.354,68 | € 16.941,87 |
| SPECOGNA FEDERICO | 54751010577 | 24/10/2005 | 2006 | UD | AMMESSA | 14 | € 9.250,00 | € 3.700,00 |
| CLIGNON FRANCO | 54751014777 | 12/12/2005 | 2006 | UD | AMMESSA | 3 | € 15.900,00 | € 6.360,00 |

A04
06_28_1_DDC_NNN_RIS AGR3132

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 29 giugno 2006, n. RAF 2/3132.

**Proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande di conferma e di variazione di impegno dell'aiuto previsto dalla misura f) - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale della Regione.**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) che ha sostituito il regolamento (CE) n. 445/2002;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f – misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la D.G.R. n. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici della deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. RAF/2/2032 del 15 maggio 2006 con il quale veniva stabilita la scadenza dei termini limitatamente, per gli aiuti cofinanziati per la campagna 2006 delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, non sussistendo al momento la disponibilità di risorse necessarie per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

CONSIDERATO che sulla base delle difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici per la compilazione delle domande della PAC per il 2006, l'Ag.E.A ha rinviato il termine di presentazione di dette istanze;

ATTESO che per tali motivi la presentazione della domande PAC 2006 ha subito dei ritardi;

TENUTO CONTO che i dati della PAC 2006 si rivelano necessari anche al fine di predisporre le domande di conferma della misura «f – misure agroambientali» e che di conseguenza le difficoltà tecniche rilevate per la compilazione delle domande PAC 2006 si ripercuotono anche sulla compilazione delle domande di misura "f) – misure agroambientali";

ATTESO che le Organizzazioni Professionali degli agricoltori della Regione, che intervengono nella compilazione delle domande di misura "f) - misure agroambientali", con lettere del 13, 20, 23 e 26 giugno 2006 hanno richiesto alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna una proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto della misura "f) - misure agroambientali" del PSR;

RITENUTO pertanto di prorogare i termini di scadenza fissati al 3 luglio 2006 per consentire ai beneficiari la presentazione limitatamente alle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non sussistendo al momento la disponibilità di risorse necessaria per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

DECRETA

Art. 1

Il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. già fissato al 3 luglio 2006 è prorogato al 31 luglio 2006

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, 29 giugno 2006

VIOLA

---

S01
06_28_1_DDC_NNN_SAL 439

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 28 giugno 2006, n. 439/SPS/PCO.

**Autorizzazione all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste all'impiego di un acceleratore lineare per radioterapia Varian Clinac modello 600 C.**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:

il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n° 1265;

il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 24 ottobre 2003 n. 17;

VISTA l'istanza prot. n. 7233/2006 - B8/4 dd. 7.6.2006 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste chiede, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione all'impiego di un acceleratore lineare per radioterapia Varian Clinac, modello 600 C, in sostituzione dell'acceleratore della Philips mod. SL75-14, autorizzato con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 169/SPS/PCO dd. 28.3.2006;

VISTE:

- la relazione tecnica dell'esperto qualificato dott. Fabio de Guarrini dd. 6.6.2006;
- la relazione del responsabile dell'impianto radiologico dott. Aulo Borchia e dell'esperto in fisica medica dott.ssa Rossella Vidimari dd. 5.10.2005;

– la relazione tecnica dell'esperto qualificato dott. Riccardo Calandrino dd. 5.12.2005;

– la dichiarazioni del medico autorizzato prof. Massimo Bovenzi dd. 8.7.2005;

– la dichiarazione dell'esperto qualificato dott. Fabio de Guarrini dd. 14.10.2005;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica - costituita con D.P.Reg. n. 097/Pres. dd. 30.03.2004 così come modificata con D.P.Reg. n. 0292/Pres. dd. 13.9.2004 - nella seduta del 16 giugno 2006;

DECRETA

1. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste è autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, all'impiego, presso la Struttura Complessa di Radioterapia dell'Azienda medesima, di un acceleratore lineare per radioterapia Varian Clinac modello 600 C, con energia massima di 6 MeV, che sostituisce l'acceleratore lineare Philips SL-14 con energia massima di 14 MeV.

2. La presente autorizzazione aggiorna quella precedentemente rilasciata con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 169/SPS/PCO dd. 28.3.2006.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste per l'esecuzione.

Trieste, lì 28 giugno 2006

DE SIMONE

---

M01
06_28_1_DDS_NNN_GEOL 1080

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 13 giugno 2006, n. ALP.6/1-1080-UMGCM/V. (Estratto).

**Legge 9 dicembre 1986, n. 896. Concessione mineraria per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata "Moretti Rosa", in Comune di Latisana (UD).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge 09 dicembre 1986, n. 896 -"Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche";

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordata la Concessione mineraria per lo sfruttamento di risorse geotermiche, denominata "Moretti Rosa", in Comune di Latisana (UD), alla sig.ra Rosa Moretti (codice fiscale - OMISSIS -), per la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 6

(omissis)

Trieste, lì 13 giugno 2006

TIRELLI

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 1427

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 6 aprile 2006, n. 1427.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Braidacurti" di Sesto al Reghena (PN).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.Reg. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 29.09.2005 dal dott. ALESSIO LOCATELLI, nato a Pordenone il 16.07.1969, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Braidacurti";

PRESO atto che non sono pervenute osservazioni alcune da parte dei direttori delle Riserve di caccia interessate;

VISTO il verbale di data 21.03.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata "Braidacurti", avente una superficie complessiva pari a ettari 255.42.21, insiti nelle Riserve di caccia di Sesto al Reghena e Chions;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO l'articolo 37 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/2004, come modificato da ultimo dal D.P.Reg. n. 0110/Pres. del 21.04.2005;

VISTO l'art. 19, comma 3, lettera m), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/2004, come modificato da ultimo dal D.P.Reg. n. 0110/Pres./2005;

DECRETA

1. È autorizzato fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n.30, il rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Braidacurti", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Sesto al Reghena (PN), loc. Braidacurti, legalmente rappresentata dal sig. ALESSIO LOCATELLI, nato a Pordenone il 16.07.1969.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 255.42.21, di cui ettari 5.59.00 inclusi coattivamente mentre la superficie agro-silvo-pastorale è pari a ettari 249.10.46;

3. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda è di 5 unità.

4. L'autorizzazione è revocabile:

a) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art.4 del sopraccitato D.P.G.R.;

b) per la mancata annotazione, negli appostiti registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

d) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

e) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, quello dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile;

g) se l'azienda non garantirà l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente;

5. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 6 aprile 2006

Per il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
VIOLA

Allegato "A"

C01

# Azienda faunistico-venatoria "Braidacurti"

NB.: La delimitazione perimetrale alla presente scala di rappresentazione ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 1482

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 10 aprile 2006, n. 1482.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Roncada" di Cormons (GO).**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.Reg. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 29.09.2005 dal sig. MARIO CATTARUZZI, nato a Bertiolo (UD) il 10.09.1925, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Roncada";

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni alcune da parte dei direttori delle Riserve di caccia di Capriva del Friuli e Cormons;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO il verbale di data 21.03.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata "Roncada", avente una superficie complessiva pari a ettari 177.51.24, insiti nelle Riserve di caccia di Capriva del Friuli e Cormons;

VISTO l'articolo 37 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/2004, come modificato da ultimo dal D.P.Reg. n. 0110/Pres. del 21.04.2005;

VISTO l'art. 19, comma 3, lettera m), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/2004, come modificato da ultimo dal D.P.Reg. n. 0110/Pres. del 21.04.2005;

DECRETA

1. E' autorizzato fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, il rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Roncada", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Cormons (GO), loc. Roncada, 5, legalmente rappresentata dal sig. MARIO CATTARUZZI, nato a Bertiolo (UD) il 10.09.1925;

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 177.51.24, ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 172.25.50;

3. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda è di 6 unità;

4. L'attività venatoria 2006-07 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres..

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopracitato D.P.G.R.;

b) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

d) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

e) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, quello dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile;

g) se l'azienda non garantirà l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente;

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 10 aprile 2006

Per il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
VIOLA

Allegato "A"

# Azienda faunistico-venatoria "Roncada "

NB.: La delimitazione perimetrale ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2585

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 2585.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "La Marcorina" di S. Canzian d'Isonzo (GO).**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 30.09.2005 dal sig. LORENZON ENZO, nato a Ponte di Piave il 31.07.1949, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Marcorina";

VISTA la nota del direttore della Riserva di caccia di S. Canzian d'Isonzo di data 18 gennaio 2006, nella quale nulla si obietta al rinnovo di detta azienda faunistico-venatoria;

VISTO il verbale di data 25.05.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata "La Marcorina", avente una superficie complessiva pari a ettari 192.40.71, insiti nella Riserva di caccia di S. Canzian d'Isonzo;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che i terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadono in parte all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" cod. IT3330005;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006 a firma del Responsabile di Posizione organizzativa gestione venatoria con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. è autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, dell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Marcorina", di tipo associativo, con sede legale nel comune di S. Canzian d'Isonzo, via Ca' del Bosco 6, legalmente rappresentata dal sig. ENZO LORENZON, nato a Ponte di Piave (TV) il 30.07.1949;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 192.40.71 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 189.99.56;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 6 unità;

4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici, ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietato l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei caccia-

tori titolari di permesso annuale e giornaliero, quello dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente;

6. l'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 9 giugno 2006

ZENI

Allegato "A"

# Azienda faunistico-venatoria "La Marcorina"

NB.: La delimitazione perimetrale ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2713

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2713.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana" di Torviscosa (UD).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 29.09.2005 dal dott. PIERLUIGI ANDRETTA, nato a Verona il 10.11.1970, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Annia Malisana";

VISTA la nota del direttore della Riserva di caccia di Terzo d'Aquileia di data 13.01.2006 nella quale esprime la sua contrarietà al rinnovo dell'autorizzazione, relativamente alla superficie di proprietà dell'azienda faunistico-venatoria ricadente nel Comune di Terzo d'Aquileia;

RITENUTO che le valutazioni espresse dal direttore della Riserva di caccia di Terzo d'Aquileia, non siano di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di rinnovo, in quanto detta superficie corrisponde esattamente a quanto indicato nella planimetria allegata al decreto di conversione n. 406 del 17.09.2001;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna nota da parte del direttore della riserva di caccia di Torviscosa, riserva nella quale insiste la maggior parte dei terreni costituenti la citata azienda faunistico-venatoria;

VISTO il verbale di data 26.05.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata "Annia Malisana", avente una superficie complessiva pari a ettari 2323.39.76, insiti nelle Riserve di caccia di Torviscosa e Terzo d'Aquileia;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che i terreni dell'azienda faunistico-venatoria risultano contigui al Sito di Importanza Comunitaria denominato "Laguna di Marano e Grado" cod. IT3320037;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006, a firma del Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività relativa alla gestione venatoria", con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. È autorizzato fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, il rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Annia Malisana", di tipo individuale, con sede legale nel comune di Torviscosa, fraz. Malisana via Logorate 1, legalmente rappresentata dal dott. PIERLUIGI ANDRETTA, nato a Verona il 10.11.1970;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 2323.39.76 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 2305.29.12;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 52 unità;

4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.

6. L'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 giugno 2006

ZENI

Allegato "A"

"Azienda faunistico-venatoria Annia Malisana"

NB.: La delimitazione perimetrale alla presente scala di rappresentazione ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2714

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2714.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Ai Boschi GO1" di S. Canzian d'Isonzo (GO).**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 29.09.2005 dal sig. ROBERTO BERT, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 10.03.1958, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Ai Boschi GO1";

VISTE le note del direttore della Riserva di caccia di S. Canzian d'Isonzo;

VISTO il verbale di data 26.05.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata "Ai Boschi GO1", avente una superficie complessiva pari a ettari 450.96.82, insiti nelle Riserve di caccia di S. Canzian d'Isonzo e Staranzano;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che i terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadono in parte all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" cod. IT3330005;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006, a firma del Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività relativa alla gestione venatoria", con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Ai Boschi GO1", di tipo individuale, con sede legale nel comune di S. Canzian d'Isonzo, via Molino Rondon, 2, legalmente rappresentata dal sig. ROBERTO BERT, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 10.03.1958;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 450.96.82 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 440.68.95;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 15 unità;

4. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (Alectoris rufa) e della Quaglia giapponese (Coturnix japonica) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (Coturnix coturnix), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appostiti registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.

6. L'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 giugno 2006

ZENI

Allegato "A"

## Azienda faunistico-venatoria "Ai boschi GO 1"

NB.: La delimitazione perimetrale alla presente scala di rappresentazione ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2715

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2715.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Boscat" di Grado (GO).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 19.07.2005 dal sig. CLAUDIO FURLANUT, nato a Fiumicello (UD) il 09.07.1964, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Boscat";

PRESO atto che non sono pervenute osservazioni alcune da parte del direttore della Riserva di caccia di Grado;

VISTO il verbale di data 26.05.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata "Boscat", avente una superficie complessiva pari a ettari 323.30.11, insiti nella Riserva di caccia di Grado;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che i terreni dell'azienda faunistico-venatoria risultano contigui al Sito di Importanza Comunitaria denominato "Laguna di Marano e Grado" cod. IT3320037;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006, a firma del Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività relativa alla gestione venatoria", con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Boscat", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Grado, via Valle del Bosco, 4 loc. Boscat, legalmente rappresentata dal sig. CLAUDIO FURLANUT, nato a Fiumicello (UD) il 09.07.1964;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 323.30.11, di cui 0.81.44 ettari inclusi coattivamente, mentre la superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 317.75.34;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 7 unità;

4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (Alectoris rufa) e della Quaglia giapponese (Coturnix japonica) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (Coturnix coturnix), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei caccia-

tori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.

6. L'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 giugno 2006

ZENI

Allegato "A"

# "Azienda faunistico-venatoria di Boscat"

NB.: La delimitazione perimetrale ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2716

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 14 giugno 2006, n. 2716.

**Rinnovo autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria "Torrate Pizzarelle" di Chions (PN).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 30.09.2005 dalla sig.ra MARISA CALDART IN MANTOVANI, nata a Città Ducale il 06.04.1940, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Torrate Pizzarelle";

PRESO atto che non sono pervenute osservazioni alcune da parte dei direttori delle Riserve di caccia interessate;

VISTO il verbale di data 26.05.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata "Torrate Pizzarelle", avente una superficie complessiva pari a ettari 722.77.47, insiti nelle Riserve di caccia S. Vito al Tagliamento, Chions e Sesto al Reghena;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che la superficie del comprensorio aziendale include il Sito di Importanza Comunitaria denominato "Bosco Torrate" cod. IT3310012;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006, a firma del Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività relativa alla gestione venatoria", con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. È autorizzato fino al 31 marzo 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, il rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Torrate Pizzarelle", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Chions (PN), via Udine, 11 legalmente rappresentata dalla sig.ra MARISA CALDART IN MANTOVANI, nata a Città Ducale il 06.04.1940;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 722.77.47, di cui ettari 8.43.25 inclusi coattivamente, mentre la superficie agro-silvo-pastorale è pari a ettari 722.03.28;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 15 unità;

4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appostiti registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela am-

bienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.

6. L'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 14 giugno 2006

ZENI

---

Allegato "A"

"Azienda faunistico-venatoria Torrate-Pizzarelle"

NB.: La delimitazione perimetrale alla presente scala di rappresentazione ha carattere indicativo

C01
06_28_1_DDS_NNN_TUTELA AMB 2833

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 19 giugno 2006, n. 2833.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda faunistico-venatoria " Madrisio di Varmo UD28" di Varmo (UD).**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 23.09.2005 dal sig. ENRICO ANCILOTTO, nato a Treviso il 23.01.1932, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Madrisio di Varmo UD28"

VISTA la nota del Direttore della Riserva di caccia di Varmo di data 23.01.2006 nella quale si evidenzia che una eventuale modifica del perimetro aziendale comporterebbe una riduzione della superficie cacciabile della Riserva di caccia medesima;

RITENUTA la stessa superata dalla nota del legale rappresentante, pervenuta in data 20 gennaio 2006, la quale riduce il comprensorio aziendale;

VISTO che non è pervenuta alcuna nota da parte del direttore della Riserva di caccia di Morsano al Tagliamento;

VISTO il verbale di data 06.06.2006 predisposto dal responsabile dell'istruttoria con il quale si propone il rinnovo dell'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata "Madrisio di Varmo UD28", avente una superficie complessiva pari a ettari 252.15.12, insiti nelle Riserve di caccia di Varmo e Morsano al Tagliamento;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VISTO che i terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadono in parte all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Bosco di Golena del Torreano" cod. IT3320030;

VISTA la nota di data 24 febbraio 2006, a firma del Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "Attività relativa alla gestione venatoria", con la quale si chiedeva la valutazione di incidenza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 marzo 2006 che non rileva elementi di incidenza significativa tali da necessitare l'avvio di una procedura di valutazione di incidenza e rappresenta che eventuali prescrizioni attinenti una più adeguata gestione naturalistica, possano essere introdotte in sede di rinnovo dell'autorizzazione da parte di questo Servizio;

VISTA la nota dell'Ufficio studi faunistici di data 24 maggio 2006, con la quale si prescrivono alcune limitazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 746 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 di "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'Ersa";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 21, recante le spettanze del Direttore del Servizio;

DECRETA

1. È autorizzato fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, il rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Madrisio di Varmo UD 28", di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Varmo (UD) via Redegonda n. 9, legalmente rappresentata dal sig. ENRICO ANCILOTTO nato a Treviso il 23.01.1932;

2. l'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 252.15.12, ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 250.32.62;

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda è di 10 unità;

4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) sono vietati interventi che possano in qualche modo alterare, ridurre o frammentare gli habitat che caratterizzano il Sito di importanza comunitaria interessato dall'azienda faunistico-venatoria;

b) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

c) i miglioramenti ambientali a fini faunistici ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC, qualora esistenti;

d) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

e) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole;

f) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC, ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria.

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;

c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;

i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.

6. L'autorizzazione decade:

a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;

c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 19 giugno 2006

ZENI

Allegato "A"

Azienda faunistico-venatoria
"Madrisio di Varmo UD28"

NB.: La delimitazione perimetrale alla presente scala di rappresentazione ha carattere indicativo

A06
06_28_1_DDS_NNN_VALUTAZIONE AMB 1066

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 9 giugno 2006, n. ALP.11/1066/VIA/251.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto di produzione clinker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa (UD) - Proponente: Cementi Nord – Est di Udine - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 18 maggio 2006 con la quale la Società Cementi Nord – Est di Udine ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al "Progetto di un impianto di produzione clinker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa";

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" edizione di Udine, in data 17 maggio 2006, trasmesso in data 18 maggio 2006;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Torviscosa (UD), che la viabilità interessa i Comuni di Porpetto e di San Giorgio di Nogaro e che le emissioni in atmosfera vanno ad interessare, oltre i precitati Comuni, anche i Comuni di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli e Terzo d'Aquileia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999 e quindi ricade in un'area sensibile di cui all'art. 5 del Regolamento di esecuzione della L.R. 43/1990 approvato con D.P.G.R. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi X – Altre Attività Industriali, punto 3, del precitato Regolamento di esecuzione della L.R. 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle "Aree sensibili" di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla L.R. 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Torviscosa in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, i Comuni di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Terzo d'Aquileia in relazione alla viabilità interessata ed alle emissioni in atmosfera, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" quale struttura territorialmente compe-

tente alla tutela igienico – sanitaria, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici competente per quanto attiene al D.Lgs 152/2006;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1. In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto di produzione clinker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa, presentato dalla Società Cementi Nord – Est di Udine, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Torviscosa;
- il Comune di Bagnaria Arsa;
- il Comune di Cervignano del Friuli;
- il Comune di Porpetto;
- il Comune di San Giorgio di Nogaro;
- il Comune di Terzo d'Aquileia
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Torviscosa, di Bagnaria Arsa, di Cervignano del Friuli, di Porpetto, di San Giorgio di Nogaro e di Terzo d'Aquileia, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 giugno 2006

CARTAGINE

---

A06
06_28_1_DDS_NNN_VALUTAZIONE AMB 1107

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 16 giugno 2006, n. ALP/11/1107/VIA/252.

**L.R. 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di recupero della cava de-**

**nominata "Argelite" in Comune di Reana del Rojale - Proponente: Immobiliare D.C.R. S.p.A. - Provvedimento di individuazione del pubblico e delle autorità interessate.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale";

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22.02.1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

VISTA l'istanza depositata in data 11 maggio 2006 - così come integrata con i documenti previsti dall'art. 11 della L.R. 43/90 e pervenuti in data 15 maggio 2006 - con la quale la Società Immobiliare D.C.R. S.p.A. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al Progetto di recupero della cava denominata "Argelite" in Comune di Reana del Rojale;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto", in data 19 maggio 2006, trasmesso in data 05 giugno 2006;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato entro il perimetro dell'ARIA n. 16 "torrente Torre";

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004;

VISTO che l'intervento proposto, interessando aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definito dal punto a), comma 1 dell'art. 5 (Aree sensibili) del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 1 della tabella II allegata al suddetto D.P.G.R., è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'art. 13 della predetta L.R. 43/1990 non risultano pervenute richieste da parte del pubblico interessato all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade in Provincia di Udine, nel territorio del Comune di Reana del Rojale risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici competente in materia di tutela del paesaggio, la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo per quanto concerne la difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di recupero della cava denominata "Argelite" in Comune di Reana del Rojale, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Reana del Rojale;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"

- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio;

1) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

2) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia 75/1, Trieste e presso la Segreteria del precitato Comune di Reana del Rojale sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 giugno 2006

CARTAGINE

---

A06
06_28_1_DDS_NNN_VALUTAZIONE AMB 1204

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 23 giugno 2006, n. ALP.11/1204/VIA/254.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di prosecuzione della coltivazione della cava di scisto marnoso denominata "S. Pantaleone" ubicata in Comune di Trieste - Proponente: Italcementi S.p.A. con sede in via G. Camozzi 124 - Bergamo - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 24 maggio 2006 con la quale la Società Italcementi S.p.A. con sede in via G. Camozzi 124 - Bergamo, ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza relativo al progetto di prosecuzione della coltivazione della cava di scisto marnoso denominata "S. Pantaleone" ubicata in comune di Trieste;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato su "Il Piccolo" del 24 maggio 2006, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 24 maggio 2006;

RICORDATO che con decreto ALP.11/2850/SCR/382 dd. 21 novembre 2005 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Trieste;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'art. 13 della predetta L.R. 43/1990 (26 maggio 2006) risulta pervenuta la richiesta di riconoscimento quale pubblico interessato all'opera proposta, da parte del WWF Italia sezione regionale Friuli Venezia Giulia e che pertanto il soggetto predetto è individuato quale pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici in relazione alla tutela del paesaggio, l'Ente Zona Industriale di Trieste in relazione alle competenze urbanistiche dell'Ente e quale pubblico interessato il WWF Italia sezione regionale Friuli Venezia Giulia;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto, presentato dalla Società Italcementi S.p.A., di prosecuzione della coltivazione della cava di scisto marnoso denominata "S. Pantaleone" ubicata in comune di Trieste, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Trieste;
- la Provincia di Trieste;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina";
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici;
- l'Ente Zona Industriale di Trieste;

e quale pubblico interessato:

- il WWF Italia sezione regionale Friuli Venezia Giulia;

2) A cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Trieste sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 giugno 2006

CARTAGINE

A08
06_28_1_DGR_NNN_DGR_1021.DOC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2006, n. 1021.

**D.P.Reg. 277/2004, art. 5, comma 2 - Nuovo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 1, commi da 13 a 17, della L.R. 1/2004 (Legge finanziaria 2004), come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 36 della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria 2006) - Riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese artigiane.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 665 di data 01 aprile 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 27 aprile 2005, avente ad oggetto: D.P.Reg. 277/2004, art. 5, comma 2 - Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell' art 1 , commi da 13 a 17 , della L.R. 1/2004 cosi come modificato dall' art. 1, comma 13, della L.R. 1/2005 legge finanziaria 2005 - Riduzione dell' aliquota dell' Irap per le nuove imprese artigiane;

VISTO l'art. 63, della legge regionale 22 Aprile 2002, n. 12, Disciplina organica dell'artigianato, il quale demanda alla legge finanziaria regionale la previsione della riduzione dell'aliquota IRAP per le nuove imprese artigiane, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della stessa L.R. 12/2002, e quindi, secondo l'art. 80, co. 2, della medesima, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2004;

CONSIDERATA la L.R. 1/2004, legge finanziaria 2004, art. 1, co. 13, con la quale il legislatore è intervenuto a dare puntuale applicazione al sopraccitato art. 63, L.R. 12/2002, prevedendo, ai sensi dello stesso, la riduzione dell'aliquota IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.);

CONSIDERATO che l'art. 9, co. 36, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006), ha soppresso la parola "legale" nel testo dell'art. 1, co. 14, L.R. 1/2004, come sostituito dall'art. 1, co. 13 della L.R. 1/2005, con la conseguenza che la riduzione dell'aliquota Irap, ivi prevista, spetterà alla nuova impresa artigiana qualora la stessa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce;

RITENUTO di assumere la valenza di sede, quale luogo di concreto esercizio dell'attività, così come intesa nella prassi operativa seguita ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso le Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, co. 13, lett. a), L.R. 1/2004, la riduzione dell'aliquota Irap è prevista nella misura dell'1% per le nuove imprese insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

RITENUTO di adottare il nuovo Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 1, commi da 13 a 17, della legge regionale 1/2004, in considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 1, co. 14, L.R. 1/2004, operata dall'art. 9, co. 36, L. R. 2/2006,

CONSIDERATO che a norma dell'art. 12 della stessa L.R. 2/2006, la sopraspecificata modifica ha effetto dall'1 Gennaio 2006, ne deriva che il suddetto atto avrà efficacia dall'1 gennaio 2006;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare il nuovo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 1, commi da 13 a 17, della legge regionale n. 1/2004, così come modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), b), d), e), f) della L.R.

1/2005, e dall'art. 9, co. 36, della L.R. 2/2006, di cui all'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato B).

3. Di approvare il nuovo modello di richiesta di abilitazione alla compilazione on-line delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'allegato C) che fa parte integrante della presente deliberazione.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Di garantirne la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A08
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1021_ALL1.DOC

**Allegato alla delibera n. 1021 del 18 maggio 2006. Nuovo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, commi da 13 a 17, così come modificato dall'art. 1, comma 13, lettere a), b), d), e), f) della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, e dall'art. 9, comma 36 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2. Riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese artigiane.**

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La riduzione dell'aliquota dell'IRAP, stabilita dall'art. 1, commi da 13 a 17, della Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 13, lettere a), b), d), e), f) della L.R. n. 1/2005 e dall'art. 9, comma 36, della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, trova applicazione nei riguardi delle nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle Imprese Artigiane (in seguito A.I.A.) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell' 1 gennaio 2004.

L'agevolazione opera solamente entro i limiti stabiliti dalla regola del "de minimis". In ordine ai suddetti limiti, si rimanda al successivo paragrafo 7.

## 2. DEFINIZIONI

*Nuova impresa artigiana:* per nuova impresa artigiana si intende l'impresa costituita in forma individuale o collettiva, che rispetti le definizioni introdotte dalla disciplina organica dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia (artt. da 7 a 12 della L.R. 12/2002) e che si sia iscritta all'A.I.A. a partire dal periodo d'imposta in corso all' 1 gennaio 2004.

Non sono considerate nuove imprese artigiane le imprese non iscritte all'A.I.A., mentre sono considerate tali le imprese che nel corso del periodo d'imposta si iscrivono all'A.I.A., avendo i requisiti di cui alla L.R. 12/2002.

*A partire dal periodo d'imposta in corso all' 1 gennaio 2004:* questa terminologia è stata utilizzata per garantire il godimento dell'agevolazione anche alle nuove imprese artigiane aventi l'esercizio sociale a cavallo d'anno, di conseguenza si deve intendere che l'agevolazione spetta:

- per gli esercizi sociali a cavallo d'anno, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in corso all' 01/01/2004 (es. 01/07/2003 – 30/06/2004);
- per gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare, a partire dall' 01/01/2004.

*Sede:* per sede si intende la sede di concreto esercizio dell'attività di impresa.

*Insediamento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano:* per insediamento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano si intende la collocazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni o frazioni di essi rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303, fino a successiva riclassificazione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

*Insediamento nelle altre aree del territorio regionale:* per insediamento nelle altre aree del territorio regionale si intende la collocazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni del territorio regionale non inclusi nelle zone del territorio montano summenzionate.

L'allegato A della D.G.R. 3303/2000, contenente la suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico, è riportato al successivo paragrafo 11.

## 3. REQUISITI SOGGETTIVI

Possono beneficiare dell'agevolazione in questione le imprese iscritte all'A.I.A. (art. 13 L.R. 12/2002) nonché i consorzi e le società consortili anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, purché non operanti nei settori esclusi dal regime "de minimis".
Si può trattare quindi di:

- impresa individuale,
- società cooperativa,
- piccola società cooperativa,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata con un unico socio,
- società a responsabilità limitata pluripersonale.

## 4. REQUISITI OGGETTIVI

*Riduzione dell'aliquota IRAP pari all'1%:* l'agevolazione è concessa nella misura dell'1% a favore delle nuove imprese artigiane (per la definizione di nuova impresa artigiana vedasi paragrafo 2) insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano. Tali nuove imprese applicheranno pertanto l'aliquota IRAP al 3,25%.

*Riduzione dell'aliquota IRAP pari allo 0,8%:* l'agevolazione è concessa nella misura dello 0,8% per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone del territorio montano summenzionate. Tali nuove imprese applicheranno l'aliquota IRAP al 3,45%.

## 5. TRASFERIMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO

*Trasferimento della sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia:* la nuova impresa artigiana che nel corso del periodo d'imposta di riferimento trasferisce la propria sede al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia decade dal beneficio per l'intero periodo d'imposta. Farà fede la rilevazione della sede alla fine del periodo d'imposta considerato (ad es. il 31/12/2006 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

*Trasferimento della sede dalle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano verso altre aree del territorio regionale:* se nel corso del periodo d'imposta di riferimento il trasferimento avviene dalle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano verso le rimanenti aree del territorio regionale, la nuova impresa artigiana è tenuta ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,45% per l'intero periodo d'imposta.

*Trasferimento della sede da altre aree del territorio regionale verso le zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano:* se il trasferimento avviene dalle restanti aree del territorio regionale verso le zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, la nuova impresa artigiana ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,25% per l'intero periodo d'imposta.

## 6 DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Le nuove imprese artigiane, così come definite al paragrafo 2, possono avvalersi della riduzione dell'aliquota dell'IRAP, rispettando i requisiti summenzionati, per un massimo di cinque periodi d'imposta a decorrere dalla data di iscrizione all'A.I.A.

Ad esempio per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare ed iscritte all'A.I.A. nel corso del 2004, l'agevolazione spetta per i periodi d'imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in permanenza dei requisiti di iscrizione all'A.I.A. e in mancanza di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale; e così, per le imprese aventi esercizio a cavallo (ad es. 01/07/2003 – 30/06/2004), ed iscritte all'AIA durante il

periodo d'imposta in corso all'1 Gennaio 2004, l'agevolazione spetterà per i periodi d'imposta 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08.

Ad ulteriore esempio, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare ed iscritte all'A.I.A. nel corso del 2006, l'agevolazione spetta, invece, per i periodi d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sempre in permanenza dei requisiti di iscrizione all'A.I.A. e in mancanza di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale; e così, per le imprese aventi esercizio a cavallo (ad es. 01/07/2005 – 30/06/2006) ed iscritte all'AIA durante il periodo d'imposta in corso all'1 Gennaio 2006, l'agevolazione spetterà per i periodi d'imposta 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10.

## 7. REGOLA "DE MINIMIS"

Per i contribuenti valgono i limiti discendenti dall'applicazione della regola del "de minimis", fissati dal "Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")"e cioè:

1. l'importo complessivo degli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nel triennio non può superare il massimale di 100 mila €. Qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari statali, regionali o di altro tipo ricevuti, a titolo di "de minimis", nell'arco temporale in cui si applica la regola del "de minimis", comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo. Il triennio da considerare per il computo del beneficio decorre dalla chiusura del periodo d'imposta considerato (art. 3 bis della L.R. 4/2000);

2. sono esclusi dall'agevolazione le imprese artigiane che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, operano nel settore dei trasporti, ovvero svolgono attività legate alla produzione, alla trasformazione od alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. A titolo esemplificativo si riporta in calce al modello di dichiarazione di cui all'allegato B) un elenco delle "attività escluse" (nota esplicativa 13), desunto dalla "Classificazione delle attività economiche – ATECOFIN 2004".

## 8. MODELLO E RELATIVE NOTE ESPLICATIVE

Come stabilito dall'art. 1, comma 17, della Legge regionale n. 1/2004, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.A.P., alla Direzione Centrale Risorse Economiche e Finanziarie – Servizio Imposte e Tributi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti, nel triennio considerato, secondo la regola del "de minimis". La dichiarazione va resa in conformità al modello indicato come allegato B), da utilizzarsi a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2006.

Le nuove imprese artigiane sono tenute a trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio summenzionata per ogni periodo d'imposta nel quale usufruiscono dell'agevolazione, entro i termini per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

Le nuove imprese artigiane che presentino la dichiarazione su modello non corrispondente a quello testé citato sono invitate, a cura del suddetto Servizio, a ripresentarla su modello conforme.

## 9. COMPILAZIONE ON – LINE DELLE DICHIARAZIONI

Sarà consentita, per coloro che svolgono un ruolo di intermediazione fra contribuenti e Agenzia delle Entrate già in possesso dell'attestazione di accesso al Servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) previamente accreditati dal competente Servizio, la compilazione in via telematica delle dichiarazioni relative all'art. 1 della L.R. 1/2004. Terminata la compilazione telematica della dichiarazione ed *eseguita la stampa* in formato pdf., la stessa dovrà essere inviata, debitamente sottoscritta, allegando una fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante.

Il modello di richiesta di abilitazione alla compilazione on-line si trova nell'allegato C).

## 10. EFFICACIA

Il presente atto di indirizzo interviene a seguito della modifica apportata all'art. 1, co. 14, dall'art. 9, co. 36, L.R. 2/2006, con effetti dall'1 gennaio 2006, a norma dell'art.12 della stessa legge regionale.

Tale atto si riferisce, dunque, al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2006 e successivi.

## 11. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

Per agevolare il contribuente nell'applicazione concreta dell'aliquota ridotta Irap nella diversa misura dell'1% o dello 0,8%, a seconda che trattasi di nuova impresa artigiana insediata nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell'art.40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000, o nelle altre aree del territorio regionale, si riporta di seguito l'allegato A della D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.

| Comune, provincia e relativa zona di classificazione | | | Centri abitati riclassificati in zona "B" | Centri abitati riclassificati in zona "C" |
|---|---|---|---|---|
| Arba | PN | A | | |
| Artegna * | UD | A | | |
| Aviano | PN | A | | Busa di Villotta e Collalto. |
| Budoia | PN | A | | |
| Caneva * | PN | A | | La Crosetta. |
| Capriva del Friuli * | GO | A | | |
| Cividale del Friuli * | UD | A | | |
| Cormons * | GO | A | | |
| Doberdò del Lago | GO | A | | |
| Dolegna del Collio | GO | A | | |
| Duino-Aurisina | TS | A | | |
| Faedis * | UD | A | | Canebola e Valle. |
| Fogliano Redipuglia * | GO | A | | |
| Gemona del Friuli * | UD | A | | |
| Gorizia * | GO | A | | |
| Magnano in Riviera * | UD | A | | |
| Maniago | PN | A | | |
| Monfalcone * | GO | A | | |
| Monrupino | TS | A | Zolla. | |
| Montereale ValCellina | PN | A | | |
| Mossa * | GO | A | | |
| Polcenigo | PN | A | Mezzomonte. | |
| Povoletto * | UD | A | | |
| Ronchi Dei Legionari * | GO | A | | |
| S. Dorligo della Valle * | TS | A | Grozzana e Pesek di Grozzana. | |
| S. Floriano del Collio | GO | A | | |
| S. Lorenzo Isontino * | GO | A | | |
| S. Pietro al Natisone | UD | A | Vernassino e Mezzana. | Costa. |
| Sagrado | GO | A | | |
| Savogna d'Isonzo | GO | A | | |
| Sequals * | PN | A | | |
| Sgonico | TS | A | | |
| Tarcento * | UD | A | Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau. | |
| Tolmezzo | UD | A | | Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso. |
| Torreano | UD | A | | Masarolis, Reant e Tamoris. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trieste * | TS | A | | |
| Vajont | PN | A | | |
| Vivaro | PN | A | | |
| Amaro | UD | B | | |
| Attimis | UD | B | | Porzus, Subit e Cancellier. |
| Bordano | UD | B | | |
| Castelnovo del Friuli | PN | B | | |
| Cavasso Nuovo | PN | B | | |
| Cavazzo Carnico | UD | B | | |
| Enemonzo | UD | B | | Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza. |
| Fanna | PN | B | | |
| Forgaria nel Friuli | UD | B | | Monteprat. |
| Meduno | PN | B | | |
| Nimis * | UD | B | | Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo. |
| Pinzano al Tagliamento * | PN | B | | |
| Prepotto | UD | B | | Castelmonte. |
| Raveo | UD | B | | Raveo. |
| San Leonardo | UD | B | | Iainich. |
| Trasaghis | UD | B | | |
| Travesio | PN | B | | |
| Venzone | UD | B | | |
| Villa Santina | UD | B | | |
| Zuglio | UD | B | | Fielis e Sezza. |
| Ampezzo | UD | C | | |
| Andreis | PN | C | | |
| Arta Terme | UD | C | | |
| Barcis | PN | C | | |
| Cercivento | UD | C | | |
| Chiusaforte | UD | C | | |
| Cimolais | PN | C | | |
| Claut | PN | C | | |
| Clauzetto | PN | C | | |
| Comeglians | UD | C | | |
| Dogna | UD | C | | |
| Drenchia | UD | C | | |
| Erto e Casso | PN | C | | |
| Forni Avoltri | UD | C | | |
| Forni di Sopra | UD | C | | |
| Forni di Sotto | UD | C | | |
| Frisanco | PN | C | | |
| Grimacco | UD | C | | |

| Lauco | UD | C | | |
|---|---|---|---|---|
| Ligosullo | UD | C | | |
| Lusevera | UD | C | | |
| Malborghetto-Valbruna | UD | C | | |
| Moggio Udinese | UD | C | | |
| Montenars | UD | C | | |
| Ovaro | UD | C | | |
| Paluzza | UD | C | | |
| Paularo | UD | C | | |
| Pontebba | UD | C | | |
| Prato Carnico | UD | C | | |
| Preone | UD | C | | |
| Pulfero | UD | C | | |
| Ravascletto | UD | C | | |
| Resia | UD | C | | |
| Resiutta | UD | C | | |
| Rigolato | UD | C | | |
| Sauris | UD | C | | |
| Savogna | UD | C | | |
| Socchieve | UD | C | | |
| Stregna | UD | C | | |
| Sutrio | UD | C | | |
| Taipana | UD | C | | |
| Tarvisio | UD | C | | |
| Tramonti di Sopra | PN | C | | |
| Tramonti di Sotto | PN | C | | |
| Treppo Carnico | UD | C | | |
| Verzegnis | UD | C | | |
| Vito d'Asio | PN | C | | |

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A08
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1021_ALL2

**Mod. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE**

Spazio riservato al protocollo regionale

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**
**(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale Risorse economiche e finanziarie - Servizio Imposte e Tributi
Scala dei Cappuccini, 1
34100 TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art.1 della L.R.1/2004 e successive modifiche e integrazioni

_l_ sottoscritt ____________________ nat_ a ______________ (PR.____)

il ___/___/______ residente a ________________________ (PR ____)

via ________________________ n._______ CAP __________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di titolare / legale rappresentante (1) dell'impresa denominata:

________________________________________

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) della Provincia di ____________________

in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, numero d'iscrizione ____________________

con sede (2) nel Comune di ________________________

Fraz. __________________ (3) (PR___) via ____________________ n. ____ CAP ______

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

## dichiara che l'impresa artigiana di cui è titolare / legale rappresentante (1)

svolge la propria attività nel settore:

(cod. attività ATECOFIN:________________)____________________________(4)(13) ;

contabilità separata: SÌ ☐ (5)

durante il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio |__|__|__|__|(6): (barrare di seguito una sola voce interessata)

☐ ha mantenuto la propria sede nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 20/12/2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani

**Mod. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE**

del Friuli Venezia Giulia) (7) ovvero ha trasferito la propria sede in tali zone avendo diritto ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,25%;

☐ ha mantenuto la propria sede nel territorio regionale (ad esclusione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 20/12/2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)) (7) ovvero ha trasferito la propria sede nel territorio regionale, come sopra indicato, avendo diritto ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,45%;

alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio |__|__|__|__| (6)
ha la sede nel comune di______________________________
fraz.(3) ______________________________(PR)_______e non ha trasferito la sede al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia per l'intero periodo d'imposta |__|__|__|__| (6);

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nel triennio antecedente la fine del periodo d'imposta |__|__|__|__| (6)

(barrare di seguito una sola voce interessata)

☐ non ha beneficiato di aiuti "*de minimis*";

☐ ha beneficiato dei seguenti aiuti "*de minimis*":

| Data<br>Numero (8) | Tipo di agevolazione:<br>Normativa di riferimento<br>Amministrazione concedente (9) | IMPORTO IN EURO |
|---|---|---|
| ___/___/______<br>n. | | |
| ___/___/______<br>n. | | |
| ___/___/______<br>n. | | |
| ___/___/______<br>n. | | |
| ___/___/______<br>n. | | |
| **Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio** | | |

per quanto su premesso, ha titolo ad avvalersi dell'aliquota ridotta dell'IRAP ed ha usufruito di un beneficio così calcolato (10):

**Mod. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE**

| PERIODO D'IMPOSTA |__|__|__|__|(6) | | IMPORTO IN EURO |
|---|---|---|
| Base imponibile IRAP (valore della produzione netta) | | |
| a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25% | | |
| b) | IRAP con aliquota ridotta 3,25% | |
| | IRAP con aliquota ridotta 3,45% | |
| [a)-b)] Agevolazione IRAP | | |
| **Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio**(11) | | |
| Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio (12) | | |

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la tenuta della banca dati di cui all'art. 38 della L.R. 7/2000.

Luogo ________________ Data ____/____/________ Firma per esteso ____________________

**ALLEGA ALLA PRESENTE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DEL DICHIARANTE (nel caso in cui il documento risulti scaduto, il titolare dovrà dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000)**

Il dichiarante chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni possano essere inviate anche al seguente recapito:

Cognome e nome/società/ditta/studio/C.A.T.________________________________________

Via________________________________________________________________

Comune____________________________________________(PR____) C.AP.____________

tel. ____________________fax______________________ e-mail ______________________

**Note:**

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) Indicare la sede di concreto esercizio dell'attività.

(3) L'indicazione è obbligatoria per i soggetti aventi la sede, nel significato di cui alla nota 2, nei comuni o frazioni rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 33/2002 (Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000).

(4) Indicare il codice di attività effettivamente svolta dal contribuente nel periodo d'imposta considerato. Il contribuente deve indicare il codice in base alla classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, utilizzato ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, nonché, nel caso di svolgimento di più attività, deve essere indicata sia l'attività principale che le attività secondarie eventualmente svolte.

**Mod. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE**

Si ricorda che non possono usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto ad essi non è applicabile il regime "de minimis", i contribuenti operanti nei seguenti settori: dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea; (Per un elenco **esemplificativo** delle attività escluse si veda nota 13).

(5) Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione menzionate nella nota 4, il contribuente potrà applicare l'aliquota agevolata limitatamente al valore della produzione netta derivante dall'attività non esclusa tenendo una contabilità separata. In tal caso barrare la casella a fianco della scritta SÌ.

(6) Indicare il periodo d'imposta di riferimento.

(7) Reperibile sul sito internet: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/leggi/leggi.htm.

(8) Indicare gli estremi dell'atto di concessione.

(9) Descrivere il tipo di aiuto **"de minimis"** (Comunitario, Statale, Regionale o di altro tipo) con la normativa di riferimento e l'Amministrazione concedente.

(10) Ai sensi della normativa europea i benefici ricevuti a titolo di "de minimis" non possono eccedere il limite di 100 mila euro nel triennio. **Qualora l'importo dell'agevolazione regionale ai fini IRAP, computato con l'ammontare degli eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio di riferimento, determini il superamento della soglia massima indicata, il beneficiario è tenuto a limitare l'importo dell'agevolazione in oggetto sino alla concorrenza del massimale dei 100 mila euro.**

(11) Riportare l'importo indicato nell'omonima riga della tabella relativa agli aiuti "de minimis".

(12) L'importo da indicare nella riga denominata "Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio" è:

- quello indicato nella riga "Agevolazione IRAP", se nel triennio in questione i benefici usufruiti in regime "de minimis", comprensivi dell'agevolazione IRAP corrente, siano inferiori od uguali a 100.000 €;
- quello derivante dalla differenza fra 100.000 € e l'importo indicato nella riga "**Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio**", qualora il totale degli aiuti sommato all'importo indicato nel rigo "Agevolazione IRAP" superi il limite dei 100.000 €; in tal caso, l'agevolazione può essere usufruita solo fino al raggiungimento del massimale.

(13) Elenco **esemplificativo** delle attività economiche escluse:

- Riferimenti: classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 reperibile sul sito: www.agenziaentrate.it

***L'elenco individua la sezione (ad. es. A) ,la sottosezione (ad es. CA), la divisione (ad es. 01), il gruppo (ad. es. 01.1), la classe (ad es. 01.11) e la categoria (01.11.1)***

***A Agricoltura, caccia e silvicoltura:***

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la divisione)
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la divisione)

***B Pesca, piscicoltura e servizi connessi:***

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la divisione)

***D Attività manifatturiere***

***DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco***

15.11.0 "Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)";
15.12.0 "Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione";
15.13.0 "Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne";
15.20.1 "Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura ecc.";
15.20.2 "Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi";
15.31.0 "Lavorazione e conservazione delle patate"
15.32.0 "Produzione di succhi di frutta e di ortaggi";

A08
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1021_ALL2

## Mod. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

15.33.0 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca";
15.41.1 "Produzione di olio di oliva grezzo" ;
15.41.2 "Produzione di oli grezzi da semi oleosi" ;
15.41.3 "Produzione di oli e grassi animali grezzi"
15.42.1 "Produzione di olio di oliva raffinato";
15.42.2 "Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati";
15.42.3 "Produzione di grassi animali raffinati";
15.43.0 "Produzione di margarina e di grassi commestibili simili";
15.51.1 "Trattamento igienico del latte" ;
15.51.2 "Produzione dei derivati del latte";
15.61.1 "Molitura del frumento";
15.61.2 "Molitura di altri cereali";
15.61.3 "Lavorazione del risone";
15.61.4 "Altre lavorazioni di semi e granaglie";
15.62.0 "Produzione di prodotti amidacei";
15.71.0 "Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali di allevamento";
15.72.0 "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici";
15.83.0 "Produzione di zucchero";
15.86.0 "Lavorazione del tè e del caffè";
15.87 "Produzione di condimenti e spezie" ;
15.92.0 "Produzione di alcool etilico di fermentazione";
15.93.1 "Produzione di vino da tavola e v.q.p.r.d.";
15.93.2 "Produzione di vini speciali";
15.94.0 "Produzione di sidro e di altre bevande fermentate";
15.95.0 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate";
15.97.0 "Produzione di malto";

***DB Industrie tessili e dell'abbigliamento***
17.14.0 "Preparazione e filatura di fibre tipo lino";

***I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni***
60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)
62 Trasporti aerei (tutta la divisione)
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)
63.2 Altre attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A08
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1021_ALL3.DOC

**Allegato alla delibera n. 1021 del 18 maggio 2006.**

**Mod. ABILITAZIONE ON-LINE**

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Risorse
Economiche e Finanziarie
Servizio Imposte e Tributi
Scala dei Cappuccini, 1
34131 TRIESTE
Fax 040-3772860

**Oggetto** richiesta di abilitazione alla compilazione on-line delle dichiarazioni relative alla riduzione dell'aliquota dell'IRAP

Il/la sottoscritto/a:

| Cognome: | Nome: |
|---|---|
| | |

Se diverso da persona fisica, in qualità di legale rappresentante di:

| Denominazione o ragione sociale: |
|---|
| |

Codice fiscale: ____________________

Indirizzo: ____________________

Cap: ________ Comune: ____________________ Provincia: ________ Codice Istat: ________

tel: ____________________fax.: ____________________e-mail: ____________________

- Chiede l'abilitazione alla compilazione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all'art. 1 della L.R. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni
- Dichiara di essere in possesso dell'attestazione di accesso al Servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi).

Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente registrazione viene effettuata.

Data _____/_____/_________ Firma ____________________

Istruzioni per la compilazione

La lettera di richiesta di abilitazione deve:

- essere completata con Cognome e Nome del richiedente
- essere stampata su carta intestata
- essere debitamente firmata
- contenere la data di compilazione
- essere spedita all'indirizzo prestampato
- può essere inviata anche tramite fax al numero 040-3772860

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

P02
06_28_1_DGR_NNN_1367.DOC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2006, n. 1367.

**Approvazione del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2006-2007-2008.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2905 del 16 novembre 2005, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2005-2006-2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 5 maggio 2006, con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano strategico regionale e del Piano triennale regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), e agli effetti che, attraverso il patto di stabilità, si avranno sulle spese del personale dell'Amministrazione regionale;

TENUTO, altresì, conto delle nuove esigenze segnalate dalle Direzioni centrali, dal Consiglio regionale e dagli Enti regionali in merito ai fabbisogni di personale delle singole strutture direzionali;

VISTO il verbale del Comitato di Direzione della seduta del 30 maggio 2006;

DATA informativa alle Organizzazioni sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 29 maggio 2006, prot. n. 11863/PERS/27/OCF, ed effettuato il relativo esame congiunto, concluso in data 12 giugno 2006;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegato Programma triennale 2006-2007-2008 dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale, al fine di garantire un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative e un'ottimale realizzazione dei compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico - amministrativi;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'allegato Programma triennale 2006-2007-2008 dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale.

La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi provvederà a dare esecuzione al programma di cui sopra.

L'attuazione e l'aggiornamento dei singoli piani occupazionali annuali viene demandata al Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

P02
06_28_1_DGR_NNN_1367_ALLDOC

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1367 DD. 15 GIUGNO 2006

*Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi*

# PROGRAMMA TRIENNALE 2006 – 2007 - 2008
# DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI

Indice

# PROGRAMMA TRIENNALE 2006 – 2007 - 2008
# DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI

1. Premessa
2. Il trasferimento di competenze
3. Scenario futuro e selezioni
4. Il ruolo della formazione
5. Lo schema del programma annuale e le verifiche periodiche del programma triennale

Indice delle tavole

Tav. A) – personale regionale al 01.06.2006

Tav. B) - organico 2008 per effetto del programma triennale

## 1. PREMESSA

L'aggiornamento del programma triennale 2005/2007 dei fabbisogni professionali, così come adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2905 del 16 novembre 2005, ha ridefinito in termini di qualità e quantità le risorse umane occorrenti all'apparato regionale nell'arco di tempo considerato per garantire piena operatività agli uffici dell'Ente, tenuto conto delle previsioni normative presenti nel disegno di legge finanziaria per il 2006 e dei probabili effetti del patto di stabilità sulle spese del personale dell'Amministrazione regionale.

La legge 23.12.2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", detta numerose disposizioni in materia di personale e, in particolare, l'articolo 1, comma 198, stabilisce che al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono essere adottate misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, non superino per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. A tal fine devono essere considerate le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, escludendo dal calcolo il costo dei rinnovi contrattuali.

Un tanto premesso ed in conformità a quanto previsto dal patto di stabilità siglato con il Governo, con il presente Programma si provvede a riverificare i contenuti dell'aggiornamento del Programma triennale 2005-2007 e ad apportate le modificazioni necessarie.

In particolare, la necessità di procedere alla copertura delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2005, compatibilmente con i limiti posti alla spesa strutturale dalla Legge finanziaria 2005 e dai conseguenti accordi stipulati con lo Stato, l'esigenza di far fronte alle nuove azioni di sviluppo connesse al raggiungimento degli obiettivi strategici imposto alle Direzioni centrali e agli Enti regionali, nonché le esigenze del Consiglio regionale, hanno condotto alla redazione del presente programma.

Inoltre, stante la necessità di portare a completamento il complesso percorso di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale iniziato con la nuova legislatura, rispetto alle 31 assunzioni di personale dirigente già previste dall'aggiornamento del Programma triennale 2005/2007 dei fabbisogni professionali (di cui 2 già realizzate), si rende necessario procedere ad ulteriori 6 assunzioni ed a emanare un ulteriore bando relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente farmaceutiche.

Il presente Programma è stato fatto proprio dal Comitato di Direzione del 30 maggio 2006.

Personale dell'Amministrazione regionale
alla data del 1° giugno 2006

TAV. A)

| Categorie | Organico | RUOLO UNICO | A contratto giornalistico | Ruolo esaurimento | Dirigenti d'azienda ex art. 3 L.R. 22/72 | TOTALE | Personale flessibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dirigente* | **189** | **112** | **4** | | **7** | | **19** |
| *D* | **2226** | **2024** | **8** | **14** | | | **82** |
| *C* | **963** | **806** | **6** | **11** | | | **51** |
| *B* | **113** | **78** | | **1** | | | **20** |
| *A* | **116** | **102** | | **9** | | | **11** |
| **Totale** | **3607** | **3122** | **18** | **35** | **7** | **3182** | **183*** |

* di cui 67 unità fornite dall'agenzia di somministrazione di lavoro Obiettivo Lavoro (31 in cat. D, 14 in cat. C, 12 in cat. B e 11 in cat. A) e 56 unità di personale a supporto degli organi politici

## 2. IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE

### Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative –SAASD della provincia di Pordenone:

L'articolo 14, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, ha previsto che i progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative –SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all'articolo 3 della succitata legge regionale, possano essere trasferiti all'ERSA, previa definizione di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAAD può essere inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale; le unità interessate al suddetto passaggio sono complessivamente 6.

**Tempistica:** ***sono in corso di definizione le procedure relative al trasferimento del suddetto personale, che si concluderanno nel mese di settembre 2006.***

**Trasporti:**

E' previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con Decreto legislativo 111/2004 il trasferimento alla Regione di 2 unità di personale delle Sezioni demanio delle Capitanerie di porto.

Tempistiche: *le norme di attuazione prevedono che le procedure per l'individuazione del personale siano attivate entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del Decreto legislativo (fissata nel giorno successivo alla data di entrata in vigore delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello statuto); tenuto conto delle tempistiche correlate alle fasi procedurali ancora da attuare, si ritiene che, ragionevolmente, il trasferimento possa avvenire nel corso del biennio 2006-2007.*

**Viabilità:**

E' previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con Decreto legislativo 111/2004, il trasferimento di 160 unità di personale (158 non dirigenti e due dirigenti); alla luce della formulazione del comma 2 dell'articolo 7 di dette norme, così come da ultimo approvate, il personale potrebbe essere collocato anche presso strutture diverse dalla Regione, presso la quale, viceversa, il personale stesso sarebbe comunque trasferito qualora non si provvedesse, entro il termine fissato dal medesimo comma 2, all'adozione della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità.

Tempistiche: *le norme di attuazione prevedono che le procedure per l'individuazione del personale da trasferire siano attivate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità (da adottarsi entro il 31 dicembre 2005) ovvero (qualora detta legge non sia adottata entro tale termine) entro il 15 gennaio 2006. Peraltro, detti termini, alla luce della mancata adozione delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello Statuto e, conseguentemente, del fatto che il Decreto legislativo 111/2004 non ha ancora efficacia, non possono che considerarsi meramente ordinatori. Si ritiene, pertanto, che le scelte in ordine a detto personale, nonché il relativo trasferimento possa realizzarsi nel corso del biennio 2006-2007.*

**Motorizzazione**

E' previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con Decreto legislativo 111/2004, il trasferimento del personale in servizio presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile; detto personale potrebbe essere collocato anche presso strutture diverse dalla Regione; alla luce dei dati a suo tempo acquisiti tramite la Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, risulterebbero interessati al trasferimento (fatti salvi possibili trasferimenti o cessazioni nel contempo verificatisi):

Ufficio di Trieste: 54 unità

Ufficio di Udine: 55 unità

Ufficio di Gorizia: 26 unità

Ufficio di Pordenone: 26 unità Tot. N. 161 unità.

Tempistiche: *le norme di attuazione prevedono che il personale sia trasferito dalla data di decorrenza dell'efficacia del Decreto legislativo (fissata nel giorno successivo alla data di entrata in vigore delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello Statuto); si ritiene, pertanto, che il trasferimento potrebbe attuarsi nel corso del biennio 2006-2007.*

**Enti Locali**

Con deliberazione n. 2372 del 23 settembre 2005 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 15/2001, il Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane per l'anno 2005. Detta deliberazione ha, tra l'altro, previsto il trasferimento di 15 unità di dipendenti regionale, appartenenti alla categoria D.

Peraltro, il trasferimento di detto personale agli enti locali richiede un apposita disciplina contrattuale e, nelle more di un tanto, agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti spetteranno risorse finanziarie aggiuntive in misura corrispondente al valore delle unità di personale regionale addette al loro espletamento.

Parimenti, nel 2006 è previsto il completamento del percorso di devoluzione alle Province con il trasferimento di personale alle Province stesse, secondo le modalità che saranno previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione – Enti locali.

## 3. SCENARIO FUTURO E SELEZIONI

A seguito delle indicazioni fornite da tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio Regionale, nonché degli Enti regionali, la Giunta regionale conferma l'intenzione di procedere all'attivazione delle seguenti posizioni, nell'arco di tempo considerato:

- n. 36 unità nella categoria dirigenziale;
- n. 26 unità di personale nella categoria D, di vario profilo;
- n. 38 unità nella categoria C, di vario profilo;
- n. 10 unità nella categoria B, di vario profilo;
- n. 10 unità nella categoria A;
- reperimento di una unità con contratto di dirigente d'azienda industriale ai sensi dell'articolo 3 della LR 22/72;
- reperimento di quattro unità con contratto di lavoro giornalistico di categoria C, con le modalità previste dall'articolo 42 della LR 53/1981, di cui due per l'Ufficio stampa della Presidenza della Regione per la produzione di servizi in lingua slovena e in lingua tedesca, e due per l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio regionale.

Al fine delle acquisizioni di personale di cui sopra, si provvederà anche mediante la riammissione in servizio di 2 unità.

Per la copertura delle assenze con diritto alla conservazione del posto e del part-time, anche nel periodo considerato, si farà ricorso al lavoro a tempo determinato, ovvero alla somministrazione di lavoro a tempo determinato entro i limiti di bilancio. Per far fronte – invece - ad esigenze di carattere tecnico produttive, per la realizzazione di progetti obiettivo e la temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in Regione si farà ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato e/o a forme di lavoro flessibile (somministrazione di lavoro a t.d., ecc.), entro i limiti posti in sede contrattuale o entro i limiti di legge.

**TAV. B) - ORGANICO 2008 PER EFFETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE**

| Categorie | Organico | personale a tempo ind.to al 01. 06. 2006 | nuovi accessi | Trasferi-mento di funzioni | progressioni verticali ** | pensionamenti e uscite stimate | personale a tempo ind.to stimato al 31.12.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dirigente* | 189 | 116 | 36 | | | -24 | |
| *D* | 2226 | 2046 | 26 | 3 | 8 | -169 | |
| *C* | 963 | 823 | 38 | 3 | 6 | -42 | |
| *B* | 113 | 79 | 10 | | 23 | -9 | |
| *A* | 116 | 111 | 10 | | | -5 | |
| Totale | 3607 | 3175 | 120 | 6* | 37 | -249 | 3052*** |

Nota: tra il personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale vanno altresì considerati 7 dirigenti d'azienda ex articolo 3 della L.R. 22/1972, che, peraltro, non occupano posti in organico. Nel corso del periodo considerato è previsto il reperimento di una ulteriore unità con contratto di dirigente d'azienda

* 6 unità in servizio presso il SAASD della Provincia di Pordenone

**le progressioni verticali si riferiscono ai posti attualmente quantificabili per l'anno 2006. Detta previsione è da considerarsi indicativa e potrà essere rivista prima dell'avvio delle relative procedure alla luce di eventuali determinazioni contrattuali.

*** il dato numerico esposto potrà altresì variare in conseguenza della concreta attuazione dei processi di mobilità legati alla devoluzione di competenze da e verso altri enti di cui al punto 2

## 4. IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

Come indicato dal programma delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale per il triennio 2005-2007 approvato dalla Giunta regionale, la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha voluto perseguire la valorizzazione delle risorse umane, attuando un nuovo modo di concepire e gestire la formazione rivolta ai dipendenti mediante la predisposizione di un catalogo formativo studiato per competenze e l'utilizzo di un nuovo sistema informatizzato di gestione della formazione integrato nella nuova Intranet.

In particolare nel periodo ottobre 2005 – aprile 2006 sono stati realizzati 177 corsi, con la seguente distribuzione:

| AREA | TOT. | CORSO | NUMERO EDIZIONI | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| FORMAZIONE SU BANDO FSE | 74 | f. specialistica | 45 | |
| | | f. trasversale | 29 | |
| ALTRA FORMAZIONE ORGANIZZATA | 25 | corsi di informatica per personale minorato della vista | 2 | |
| | | corsi di pronto soccorso (ex. D.M. 388/03) | 10 | |
| | | corsi per Ufficiali di Polizia Giudiziaria | 4 | |
| | | corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno | 2 | |
| | | corsi nelle lingue minoritarie | 7 | |
| FORMAZIONE EROGATA CON DOCENTI INTERNI | 75 | corsi di tecnica legislativa | 3 | |
| | | corsi di informatica tradizionali (in aula) | 72 | |
| FORMAZIONE ON-LINE | 3 | corso di inglese on-line ENGLISHTOWN (fuori orario di servizio) | 2 | 32 licenze attivate |
| | | corsi informatica on-line ECDL | 1 | 33 licenze attivate |
| totale | 177 | | 177 | |

La conseguente gravosa e complessa attività gestionale è stata agevolata dal nuovo sistema informatizzato di gestione della formazione che ha permesso al dipendente di consultare l'intero catalogo dell'offerta formativa, iscriversi ai corsi, siano questi in modalità tradizionale o in modalità e-learning, e ricevere, sempre on-line, l'autorizzazione dai rispettivi dirigenti. Nel prossimo futuro sarà cura della struttura stabile dedicata alla formazione continuare ad implementare le funzionalità dalla piattaforma al fine di fornire ulteriori strumenti interattivi di condivisione del sapere correlati alla formazione.

Va evidenziato che alcuni dei corsi sopraindicati erano finalizzati a soddisfare delle esigenze manifestate da singole Direzioni centrali e quindi si può dire che questa nuova visione non ha soppiantato le precedenti linee di attuazione della formazione e anche in futuro verranno comunque realizzate le iniziative richieste dalle specifiche Direzioni e non presenti attualmente nel catalogo.

Per l'erogazione dei percorsi didattici sopra citati oltre alla tradizionale metodologia della lezioni d'aula è stata introdotta anche una nuova modalità di erogazione didattica, che ad oggi rappresenta l'avanguardia nel vasto mondo della formazione, l' e-learning o "formazione a distanza", che andrà ulteriormente sviluppata.

Attualmente la struttura stabile dedicata alla formazione sta predisponendo, sulla base del fabbisogno rilevato, il calendario delle iniziative formative per il periodo settembre – dicembre 2006, che indicativamente dovrebbe prevedere la realizzazione di circa 90 corsi.

Si prevede la conferma dell'attuale catalogo dell'offerta formativa; a partire dal secondo semestre del corrente anno, verrà verificata la progettazione degli attuali percorsi formativi mediante aggiornamento del piano della formazione in relazione alle nuove esigenze.
Per quanto riguarda infine la già avviata attività di formazione finalizzata allo sviluppo del management, oltre a completare i percorsi formativi rivolti alla dirigenza, verranno anche attivati ulteriori specifici percorsi destinati al personale cui sia stato attribuito l'incarico di P.O. e dei percorsi formativi rivolti ai nuovi dirigenti di prossima nomina.

## 5. LO SCHEMA DEL PROGRAMMA ANNUALE E LE VERIFICHE PERIODICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Il programma triennale si articola in piani occupazionali di attuazione con la specificazione delle relative priorità.

Il Piano Occupazionale Annuale analizza nel dettaglio quanto impostato dal programma triennale definendo le attività annuali ed aggiornando lo stesso programma alla luce delle mutate priorità programmatiche che comportano un necessario adeguamento nell'ambito dell'acquisizione delle risorse umane, nonché dei mutamenti legislativi riguardanti il pubblico impiego.

Ogni anno, pertanto, sono previste verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative e sull'aggiornamento dei fabbisogni professionali rispetto a nuove esigenze dell'Amministrazione regionale. Potranno, inoltre, essere apportati adeguamenti alle previsioni del programma ove dovesse apparire necessaria (causa turn-over, nuove esigenze organizzative, ecc.) una tempestiva copertura di posizioni vacanti non prevedibili all'atto della programmazione triennale e della pianificazione annua, tenuto altresì conto che le graduatorie dei concorsi pubblici espletati e da espletare per la categoria non dirigenziale hanno validità di tre anni dalla data di pubblicazione e per la categoria dirigenziale conservano validità per due anni.

A tal proposito il Piano occupazionale 2006 ha previsto, anche in correlazione alla stipula dell'accordo con il Governo previsto entro il 31 marzo 2006, la possibilità di riverificare i contenuti del Piano medesimo.

Viene dato pertanto mandato al Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, sentito il Comitato di Direzione, di approvare l'aggiornamento del Piano occupazionale annuale 2006, in quanto specificazione del programma triennale dei fabbisogni professionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A06
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1399.

**Costituzione autorità ambientale del FVG per la programmazione comunitaria 2007-2013. Rettifica della D.G.R. 1278/2006.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1278 del 9 giugno 2006, avente ad oggetto "Costituzione dell'Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione comunitaria 2007-2013";

VISTO il punto 10. della predetta deliberazione n. 1278 del 9 giugno 2006, con cui venivano revocate le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 1954 del 5 giugno 1998, n. 2827 del 17 settembre 1999 e 1390 del 7 maggio 2002;

CONSIDERATO che le deliberazioni di Giunta regionale n. 1954 del 5 giugno 1998 e 1390 del 7 maggio 2002 contenevano disposizioni esclusivamente destinate all'Autorità ambientale, mentre la deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 17 settembre 1999 trattava contenuti di portata più vasta, riguardanti non solo l'Autorità ambientale ma anche, più in generale, la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ed i relativi indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione;

CONSIDERATO che le disposizioni relative all'Autorità ambientale della summenzionata deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 17 settembre 1999 sono riassunti al punto 1., comma VIII della deliberazione medesima;

CONSIDERATO che il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 non si è ancora concluso;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una rettifica del punto 10 della deliberazione di Giunta regionale n. 1278 del 9 giugno 2006, in modo da mantenere salvaguardati i contenuti della deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 17 settembre 1999 riguardanti il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e revocare viceversa solo quelli riguardanti l'Autorità ambientale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici e alla protezione civile, all'unanimità,

DELIBERA

1. Il punto 10. della deliberazione di Giunta regionale n. 1278 del 9 giugno 2006 è così sostituito:

"10. Sono revocate le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 1954/1998 e n. 1390/2002. Sono altresì revocate le disposizioni di cui al punto 1., comma VIII del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 17 settembre 1999.".

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

B03
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1411.

**L.R. 19/2000, art. 6, comma 2, lettere a), b), e c). Riparto fondo cooperazione tra azioni dirette, promosse e sostenute.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 avente ad oggetto "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale"

VISTO in particolare l'art. 6, comma 2, della citata legge che prevede tre diverse tipologie di azioni:

- lettera a): Azioni dirette – avviate dalla Regione su propria iniziativa;
- lettera b): Azioni promosse – dalla Regione d'intesa con altri organismi qualificati nell'ambito dei Tavoli di concertazione e programmazione;
- lettera c): Azioni sostenute – interventi contributivi a soggetti diversi;

VISTO il Piano Operativo Regionale (P.O.R.), di cui alla delibera della Giunta regionale n. 800 del 13.4.2006, che prevede che la Giunta regionale disponga con apposita deliberazione le modalità della ripartizione dei fondi stanziati dalla legge in oggetto tra le tipologie di azioni su indicate;

VISTO il Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2004 – 2006, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1867 del 16.7.2004;

VISTO il Documento di aggiornamento del citato Programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 1247 del 30.5.2005;

RICORDATO che, in conformità delle indicazioni del Programma di cui sopra, è stato emanato apposito Bando per la presentazione di progetti di cooperazione ai sensi dell'art. 6, lettera c) della legge in oggetto;

ATTESO che il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale ha espresso, nella seduta del 19 giugno 2006, parere favorevole al finanziamento di 38 istanze contributive (Azioni sostenute) per un totale di euro 1.039.645,00 esprimendo, altresì, l'auspicio di finanziare ulteriori iniziative progettuali, sulla base di specifici criteri indicati dal Comitato stesso, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi non utilizzati nell'ambito delle Azioni dirette e promosse;

RITENUTO di fare proprie le indicazioni espresse dal predetto Comitato ai fini della programmazione complessiva delle risorse a bilancio;

VISTO il capitolo 726 del bilancio di previsione per l'anno 2006, il quale ha una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, per il complesso delle Azioni di cui all'art. 6 della LR 19/2000;

RITENUTO di riservare, nell'ambito di tale fondo, fino ad un massimo di euro 1.040.000,00 per le Azioni sostenute (Bando 2006) e di riservare i rimanenti euro 460.000,00 per le Azioni dirette e per quelle promosse, di cui alle lettere a) e b) del citato art. 6;

CONSIDERATA pertanto la necessità di ripartire la disponibilità del capitolo 726 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo) tra le predette Azioni;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le considerazioni indicate nelle premesse, la disponibilità del capitolo 726 del bilancio di previsione per l'anno 2006 di euro 1.500.00,00 è ripartita come segue:

- Art. 6, lettere a) e b) (Azioni dirette e Azioni promosse): quota riservata euro 460.000,00;
- Art. 6 lett. c) (Azioni sostenute): quota riservata euro 1.040.000,00.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

L02
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1419.

**Avviso per la presentazione di progetti di alta formazione in apprendistato.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 2 della legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196 che prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza;

VISTO Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003;

VISTO l'art. 50 del sopra citato decreto legislativo recante "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", che estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto;

VISTO l'articolo 61 della legge regionale 9 agosto 2005, 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"che prevede la stipula di un Accordo tra Regione, Università, Istituzioni Formative e Parti Sociali per la definizione dei profili formativi e della durata del contratto di apprendistato per i percorsi di alta formazione;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'articolo 50 del D.Lgs. 276/2003 sottoscritto il 7/12/2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia all'interno del quale la Regione si è impegnata ad attivare, attraverso procedure aperte di selezione dei progetti, una prima sperimentazione dei percorsi di cui all' articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 61 della L.R. n. 18/2005, mentre il citato Ministero si è impegnato a garantire le risorse necessarie per la realizzazione della sperimentazione stessa;

PRESO ATTO che la sperimentazione finanziata dal Programma Operativo Nazionale, " Azioni di sistema" nell'ambito dell'Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo 2000/2006 gestito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pone come condizione alla Regione aderente l'accordo con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, con le università e le altre istituzioni formative in merito agli aspetti formativi ed alla durata del contratto di alto apprendistato;

TENUTO CONTO che tale sperimentazione, richiede, proprio in virtù del carattere innovativo dell'istituto, la massima flessibilità operativa al fine di una graduale messa a regime del sistema e che pertanto è propedeutica alla regolamentazione di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 18/2005;

VISTO l' Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, Università, Istituzioni formative e Parti Sociali relativamente ad una prima sperimentazione dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 61 della L.R. n. 18/2005;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 430/III/2005 del 21 dicembre 2005

con il quale è stata impegnata a favore della Regione Friuli Venezia Giulia la somma di 750.000,00 Euro finalizzata alla realizzazione di una prima sperimentazione dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 276/2003;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi finalizzati ad una prima sperimentazione in Friuli Venezia Giulia dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 61 della L.R. n. 18/2005 (Avviso per la presentazione di progetti di alta formazione in apprendistato);

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

1) E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi finalizzati ad una prima sperimentazione in Friuli Venezia Giulia dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 61 della L.R. n. 18/2005 (Avviso per la presentazione di progetti di alta formazione in apprendistato);

2) il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

L02
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1419_ALL

Unione Europea

Fondo Sociale Europeo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL

*REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA*
*DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA*

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE OB.3
ASSE C, MISURA C1, AZIONE 6 "Apprendistato e contratto d'inserimento"

# AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO

In attuazione del Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adotta il presente Avviso in coerenza e attuazione:

- del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- del Regolamento CE n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Regolamento CE n. 1159/2000 del 31 maggio 2000 recante disposizioni in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali;
- del Regolamento CE n. 438/2001, modificato dal Regolamento CE n.2355/2002 e del Regolamento CE n. 448/2004, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali, le rettifiche finanziarie e le spese ammissibili;
- del Fondo Sociale Europeo (FSE) – QCS Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006, Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2079 del 21 settembre 2000, riprogrammato per il periodo 2004-2006 con Decisione n. C(2004) 2913 H-1075 del 20 luglio 2004;
- del Complemento di Programmazione del predetto PON, modificato dal Comitato di Sorveglianza del 4.febbraio 2004, Misura C1 l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento" interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative;
- della Delibera del CIPE n. 94 del 4 agosto 2000 che cofinanzia a livello nazionale i Programmi Operativi del QCS 2000/2006 dell'Obiettivo 3 – FSE a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1997 n. 183;
- dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, con cui il Parlamento ha delegato il Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza;
- del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed in particolare dell'art. 50 recante "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", che estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle

Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto;
- della L.R. 9 agosto 2005 n. 18, art. 61, comma 1, lettera C) "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" che prevede la stipula di un accordo tra Regione, Università, Istituzioni Formative e Parti Sociali per la definizione dei profili formativi e della durata del contratto di apprendistato per i percorsi di alta formazione;
- delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14 ottobre 2004 e n. 02 del 25 gennaio 2006 che chiariscono i margini operativi della nuova tipologia di apprendistato;
- del Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- del Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'articolo 50 del D.Lgs. 276/2003 sottoscritto il 7/12/05 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- dell'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, Università, Istituzioni formative e Parti Sociali relativamente ad una prima sperimentazione dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 61 della L.R. n. 18/05 .

## Art. 1 Finalità

Il presente Avviso intende sostenere la realizzazione di una prima sperimentazione del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma di laurea, ovvero l'acquisizione di almeno 60 crediti universitari finalizzati al suo ottenimento, o di un master universitario, o di un diploma IFTS, così come definito dall'Accordo tra la Regione, le parti sociali e le istituzioni formative sottoscritto in data 5 aprile 2006 (di seguito definito Accordo).

## Art. 2 Oggetto

Il presente Avviso ha per oggetto la presentazione di progetti/percorsi finalizzati all'acquisizione di un diploma di laurea, ovvero all'acquisizione di almeno 60 crediti universitari finalizzati al suo ottenimento, o di un master universitario, o di un diploma IFTS nell'ambito del contratto di apprendistato così come definito dall'articolo 50 D. Lgs. n. 276/2003, dall'articolo 61 della L.R. n. 18/2005 e dal citato Accordo.

## Art. 3 Beneficiari

Giovani assunti come apprendisti, in età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso ai vari percorsi sperimentali promossi dal presente Avviso. Le proposte progettuali possono riferirsi anche a giovani non ancora assunti come apprendisti, ma per i quali è prevista l'assunzione prima dell'avvio delle attività formative (il contratto di apprendistato deve essere stipulato in data antecedente l'avvio delle attività formative).

Imprese aventi sede legale o operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, singole o associate anche in forma cooperativa, ivi compresi anche gli studi professionali e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, che assumono apprendisti ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 276/2003. I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti relativi alla capacità formativa dell'azienda così come individuati dall'articolo 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 415 del 26 novembre 2005 e pubblicato sul BUR del 14 dicembre 2005, e successive modificazioni (di seguito definito Regolamento).

## Art. 4 Soggetti ammessi a presentare progetti

I progetti relativi ai Master di 1° e 2° livello e ai Diplomi di laurea ovvero, all'acquisizione dei crediti universitari finalizzati al loro ottenimento, devono necessariamente essere presentati da una Università ubicata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che può eventualmente associarsi, sotto forma di Associazione Temporanea, con un organismo di formazione professionale facente parte di una Associazione temporanea accreditata dalla Regione nell'ambito della formazione per gli apprendisti. Qualora si presentino in forma associata, il soggetto capofila del progetto deve essere l'istituzione formativa abilitata al rilascio del titolo di studio o delle certificazioni.

Relativamente ai percorsi IFTS possono presentare progetti i soggetti individuati dalla Regione come responsabili dei Poli Formativi di Istruzione e Formazione Superiore. I Poli formativi individuati sono i seguenti:
Economia del mare: Enaip FVG (capofila AT);
Industria meccanica : ITI Malignani (capofila AT);
Industria del legno e del mobile: Consorzio Friuli Formazione (capofila AT);
ICT: IT Kennedy (capofila AT).

## Art. 5 Ammontare del contributo finanziario

Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile un ammontare complessivo di 750.000,00 Euro a valere sul Programma Operativo nazionale FSE, OB.3, Asse C, Misura C1, Azione 6 "Apprendistato e contratto d'inserimento"
.

## Art. 6 Tipologia di azioni finanziabili

I percorsi formativi sperimentali oggetto del presente Avviso sono quelli elencati di seguito:
- *Formazione professionalizzante post-laurea*: master 1° e 2° livello;
- *Formazione superiore post-diploma*: percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- *Diploma di laurea oppure acquisizione di almeno 60 crediti universitari finalizzati al suo ottenimento.*

## Art. 7 Requisiti dei progetti

Per ciascuna tipologia formativa potranno essere previsti i seguenti tipi di offerta:

a) percorsi progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti che intendono frequentare un percorso di laurea o di master universitario;
b) percorsi di laurea o di master universitario già presenti nell'offerta formativa, adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. Il progetto deve riguardare la strutturazione di un percorso personalizzato per gli apprendisti inseriti;
c) percorsi IFTS già presenti nell'offerta formativa del Polo, adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. Il progetto deve riguardare la strutturazione di un percorso personalizzato per gli apprendisti inseriti.

Nel caso di progetti ad hoc (percorso di laurea o master universitario) il numero di allievi minimo, per ciascun corso, deve essere pari a 8 unità.

I percorsi sperimentali promossi dal presente Avviso sono caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta. A tal fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, rappresentativi del sistema universitario/formativo e delle imprese, cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse.

I soggetti proponenti devono garantire l'adozione di misure adeguate finalizzate a favorire l'accesso ai percorsi di una quota significativa di giovani apprendiste nel rispetto della parità di genere.

Il percorso per il conseguimento dei titoli di Master universitario di 1° o 2° livello e di Diploma di Laurea devono prevedere un'attività formativa presso l'Ateneo di durata compresa tra le 300 e le 400 ore annue.

Il percorso per il conseguimento del titolo di IFTS deve prevedere un'attività formativa presso un Polo formativo IFTS, di durata compresa tra le 300 e le 400 ore.

La durata e le modalità dell'attività formativa realizzata in impresa dall'apprendista viene definita in fase di progettazione.

I progetti devono prevedere la definizione di intese (da allegarsi al progetto stesso), sottoscritte dai legali rappresentanti, tra le istituzioni formative e le imprese coinvolte, riguardanti:

- le modalità di svolgimento del percorso e il sistema di certificazione dei crediti intermedi e del diploma finale;
- la durata del contratto di apprendistato, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50/2004 e n. 2/2006 con riferimento alla valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che saranno conseguite al termine della formazione in apprendistato.

I progetti devono prevedere in allegato una specifica dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa coinvolta nella sperimentazione o di un suo delegato, relativa all'impegno dello stesso ad informare, all'atto dell'avvio del rapporto di lavoro, la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della L.R. 18/2005, relativamente alla stipula e ai contenuti del contratto stesso. (Tale nota informativa dovrà essere indirizzata al Servizio Lavoro della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via S. Francesco 37, 34133 Trieste, presso la quale ha sede la citata Commissione).

Il soggetto proponente è tenuto a descrivere in modo dettagliato le modalità e gli strumenti di identificazione delle competenze attese e delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista, delle valutazioni in itinere e della valutazione delle competenze in uscita dal percorso formativo, in coerenza con quanto previsto dal Piano Formativo Individuale.

I percorsi formativi devono essere concordati, con riferimento ad ogni singola annualità, tra impresa e istituzione formativa con l'ausilio del tutore aziendale e del tutore formativo/accademico al fine di assicurare una reale integrazione fra i due percorsi di formazione, quello in azienda e quello esterno. Per la definizione dell'intero percorso, formale e non formale, interno ed esterno all'azienda deve essere adottato il Piano Formativo Individuale descritto nell'Allegato B del Regolamento, ovvero sperimentare un nuovo modello purché nel rispetto dei contenuti sotto riportati:

- Tipologia di azione cui si intende accedere (Master, IFTS, Laurea, ecc.)

- Titolo di studio da conseguire
- Dati dell'apprendista e dell'azienda di appartenenza
- Profilo formativo di riferimento
- Tipologia e durata del contratto di apprendistato
- Esiti dell'attività di bilanciamento delle competenze
- Percorso di formazione formale (obiettivi e contenuti del percorso formativo, competenze e capacità da acquisire, modalità di erogazione della formazione, modalità e strumenti di verifica) con indicazione del soggetto formativo extra aziendale
- Percorso di formazione non formale (obiettivi e contenuti del percorso formativo sul lavoro, competenze e capacità da acquisire, modalità di erogazione della formazione, modalità e strumenti di verifica) con indicazione del soggetto formativo aziendale
- Sequenza logico-temporale delle unità formative individuate e articolazione del percorso formativo formale e non formale (modalità e tempi per l'integrazione della formazione non formale con la formazione formale)
- Dati del tutore aziendale con l'indicazione della qualifica, delle competenze e delle esperienze possedute
- Dati del tutore formativo/accademico con l'indicazione della qualifica, delle competenze e delle esperienze possedute
- Verifica degli esiti della formazione formale e non formale e crediti formativi conseguibili dall'apprendista in relazione alle attività formative svolte e alle competenze acquisite
- Modalità specifiche di collaborazione tra tutore formativo/accademico e tutore aziendale per l'intero processo di formazione dell'apprendista

Il Piano Formativo Individuale deve essere uno strumento che valorizza il processo di sviluppo professionale dell'apprendista e il rapporto di sinergia tra i diversi ambiti di apprendimento, esterno ed interno all'azienda. Il Piano Formativo Individuale presuppone unità formative ad hoc combinabili tra formazione formale e formazione non formale (sul lavoro). In relazione al singolo percorso si richiede di evidenziare la coerenza tra contenuti, metodologie e modalità di acquisizione delle competenze.

## Art. 8 Costi ammissibili e parametri di costo

Nell'ambito dei percorsi sperimentali sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) percorsi progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti che intendono frequentare un percorso di laurea o di master universitario.

I percorsi progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti devono far riferimento al parametro ora/corso stabilito nella misura massima di **170,00 Euro** relativo alla formazione formale, al netto dell'eventuale autofinanziamento pubblico e privato. Ciascun preventivo di spesa deve essere evidenziato nel formulario in forma aggregata con l'imputazione del costo complessivo. In fase di rendicontazione i costi effettivamente sostenuti devono essere ripartiti nell'ambito delle seguenti voci di spesa:

- B1.2 – Progettazione esecutiva (massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto)
- B1.3 – Trasferte personale dipendente (limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico e FAD)
- B1.4 – Pubblicizzazione e promozione
- B1.5 – Selezione e orientamento partecipanti
- B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD
- B2.1 – Docenza

- B2.2 – Tutoring (**tutore formativo**: relativamente alle attività di tutoring e di raccordo pedagogico con le attività formative svolte in azienda ai fini del loro riconoscimento, fino ad un massimo di 100 ore di impegno annuo con riconoscimento del costo orario derivante da busta paga - articolo 26 Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con DPReg n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni)
- B2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
- B2.10 – Trasferte personale dipendente, docente e non docente (limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissioni d'esame)
- B2.11 – Assicurazioni
- B2.12 – Esami finali
- B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
- B2.14 – Materiale didattico e di consumo
- B2.15 – Altre spese (relativamente a: fideiussione bancaria o assicurativa; spese costituzione ATI; spese certificazione rendiconto; trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 km dalla sede di svolgimento principale del progetto; consulenza finanziaria)
- B4.1 – Direzione (numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.2 – Coordinamento (numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.3 – Trasferte personale dipendente (limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento)
- C.2 – Segreteria/amministrazione (numero massimo di ore di impegno pari al doppio dell'attività formativa in senso stretto)
- C.3 – Servizi ausiliari (numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa)
- C.4 – Trasferte personale dipendente (limitatamente alle funzioni di segreteria, amministrazione e servizi ausiliari in senso stretto)
- C.5 – Illuminazione, forza motrice, acqua
- C.6 – Riscaldamento e condizionamento
- C.7 – Telefono
- C.8 – Spese postali
- C.9 – Assicurazioni
- C.10 – Cancelleria e stampati.

Nel parametro ora/corso stabilito nella misura massima di **170,00 Euro** sono ricomprese anche le spese di formazione dei tutori aziendali.

Nel parametro di costo non è ricompreso il costo dell'attività aggiuntiva svolta dal **tutore aziendale** (attività pedagogica svolta nei confronti dell'apprendista e attività di raccordo con il tutore formativo); tale costo può essere rendicontato fino ad un massimo di 200 ore di impegno annuo con riconoscimento del costo orario derivante da busta paga (articolo 26 Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con DPReg n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni).

Il decremento degli allievi durante la realizzazione del progetto formativo determina una automatica rideterminazione del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, secondo il seguente schema:

- sotto gli 8 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
- sotto i 5 allievi: diminuzione del 30% del costo ora/corso approvato.

<u>b) percorsi di laurea o di master universitario già presenti nell'offerta formativa, adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. Il progetto riguarda la strutturazione di un percorso personalizzato per gli apprendisti inseriti.</u>

Ciascun preventivo di spesa deve essere evidenziato nel formulario in forma aggregata con l'imputazione del costo complessivo. In fase di rendicontazione i costi effettivamente sostenuti devono essere ripartiti nell'ambito delle seguenti voci di spesa:

- B2.1 – Docenza (relativamente alla sola formazione dei tutor aziendali fino ad un massimo di 1.000,00 Euro)
- B2.2 – Tutoring (**tutore formativo**: relativamente alle attività di tutoring e di raccordo pedagogico con le attività formative svolte in azienda ai fini del loro riconoscimento, fino ad un massimo di 100 ore di impegno annuo con riconoscimento del costo orario derivante da busta paga - articolo 26 Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni -; **tutore aziendale**: relativamente al costo dell'attività pedagogica aggiuntiva svolta nei confronti dell'apprendista e dell'attività di raccordo con il tutore formativo, fino ad un massimo di 200 ore di impegno annuo con riconoscimento del costo orario derivante da busta paga - articolo 26 Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni)
- B2.15 – Altre spese (relativamente a: il costo di iscrizione previsto per i percorsi di master e di laurea; fideiussione bancaria o assicurativa; spese certificazione rendiconto).
- C.2 – Segreteria/ Amministrazione (fino ad un massimo di 150 ore annue).

In tutti i casi, il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto non può superare i 10.000,00 Euro con esclusione delle spese relative alla voce B2.2.

Il costo di iscrizione ai percorsi di master e di laurea è riconoscibile al raggiungimento di una frequenza da parte dell'apprendista non inferiore al **70%** della durata del percorso formativo esterno all'azienda. Nel caso di frequenza inferiore a quella prevista il costo di iscrizione sarà ridotto in proporzione all'effettiva attività formativa frequentata dall'apprendista.

c) percorsi IFTS già presenti nell'offerta formativa dei Poli, adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. Il progetto riguarda la strutturazione di un percorso personalizzato per gli apprendisti inseriti.

I percorsi personalizzati IFTS sono finanziati non in riferimento all'attività formativa già approvata e finanziata, ma all'azione di tutoraggio pedagogico (bilancio delle competenze, tenuta registri, assistenza pedagogica, ecc.) per un massimo del 40% della durata totale dell'intervento personalizzato (formale). Il parametro orario di riferimento per l'attività di tutoraggio è individuato in **18,00 Euro**.

Il costo dell'attività pedagogica aggiuntiva svolta dal **tutore aziendale** nei confronti dell'apprendista e dell'attività di raccordo con il tutore formativo, può essere rendicontata fino ad un massimo di 200 ore di impegno annuo con riconoscimento del costo orario derivante da busta paga (articolo 26 Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni).

### Art. 9 Flussi finanziari

Anticipazione pari all'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto. Relativamente ai progetti personalizzati IFTS il pagamento avviene presentazione del rendiconto. Nel caso di progetti relativi a diplomi di laurea il rendiconto va presentato con cadenza annuale e comunque relativamente all'annualità 2007/08 entro il 30 agosto 2008.

## Art. 10 Adempimenti del tutore aziendale e del tutore formativo/accademico

Ciascun progetto deve prevedere al suo interno la formazione dei tutori aziendali coinvolti nella sperimentazione. Tale azione formativa, della durata minima di 16 ore, vale anche per l'assolvimento dell'onere previsto dall'art. 10 del Regolamento.

Il tutore aziendale, individuato da ogni singola azienda coinvolta nella sperimentazione, supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione formale e non formale. Partecipa alla definizione del Piano Formativo Individuale, favorisce l'integrazione tra la formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro e partecipa al processo di valutazione propedeutico alla certificazione delle competenze. Il tutore aziendale è tenuto, inoltre, a facilitare all'apprendista la frequenza degli insegnamenti presso l'Università o altro Istituto formativo e la disponibilità dei tempi necessari per lo studio.
I requisiti minimi che deve possedere un tutore aziendale, nonché le funzioni che svolge, sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale n. 22/2000.
I contenuti dell'attività formativa rivolta ai tutori aziendali sono quelli previsti dall'art. 62 della L.R. n. 18/05. Ai tutori aziendali viene rilasciato l'attestato di frequenza.

I progetti proposti devono prevedere anche la presenza del tutore formativo/accademico nominato dall'Università o dall'Istituto formativo.

Il tutore formativo/accademico, oltre a partecipare alla definizione del Piano Formativo Individuale, assicura la congruenza delle attività svolte in azienda con il percorso formativo e incontra periodicamente sia l'apprendista per verificarne il livello di apprendimento, sia il tutore aziendale per confrontare l'andamento e la coerenza del percorso rispetto agli obiettivi formativi definiti.

## Art. 11 Modalità di accesso e termine di presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della **Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste**, dal Lunedì al Venerdì, 9.00 – 12.00, dal giorno successivo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Avviso fino al 30 settembre 2007, salvo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

I progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea unitamente alla richiesta di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative del bollo.

Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Il soggetto che presenta la domanda è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia.

La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, ulteriore documentazione a sostegno della veridicità delle informazioni fornite.

## Art. 12 Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

I progetti vengono valutati dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca secondo quanto stabilito dal Capo VI del Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni. I progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità di cui all'articolo 16, comma 6 del citato Regolamento sulla base dei seguenti aspetti:
a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

In particolare, all'interno del criterio b) vengono considerati i seguenti aspetti:
- chiarezza e completezza nella descrizione del progetto (soggetti coinvolti, fasi, tempi, attività previste, costi preventivati);
- modalità di definizione dei criteri e dei dispositivi di riconoscimento e attestazione dei crediti acquisiti dagli apprendisti nei diversi contesti di formazione;
- documentazione presentata a supporto del progetto;
- promozione dell'iniziativa; realizzazione del piano formativo (analisi delle competenze, orientamento), monitoraggio e valutazione delle competenze e del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/frame-graduatorie.htm.

## Art. 13 Termini di avvio e conclusione delle attività formative

Le attività formative approvate a seguito del presente Avviso devono essere avviate entro 90 giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione da parte della Direzione competente e concludersi entro il 30 giugno 2008.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna, attraverso la messa a disposizione di propri fondi, a completare, i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea triennale oltre il termine stabilito del 30 giugno 2008.

L'eventuale iscrizione ai percorsi formativi oggetto del presente Avviso in data antecedente a quella di pubblicazione del bando, può essere riconosciuta dalla Regione, limitatamente a casi particolari, adeguatamente motivati.

## Art.14 Tutela della privacy.

I dati dei quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

## Art.15 Accertamenti e controlli

Il soggetto attuatore si impegna a fornire alla Regione con cadenza trimestrale, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale necessari per la predisposizione delle relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, così come previsto dal Protocollo

d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di alto apprendistato. L'inadempimento nella trasmissione corretta dei dati relativi al monitoraggio di cui sopra può essere causa di decadenza del contributo.

La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca competente si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sul rispetto delle procedure e dei requisiti previsti, ai quali è subordinata la concessione del finanziamento.

## Art.16 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento recante le "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

La Direzione centrale Lavoro, Formazione Università e Ricerca può determinare, con propri atti, eventuali deroghe o modificazioni riguardanti aspetti gestionali e organizzativi relativi alla realizzazione delle azioni previste dal presente Avviso.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1420.

**Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006. Proroga dei termini di cantierabilità dei progetti e di selezione degli allievi.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", approvato con DPReg n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 2 il quale prevede la modalità attuativa "a sportello", con presentazione dei progetti a cadenza di norma mensile per un periodo indicato nell'avviso pubblico di riferimento;

CONSIDERATO che la modalità di attuazione "a sportello" è stata estesa anche a tipologie di intervento diverse da quelle rientranti nell'Obiettivo 3 e finanziate con fondi comunitari ovvero nazionali;

CONSIDERATO che tutti i progetti connessi all'attuazione dei citati "sportelli" prevedono un termine di cantierabilità fissato in trenta ovvero sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca con la quale si comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini di cantierabilità, con il conseguente rischio della mancata realizzazione di un notevole numero di progetti;

RITENUTO di prorogare al 30 settembre 2006 la data ultima per l'avvio dei progetti il cui naturale termine di cantierabilità sarebbe ricaduto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2006;

RITENUTO altresì, in relazione ai progetti connessi all'attuazione di corsi correlati all'attività scolastica, di prorogare al 15 ottobre 2006 la data ultima per l'avvio di tutti i progetti il cui naturale termine di cantierabilità sarebbe ricaduto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2006;

VISTA altresì la delibera della Giunta regionale n. 179 del 3 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3, ed in particolare le attività relative all'azione 42 - work experience;

CONSIDERATO che il suddetto avviso, in relazione alla citata azione, prevede che la fase di selezione degli allievi si concluda entro sessanta giorni dalla data di trasmissione da parte della Direzione centrale della nota che comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento dei progetti;

CONSIDERATO che con decreto n. 993 del 20 giugno 2006 sono stati approvati i progetti formativi in questione;

CONSIDERATO che il periodo estivo può comportare oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini per la selezione degli allievi;

RITENUTO pertanto di prorogare il termine di conclusione della fase di selezione degli allievi alla data del 15 settembre 2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa.

a) la data ultima utile per l'avvio dei progetti formativi, presentati a valere su programmi finanziati con fondi comunitari ovvero nazionali nell'ambito di procedure di attuazione che prevedono la modalità "a sportello", il cui naturale termine di cantierabilità ricade nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2006, è prorogata al 30 settembre 2006;

b) la data ultima utile per l'avvio dei progetti connessi all'attuazione di corsi correlati all'attività scolastica il cui naturale termine di cantierabilità ricade nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2006, è prorogata al 15 ottobre 2006;

c) la data ultima utile per la conclusione della fase di selezione degli allievi in relazione alle attività relative all'azione 42 - work experience è prorogata al 15 settembre 2006.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

U03
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1427

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1427. (Estratto).

**L. 1766/1927. Comune di Sutrio (UD). Costituzione diritto di superficie per la realizzazione della seggiovia "Cima Tamai" su aree di dichiarato uso civico.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Il Comune di Sutrio (UD) è autorizzato a costituire un diritto di superficie in favore della Società Promotur S.p.a., per la realizzazione della seggiovia "Cima Tamai" (con relativi annessi e piste di discesa) nel comprensorio turistico dello Zoncolan, su terreni di dichiarato uso civico delle frazioni di Priola e Nojaris, così catastalmente indicati:

Comune di Sutrio, foglio 17 mappali 24, 28 e 29.

2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Sutrio, la medesima Amministrazione comunale non stipuli il contratto di diritto di superficie sopra previsto.

3. Di prescrivere che il Comune di Sutrio dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Sutrio ricaverà dalla costituzione del diritto di cui sopra sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Priola e Nojaris.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando

l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

A13 - R01
06_28_1_DGR_NNN_DGR_1428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n 1428.

**Interreg IIIA Italia-Austria. Presa d'atto approvazione modifiche progetto POOL-FVG e relativo trasferimento di fondi.**

PREMESSO CHE l'art. 20 del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 prevede per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006 l'Iniziativa Comunitaria Interreg, riguardante la cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario;

CHE la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000 C(2000)1101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, stabilisce gli Orientamenti della predetta Iniziativa Comunitaria;

CHE, in particolare, la decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001 approva il Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria e che la delibera di Giunta regionale n. 381 del 20 febbraio 2002 prende atto dell'approvazione del Programma;

CHE in data 20 novembre 2001 si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza del suddetto Programma e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di Programmazione del Programma Interreg III A Italia-Austria;

CHE l'art. 5 "Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea" della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002, autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006;

VISTO il progetto "Opportunità di sviluppo della cooperazione imprenditoriale nell'area transfrontaliera friulano carinziana" (di seguito denominato con l'acronimo POOL-FVG), approvato dal Comitato di Pilotaggio nella seduta del 25 giugno 2003 a valere sulla misura 2.1., "cooperazione economica" del Programma Interreg IIIA Italia-Austria e ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2093 dell'11.7.2003;

PRESO ATTO delle successive modifiche al progetto autorizzate con DGR n. 2111 dd. 05/08/2004 e successivamente approvate con procedura scritta dal Comitato di Pilotaggio in data 19/08/2004 con le quali, tra l'altro, è stato individuato come titolare di progetto il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

ATTESO CHE il progetto di cui sopra si propone: 1) l'analisi dei bisogni e dei modelli di impresa al fine di favorire future opportunità di investimento da parte di imprese del Friuli Venezia Giulia in Carinzia e viceversa, nonché lo studio del sistema economico al fine di rilevare i settori principali di collaborazione economica ed industriale fra le due regioni onde favorire l'integrazione dei due macro-sistemi economici; 2) la realizzazione di uno sportello informativo per le imprese dell'area frontaliera al fine di creare e sviluppare partenariati tra le aziende dell'area di confine, scambiare know-how e fornire consulenza per l'accesso alle nuove applicazioni telematiche; 3) la raccolta, elaborazione e archiviazione di serie storiche di informazioni econo-

miche, demografiche relative al mercato del lavoro a livello provinciale da inserire nel database implementato dal partner carinziano;

CHE, al fine di implementare le attività citate, è stato affidato un incarico tramite convenzione a Finest spa e alla Camera di Commercio di Udine, rispettivamente per le prime due attività e per la terza;

CHE con il decreto n. 64 dd. 22/02/2005, a fronte delle suddette attività progettuali di competenza di Finest spa, è stata autorizzata la spesa di 184.280,00 euro sull'unità previsionale di base 15.5.370.1.1427 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, a carico del capitolo 758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conto competenza derivata dall'esercizio 2004, di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

CHE la convenzione con Finest Spa - posizione n. 9/PE/REG/III/I-A dd. 28/04/2005 - è stata autorizzata con delibera della Giunta Regionale n. 3633 del 30 dicembre 2004 e successivamente approvata così come modificata da atto aggiuntivo n. 18 dd. 20/07/2005 - contestualmente a quella con la Camera di Commercio di Udine - con decreto del Direttore centrale delle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 485 dd. 25/07/2005, con il quale sono state impegnate le risorse pari a complessivi € 214.280,00 sul citato capitolo 758, di cui € 184.280,00 a favore di Finest spa e la restante parte pari a € 30.000,00 a favore della Camera di Commercio di Udine;

CHE la parte progettuale di competenza della Camera di commercio di Udine è stata utilmente completata ed i risultati sono stati presentati all'incontro conclusivo del 2 maggio 2006 e che i medesimi risultano propedeutici per la continuazione della parte di attività di competenza di Finest spa, specialmente relativamente all'analisi dei modelli di impresa e allo studio del sistema economico;

CHE Finest ha già avviato utili contatti con enti e società carinziane al fine di valutare il potenziale economico delle due regioni, le idee di sviluppo e di progettualità coordinate, nonché ha avviato uno studio sulla situazione economica delle due regioni, sulle strategie relative alla programmazione Interreg per il periodo 2007-2013 e sulle prospettive di crescita e di cooperazione, e che è stato inoltre realizzato uno studio di pre-fattibilità per la realizzazione di un'Agenzia per la cooperazione territoriale nell'ambito della programmazione strategica regionale per il periodo 2007-2013;

CHE alla luce delle importanti attività già implementate ed al fine di garantire un'azione di animazione economica nelle Regioni Carinzia e Friuli Venezia Giulia per preparare il territorio a una cooperazione economica più intensa, riconosciuta prioritaria per il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, titolare del progetto POOL-FVG, ha ritenuto di proporre un'estensione del progetto prevedendo un ampliamento delle attività progettuali, un relativo aumento della dotazione finanziaria e lo slittamento del termine di conclusione del progetto;

CHE, al fine di quanto sopra, con propria nota del 29 maggio 2006 il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, per il tramite dell'Autorità di Gestione di Programma, ha avviato una procedura scritta accelerata tra le regioni partner del Programma per l'approvazione delle modifiche di progetto, così come previsto dal Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio, art. 4 comma 8 e che tale procedura si è conclusa favorevolmente in data 15 giugno 2006;

CHE, nello specifico, le modifiche proposte ed approvate sono quelle riportate all'allegato 1 alla presente delibera;

CHE le nuove attività di animazione economica e coordinamento transfrontaliero previste si inseriscono, come ricordato, nella strategia prioritaria per il settore della collaborazione economica per il prossimo Programma transfrontaliero Italia-Austria 2007-2013 nonché in un quadro già esistente di iniziative comuni con l'Austria e di cooperazione transfrontaliera già ben avviata anche tra i soggetti attuatori di POOL-FVG, Finest SpA e Babeg srl;

RAVVISATO che presso il Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive risultano ancora disponibili € 75.132,06 non ancora impegnati e che lo stesso, con propria nota prot. n. 16467 2100/23Q dd. 05/06/2006, ha rimesso tali risorse alla disponibilità del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, coordinatore del Programma Interreg IIIA Italia-Austria;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'ampliamento del suddetto progetto POOL-FVG e, allo stesso tempo, di assicurare il pieno utilizzo delle risorse di Programma non ancora allocate, di provvedere al trasferimento dei citati € 75.132,06 dal capitolo di bilancio 8358 UPB 15.5.360.2.409 di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive sull'UPB 15.5.370.1.1427 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 a carico del capitolo 758 di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio delle modifiche al progetto POOL-FVG quali specificate nell'allegato 1, parte integrante della presente delibera;

2. di prendere atto della disponibilità espressa dal Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive a rimettere a disposizione del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea le risorse non utilizzate sul capitolo di bilancio 8358 UPB 15.5.360.2.409 e pari a complessivi € 75.132,06;

3. di autorizzare l'adozione dei provvedimenti necessari per trasferire € 75.132,06 all'UPB 15.5.370.1.1427 del capitolo 758 del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provenienti dal capitolo 8358 UPB 15.5.360.2.409 di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive, come meglio specificato nella tabella dell'allegato 2, parte integrante della presente delibera;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di autorizzare la Direzione centrale per le relazioni internazionali, comunitarie e le autonomie locali - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea a compiere tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione di quanto previsto ai sopraccitati punti.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A13 - R01
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1428_ALL1

ALLEGATO 1

PROGETTO: Opportunità di sviluppo della cooperazione imprenditoriale nell'area transfrontaliera friulano carinziana
ACRONIMO: POOL-FVG
CODICE PROGETTO: FVG221039
ASSE: 2.1.
MODIFICHE:

1. Slittamento della **data di fine progetto** al **31 marzo 2008**;

2. **Aumento della dotazione finanziaria** di complessivi **€ 75.132,06** (di cui FESR € 37.566,03). Di conseguenza, il totale di progetto di competenza FVG diventa pari a € 289.412,06 (rispetto ai precedenti € 214.280,00);

3. Inserimento di **nuove attività** – di competenza di Finest spa:
   - animazione economica in Carinzia e Friuli Venezia Giulia, al fine di preparare il territorio a una cooperazione economica più intensa, riconosciuta prioritaria per il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2007-2013;
   - coordinamento delle attività di animazione economica a valenza transfrontaliera svolta istituzionalmente da vari Enti e soggetti pubblici e privati;
   - promozione di tavoli di partenariato transfrontalieri per favorire nuova progettualità congiunta.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A13 = R01
06_28_1_DGR_ _DGR1428_ALL2

| ALLEGATO 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Direzione** | **Servizio** | **Capitolo** | **UPB** | **spostamento** |
| Direzione centrale Attività produttive | Servizio Sostegno e Promozione Comparto Produttivo Industriale | capitolo 8358 | UPB 15.5.360.2.409 | -75.132,06 |
| Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali | Servizio Rapporti comunitari e Integrazione europea | capitolo 758 | UPB 15.5.370.1.1427 | 75.132,06 |

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A04
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1432.

**Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) nel territorio regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare gli allegati III e IV;

VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432 relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l'articolo 2 comma 2;

RITENUTO che la disciplina prevista dal sopraccitato DM è esaustiva con riferimento all'applicazione della condizionalità sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

DELIBERA

1. Alle imprese beneficiare di aiuti diretti della PAC ricadenti nel territorio regionale si applicano per l'anno 2006 esclusivamente le norme di condizionalità previste nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432 relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni».

2. La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_28_1_DGR_NNN_DGR_1439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1439. (Estratto).

**Comune di Treppo Grande: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 10 del 17/05/2006, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 3270 del 12.12.2005 in merito alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del comune di TREPPO GRANDE, superata dalla proposizione di motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposta con la deliberazione comunale consiliare n. 10 del 17.05.2006;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 10 del 17.05.2006, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del comune di Treppo Grande;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_28_1_DGR_NNN_DGR_1440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2006, n. 1440. (Estratto).

**Comune di Treppo Grande: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 17/05/2006, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 923 del 05.05.2006 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Treppo Grande, superata dalle integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 13 del 17.05.2006;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 13 del 17.05.2006, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Treppo Grande;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_28_1_ADC_NNN_DIRAMB CCOP9

## DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Iscrizione di n. 9 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dd. 09 giugno 2006, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

*Sezione produzione e lavoro:*

1. "SER. AM. CO. . Società Cooperativa", con sede in Pordenone;

2. "DataJobs Società Cooperativa", con sede in Udine;

3. "Logitech & Services Società Cooperativa", con sede in Pordenone;

4. "Scarabocchio Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede Pordenone;

5. "C.S.R. Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Udine;

6. "Arte della Vigna Società Cooperativa", con sede in Pavia di Udine;

7. "Valle Verde Società Cooperativa", con sede in Tavagnacco.

*Sezione edilizia:*

1. "Società Cooperativa Edilizia Ginevra", con sede in Monfalcone.

*Sezione miste:*

1. "Vetrina del Territorio Società Cooperativa", con sede in Tarpana.

*Sezione cooperazione sociale:*

1. "Scarabocchio Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Pordenone;

2. "C.S.R. Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Udine.

---

S06
06_28_1_ADC_NNN_DIRPIAN LATISANA46

## DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

### Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

### Udine

### Comune di Latisana. Approvazione variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0195/Pres. del 22.06.2006, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 94 del 28.11.2005, con cui il comune di Latisana ha approvato la variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1931 del 28.07.2005.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

S06
06_28_1_ADC_NNN_DIRPIAN SAN DANIELE DEL FRIULI 53

**Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 34 del 16 maggio 2006 il comune di San Daniele del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991

S06
06_28_1_ADC_NNN_DIRPIAN SAN DANIELE DEL FRIULI 54

**Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 35 del 16 maggio 2006 il comune di San Daniele del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991

S06
06_28_1_ADC_NNN_DIRPIAN VILLESSE9

**Comune di Villesse. Approvazione variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0196/Pres. del 22.06.2006, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 3 del 30.01.2006, con cui il comune di Villesse ha approvato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, di una modifica conseguente all'accoglimento dell'osservazione ad essa presentata, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2713 del 21.10.2005.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

PARTE TERZA

# CONCORSI E AVVISI

G01
06_28_3_GAR_NNN_CIVIDALE PULIZIA

## COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

(Udine)

**Avviso di asta pubblica relativa al servizio di pulizia di locali di proprietà comunale.**

1. ENTE APPALTANTE:

Comune di Cividale del Friuli – C.so Paolino d'Aquileia n. 2 – 33043 Cividale del Friuli
P.IVA 0051283038 TEL. 0432/710100 Fax 0432/710123

2. OGGETTO DELL'APPALTO:

Servizio di pulizia di locali di proprietà comunale siti in Cividale del Friuli – Periodo 01.10.2006 – 30.09.2008 – importo a base d'asta: Euro € 170.000,00.= (eurocentosettanta,centesimi00.-) al netto oneri IVA.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

asta pubblica – con modalità di cui all'art.73 lett. C) R.D. n.827/1924 e all'art.6 comma 1 D.Lgs. n. 157/1995 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) D.Lgs. n.157/1995 e n.117/1999.

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE:

Il giorno 28.08.2006 ore 12.00.

Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto sono presenti sul sito Internet del Comune di Cividale del Fruirli (www.comune.cividale-del-friuli.ud.it), mentre copia integrale degli stessi può essere richiesta direttamente all'Unità Operativa Affari Generali/Pari Opportunità (0432/710124-1 – fax 0432/710123). Alla medesima Unità Operativa potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.

Dalla Residenza Municipale, 14 giugno 2006

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
U.O. AFFARI GENERALI/PARI OPPORTUNITA':
dott. Alfredo de Rubertis

---

G01
06_28_3_GAR_NNN_PALMANOVA IMMOBILE

## COMUNE DI PALMANOVA

(Udine)

**Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato "Ex magazzino delle Fortificazioni".**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 12 di data 01.02.2006, della deliberazione giuntale n. 99 dd. 14.06.2006 e della determinazione n. 436 di data 26.06.2006 esecutive ai sensi di legge

RENDE NOTO

che il giorno 28 luglio alle ore 10.00 presso la sala consigliare del Palazzo Comunale di Piazza Grande n. 1 – Ufficio del Segretario Comunale - piano primo – sarà celebrata la gara mediante asta pubblica per l'alienazione dell' immobile sito in Palmanova e denominato "Ex magazzino delle Fortificazioni": sito in Contrada Savorgnan - identificantesi con le p.c. n. 194 Foglio 4 del c.c. di Palmanova di mq. 1.034,00 e p.c. n. 748 Foglio 4 del c.c. di Palmanova di mq. 286,00. Prezzo a base d'asta euro 215.000,00 - cauzione di euro 10.750,00.

L'asta verrà esperita ad unico e definitivo incanto a norma del combinato disposto degli art. 73, lettera "c", e 76, primo e secondo comma del R.D. 23/5/1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta riportati nel presente avviso. Non sono ammesse offerte in ribasso.

All'aggiudicazione si procederà anche nel caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente. Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione verranno applicate le disposizioni degli articoli 59, 60, 61 e 62 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Il tempo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno 27 luglio 2006. Sul sito del Comune di Palmanova www.comune.palmanova.ud.it, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, sarà possibile visionare il bando integrale la perizia di stima relativa.

Palmanova, 30 giugno 2006

IL T.P.O. AREA TECNICA:
arch. Michela Lorenzon

---

G01

COMUNE DI SEQUALS

(PORDENONE)

**Avviso d'asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile ubicato in Sequals - Capoluogo - Via Ellero. (Estratto).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della determinazione n. 402 del 21.06.2006

RENDE NOTO

che alle ore 10,00 del giorno 08.08.2006 presso la sala consiliare del Municipio di Sequals in Piazza del Municipio, 2 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita della seguente unità immobiliare:

n. 1 terreno edificabilc ubicato in Sequals - Capoluogo - Via Ellero
Censito nel N.C.T. Fg. 6 all. C - mapp. 1445 - mq. 580
Prezzo base d'asta € 23.000,00.

L'asta pubblica avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base sopraindicato, ai sensi degli artt. 73, lettera "c", e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12,00 del 07.08.2006.

Copia integrale del bando può essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di apertura al pubblico (tel. 0427/789114 - fax 0427/93512).

Sequals, 21 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Giorgio Lorenzon

A16
06_28_3_AVV_NNN_AZ PUBB ITIS CONSUNTIVO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

TRIESTE

**Conto consuntivo 2005.**

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dd. 21 giugno 2006, con deliberazione n. 25/06 è stato approvato il Conto consuntivo 2005 nelle seguenti risultanze finali:

**Entrate**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Entrate effettive | | | € | 16.302.952,42 |
| Movimento capitali | | | € | 11.473.192,71 |
| Partite di giro | | | € | 12.027.446,13 |
| Totale entrate di competenza | | | € | 39.803.591,26 |
| Fondi di cassa e residui attivi esercizio 2004 | | | € | 12.512.045,07 |
| Totale generale dell'Entrata | | | € | 52.315.636,33 |

**Uscite**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spese effettive | € | 17.032.403,97 | | |
| Movimento capitali | € | 11.473.192,71 | | |
| Partite di giro | € | 12.027.446,13 | | |
| Totale uscite di competenza | € | 40.533.042,81 | | |
| Residui passivi dell'anno 2004 | € | 11.534.093,61 | | |
| Totale generale dell'Uscita | | | € | 52.067.136,42 |
| Avanzo d'amministrazione | | | € | 248.499,91 |

Trieste, 21 giugno 2006

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabio Bonetta

---

S06
06_28._3_AVV_NNN_COM ARZENE2

COMUNE DI ARZENE

(Pordenone)

**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. zona D - Insediamenti di lavorazioni inerti.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione C.C. n. 29 del 3.10.2005 relativa all'adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. Zona "D" - Insediamenti di lavorazioni inerti;

RENDE NOTO

CHE in attuazione dell'art. 45 della L.R. 19.11.1991 n. 52 e successive modifiche e integrazioni, la citata

deliberazione di C.C. n. 29 del 3.10.2005, i documenti e gli elaborati che costituiscono la variante in oggetto sono depositati presso la Segreteria del Comune e sono visibili durante i normali orari d'ufficio per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso;

DURANTE i 30 giorni di deposito chiunque ha la facoltà di prendere visione di tutti i documenti ed elaborati che costituiscono il PRPC in oggetto e presentare eventuali osservazioni con esposto rivolto al Sindaco in carta legale.

Con la medesima procedura i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. in oggetto possono, nei medesimi termini, presentare opposizione.

Arzene, 28 giugno 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Lino Simonetti

---

S06
06_28_3_AVV_NNN_COM BASILIANO CASTELLIERE.DOC

## COMUNE DI BASILIANO

(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, denominato "Borgo Castelliere".**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 52/1991 e succ.mod., si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 19.05.2006, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, denominato "Borgo Castelliere", comportante variante al P.R.G.C.

Secondo le prescrizioni della L.R. 19.11.1991, n. 52 e succ.mod., la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati verrà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 12.07.2006 al 18.08.2006.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, 26 giugno 2006

IL TITOLARE DI P.O.:
AREA TECNICA:
ing. Stefano Del Do

---

S06
06_28_3_AVV_NNN_COM BASILIANO PRPC ABM.DOC

**Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, proposto dalla società A.B.M. Costruzioni s.a.s. di Palmanova.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 52/1991 e succ.mod., si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 19.05.2006, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, proposto dalla Società A.B.M. Costruzioni s.a.s. di Palmanova, comportante variante al P.R.G.C.

Secondo le prescrizioni della L.R. 19.11.1991, n. 52 e succ.mod., la deliberazione consiliare di adozione

con i relativi elaborati verrà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 12.07.2006 al 18.08.2006.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, 26 giugno 2006

IL TITOLARE DI P.O.
AREA TECNICA:
ing. Stefano Del Do

---

S06

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 9 giugno 2006 è stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

CHE lo stesso resterà depositato presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.

Cervignano del Friuli, 20 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

---

E06
06_28_3_AVV_NNN_COM GORIZIA PRPC STESA

COMUNE DI GORIZIA

**Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 19 dd. 28.06.2006 con la quale è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, dell'indennità provvisoria dovuta per terreni inclusi nel Piano particolareggiato comunale Ambito di via Della Stesa.**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

ORDINA

1) Di depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti , ai sensi dell'art. 20 e 26 del DPR 327/2001 e sm.i., la somma sotto specificata a favore della Ditta proprietaria, quale indnenità d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dell'opera di cui alle premesse:

Comune Amministrativo di Gorizia Comune Censuario di Lucinico

a) €. 37.653,60 (pari ad €. 43,28 x mq. 870)
dovute per l'esproprio della p.c. 1709/2 sem. di 4 cl. di mq. 870 iscritta nella P.T. 2845 a favore eei signori: TOMASIN Evaristo con ½ (€. 18.826,80), TOMASIN Ivaldi con 2530/7254 (€. 13.132,55) BOGNOLO Giovanni e VIGONE Narcisa con 1097/7254 (€. 5.694,25)

(omissis)

Gorizia, 28 giugno 2006

IL DIRIGENTE:
dott.ing. Ignazio Spano

---

T03
06_28_3_AVV_NNN_COM GRADO CLASSIF PRIMERO

## COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

**Classificazione stabilimento balneare denominato "Tenuta Primero".**

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 590 dd.23.06.2006 si è provveduto a classificare come segue lo stabilimento balneare sottoindicato fino al 31 dicembre 2007.

*denominazione:* «TENUTA PRIMERO»

*ubicazione struttura*: via Monfalcone n. 14 interno campeggio "TENUTA PRIMERO"

*titolare:* sig. MARZOLA Ivan, leg. rappr. S.r.l. «TENUTA PRIMERO»

*sede:* BOLZANO - piazza della Pace n. 48

*classe assegnata*: 4 (quattro) stelle

Grado, 4 luglio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

---

T03
06_28_3_AVV_NNN_COM_LAUCO_CLASSIF_ALT_LAUCO

## COMUNE DI LAUCO

(Udine)

**Determinazione del Responsabile di Servizio n. 8/2006. (Estratto). L.R. 2/2002. Classificazione struttura ricettiva turistica per il periodo dall'01.01.2003 al 31.12.2007.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1 - Di classificare la struttura ricettiva turistica denominata "Albergo diffuso Altopiano di Lauco", ubicata

in Lauco Capoluogo n. 104, Capacità ricettiva: n. 31 camere per complessivi n. 84 posti letto e n. 6 bagni completi, al livello di "3 stelle"

2 - Di dare atto che la classificazione attribuita ha validità per il periodo 01.01.2003 -31.12.2007, a norma dell'art. 57, comma 2, della citata L.R. 16/01/2002, n. 2;

3 - Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché, di un estratto del provvedimento stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

(omissis)

Lauco, 16 giugno 2006

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
dott.ssa R. Cimiotti

---

A16
06_28_3_AVV_NNN_COM MALBORGHETTO STATUTO.DOC

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

(Udine)

**Modifica allo Statuto comunale.**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 24.05.2006, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto comunale vigente:

- Di sostituire come segue, in attuazione in attuazione dei commi 26 e 27 dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003, l'art. 14 del vigente Statuto:

"Articolo 14

*Poteri, diritti e doveri dei Consiglieri.*

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza consiliare e poteri di verifica e controllo dell'attività posta in essere dall'Ente.

2. I poteri e diritti di cui al comma precedente si esercitano mediante presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, ivi compresi gli eventuali uffici per i controlli interni, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, ove esistenti, tutti i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti, nei casi di seguito indicati, a non diffondere i documenti e le informazioni ottenute, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge:

a) quando informazioni, atti e documenti riguardino la tutela legale dell'Ente;

b) quando informazioni, atti e documenti riguardino la fase di formazione di un documento all'interno di un procedimento complesso in materia urbanistica o tributaria;

c) nei casi protetti dalla normativa sulla privacy;

d) nei casi in cui sia stato differito l'accesso ad atti o docu menti con provvedimento dell'organo competente;

e) nei casi in cui sia in corso una gara per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, di forniture o di servizi;

f) fino all'adozione del provvedimento finale, nel caso di concorsi pubblici o prove selettive per il reclutamento del personale.

g) in tutti gli altri casi in cui ragioni di opportunità, formalizzate per iscritto dal Sindaco, giustifichino la non divulgazione delle informazioni o dei documenti ricevuti dal Consigliere.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate, con maggior dettaglio, dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

5. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.

6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, ciascuno nella propria materia, rispondono alle interrogazioni ed ad ogni altro atto di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri comunali, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In caso di mancata risposta entro i termini ivi indicati, il consigliere interessato può insistere nell'ottenere la risposta, che dovrà essere fornita nei medesimi termini. In caso di ulteriore mancata risposta, da fornirsi sempre entro i termini di cui sopra, si procede all'applicazione graduale delle seguenti sanzioni:

a) Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 30 giorni consecutivi, di copia dell'atto di sindacato ispettivo, con la precisazione "privo di riscontro";

b) Pubblicazione di tale atto, per 30 giorni consecutivi, e con la medesima precisazione, sul sito web del Comune.

L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.";

- Di sostituire, nell'art. 58, comma 1, la frase "roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune" con la frase "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente";
- Di sostituire come segue, in attuazione dei commi 32 e 33 della L.R. n. 21/2003, l'art. 71 del vigente Statuto Comunale:

Articolo 71

*Sistema dei controlli interni.*

1. Il Comune sviluppa un sistema di controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti.

2. Le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni, di cui al precedente comma 1, sono stabilite in apposito Regolamento;

3. I controlli interni possono essere attuati anche in forma associata con altri Enti Locali o territoriali, anche avvalendosi degli organi di revisione. In quest'ultimo caso la relativa convenzione stabilirà, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, nonché delle norme statali e regionali, le modalità di attivazione ed espletamento dei controlli.";

- Di aggiungere, dopo l'art. 16, il seguente:

"Art. 16/bis

*Sindaco Emerito - Altburghermeister*

1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente la carica, esclusivamente onorifica, di "Sindaco Emerito- Altburghermeister";

2. In tale veste, su richiesta del Sindaco in carica, possono svolgere consulenze, partecipare ad incontri, fornire pareri sull'attività comunale".

Malborghetto-Valbruna, 20 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Angelica Anna Rocco

---

S06
06_28_3_AVV_NNN_COM MANZANO6.DOC

## COMUNE DI MANZANO

(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 alla variante generale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della L.R. n. 52/1991 relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione della via Bariglaria e opere fognarie - O.P. n. 15/2004".**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 *bis*, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 31 del 24.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 6 alla variante generale al P.R.G.C. relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione della Via Bariglaria e opere fognarie - O.P. n. 15/2004";

la suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia;

entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni;

osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale; eventuali grafici allegati dovranno essere prodotti in tre copie.

Manzano, lì 23 giugno 2006.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. arch. Andrea Giorgiutti

S06
06_28_3_AVV_NNN_COM RONCHIS RIVE DI MEZZO

COMUNE DI RONCHIS

(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C..) di iniziativa privata denominato «Rive di Mezzo".**

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 07.06.2006 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Rive di Mezzo» ai sensi dell'art. 45 co. 1 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 45 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Rive di Mezzo» ai sensi dell'art. 45 co. 2 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 12.07.2006 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 28;

- che entro il termine di deposito, scadente il 17.08.2006, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, lì 27 giugno 2006

IL SINDACO
Vanni Biasutti

A16
06_28_3_AVV_NNN_COM ROVEREDO IN PIANO PATTO

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

(Pordenone)

**Avviso di pubblicazione del "Patto scuola territorio per una comunità integrata".**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 7/2000 e s.m.i

RENDE NOTO

- CHE con deliberazione del Consiglio n. 41 del 12 settembre 2005 è stato approvato il Progetto e lo schema di Accordo di Programma del "Patto scuola territorio per una comunità integrata";

- CHE l'avviso di pubblicazione dell'Accordo "Patto scuola territorio per una comunità integrata" sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R) in modo da fornire un'idea del contenuto dell'Accordo;

- CHE l'Accordo di Programma "Patto scuola territorio per una Comunità integrata" e il relativo Progetto sono a disposizione presso l'Ufficio Affari generali del Comune di Roveredo in Piano, V. Carducci, 11 - 33080 Roveredo in Piano (PN); Tel: 0434388622;

- CHE, in questa sede, gli articoli del Patto riportati sono:

1- Finalità- Il presente accordo finalizzato all'avvio di un progetto sperimentale e innovativo triennale è volto al mantenimento, arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, in particolare, secondo le modalità indicate dall'autonomia scolastica.

2- Ambito di applicazione- L'ambito territoriale della progettazione e svolgimento delle attività sperimentali è, inizialmente, quello del Comune di Roveredo in Piano, con la possibilità di essere esteso ai comuni dell'Ambito Urbano 6.5 (Porcia, Pordenone, Cordenons, San Quirino) con le opportune valutazioni.

3- Soggetti coinvolti- I soggetti coinvolti nel progetto sono l'Amm.ne comunale di Roveredo in Piano, la Direzione Didattica di Porcia per la scuole primaria, Scuola media statale "Giacomo Zanella per la scuola secondaria del primo ciclo, la Scuola per l'Infanzia parificata "Sacro Cuore" e Asilo Nido integrato, il Comune di Pordenone in qualità di Ente gestore del Sevizio Sociale dei comuni dell'Ambito Socioassistenziale 6.5, il Direttore Generale dell'Ass. n. 6 "Friuli Occidentale", le Associazioni del territorio e le famiglie degli alunni.

Contribuiscono al Progetto, in modo autonomo ma coordinato: le Associazioni sportive (Polisportiva "Vis et virtus", Polisportiva "Azzurra", Associazione Calcistica Virtus, Tennis Club Roveredo e altre); le Associazioni che si occupano di musica e cultura (Società Filarmonica Roveredana, Coro dell'Artugna, Corale Gialuth, Associazione Takam e altre); le Associazioni che si occupano di volontariato come l'AUSER e la CARITAS; Le Associazioni che si occupano di doposcuola come l'Associazione "Piccoli Amici"; eventualmente altre Associazioni che manifestino interesse e possano partecipare all'accordo, anche in un secondo momento, ma con un'attività sempre coerente con le finalità del presente Patto scuola territorio.

Il Progetto è aperto anche ad altri Enti ed Imprese che agiscono sul territorio e che potranno concorrere alla finalità con specifici progetti.

Il presente accordo disciplina i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel Patto.

5 - Obiettivi progettuali- Le parti concordano sulla necessità di:

1. sostenere e valorizzare la progettualità esistente nella scuola anche attraverso l'individuazione di collaborazioni esterne per la diffusione di progetti innovativi che possano migliorare la qualità dell'offerta formativa;

2. promuovere il benessere e la qualità della vita dei minori, accrescendo le opportunità per tutti, e soprattutto per i piu' deboli, attraverso il confronto ed il raccordo tra l'offerta formativa della scuola e i supporti alla stessa predisposti dal Comune. Si tratta di promuovere lo sviluppo di iniziative educative con la collaborazione delle agenzie che concorrono allo sviluppo culturale e sociale dei minori: scuola, ente locale, azienda per i servizi sanitari, famiglie, associazioni, utilizzando gli strumenti giuridici previsti dall'autonomia.

3. accrescere le conoscenze e le competenze dei soggetti coinvolti nel patto educativo territoriale riguardante i minori (genitori, insegnanti, operatori);

4. Favorire il consolidamento delle iniziative positive già in essere nella scuola e favorire l'innovazione organizzativa e didattica con carattere di flessibilità e aderenza ai reali bisogni dei bambini e dei ragazzi.

8- Impegni - Gli impegni per ogni singolo Ente firmatario dell'Accordo di Programma "Patto scuola territorio per una Comunità integrata" sono specificati nel dettaglio in questo articolo e per il quale si rimanda ad una visione completa dell'Acccordo di Programma stesso.

IL FUNZIONARIO:
dott.ssa Arianna Maria Risso

E06
06_28_3_AVV_NNN_CONSBPI DECR3.DOC

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

Gorizia

**Decreto n. 3 dd. 26/06/2006/ESP. Espropriazione per pubblica utilità. Decreto d'esproprio con determinazione urgente dell'indennità.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(art. 5 L.R. 14/2002 e art. 6 D.P.R. 327/2001)

ATTESO CHE:

- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 2/06 dd. 10/02/2006 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 26/01/2006 dei lavori di "Realizzazione di opere irrigue in comune di San Dorligo della Valle, località Dolga Corona su una superficie di circa 104 ettari - 1° Stralcio" - firma del dott.ing. Christoph von Pfostel e del dott.ing. Eugenio Spanghero, dell'importo presunto di € 263.158,00.- ivi comprese le quote per spese generali ed I.V.A. di rivalsa ;

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 26/01/2006 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 49/c dd. 28/11/2005 del Comune di San Dorligo della Valle, con cui è stata approvata la variante n. 21 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 4 dd. 25/01/2006), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);

- con decreto regionale n. 1351 di data. 3/04/2006 del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo "Realizzazione di opere irrigue in comune di San Dorligo della Valle, località Dolga Corona su una superficie di circa 104 ettari - 1° Stralcio";

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 92 e 93 del R.D. 215 dd. 13/12/1933, dell'art. 67 della L.R. 14 dd. 31/5/2002, l'opera di cui trattasi è dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

- ai sensi dell'art. 68 1° comma della succitata legge regionale n. 14/02 fissato il termine in 24 mesi per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in mesi 36 per la loro ultimazione e quindi cessanti il 3/04/2009;

- tra gli obblighi previsti dal decreto di concessione il Consorzio deve curare le volture catastali e tavolati di tali beni alla partita della "Regione Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico";

ATTRIBUITI al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, in qualità di delegatario, i compiti e le funzioni di cui all'art. 51 comma 7 lettera b) della L.R.14/02, nonché le funzioni dell'art. 6 comma 6 L.R. n. 19/2004 e art. 10 comma 1 L.R. 25/2005 tra cui quella di Autorità Espropriante, prevista dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

VISTA la delibera presidenziale n. 61/06 dd. 15/05/2006 che sancisce che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tali da non consentire l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, in quanto le opere irrigue dovranno essere realizzate entro l'inizio della prossima stagione irrigua;

RITENUTO quindi, di applicare quanto previsto dal 1° comma dell'art. 22 del D.P.R. 327/02 e s.m.i., che prevede l'emanazione del decreto di esproprio "in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione senza particolari indugi e formalità";

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO il R.D. n. 215/1933;

VISTO l'art. 22 della tabella allegata "B" del D.P.R. n. 642/1972;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 14/2002;

VISTE le LL.RR. n. 19/2004 e n. 25/2005;

DETERMINA

senza particolari indugi e formalità, in via provvisoria, l'indennità d'esproprio e di asservimento, relativa ai terreni sotto riportati necessari alla realizzazione dei lavori "Realizzazione di opere irrigue in comune di San Dorligo della Valle, località Dolga-Corona, su una superficie di circa 104 ettari" - 1° Stralcio -

C.A.: San Dorligo della Valle
C.C.: Bagnoli della Rosandra

1) - pc 1/33 di mq 238960 - PT 1129 ct 1
- a) da espropriare mq 150 - indennità provvisoria di esproprio Euro 2250,00
- b) da asservire mq 906 - indennità provvisoria per l'asservimento Euro 1359,00
- c) da occupare temporaneamente mq 5476 - indennità provvisoria per l'occupazione Euro 570,42
Ditta: Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.

2) - pc 1/84 di mq 1873 - PT 1419 ct 1 e PT 1420 ct 1
- c) da occupare temporaneamente mq 147 - indennità provvisoria per l'occupazione Euro 15,31
Ditta: Kraljevic Bruno nt a Maribor (Yugoslavia) 28/08/1949 con quota a parte
Ursino Manlio nt a Villabate (PA) 28/10/1934 con quota a parte

C.A.: San Dorligo della Valle
C.C.: San Dorligo della Valle:

1) - pc 481/2 di mq 12715 - PT 1380 ct 2
- b) da asservire mq 121,5 - indennità provvisoria per l'asservimento Euro 182,25
- c) da occupare temporaneamente mq 648 - indennità provvisoria per l'occupazione Euro 67,50
Ditta: Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.

nei trenta giorni successivi alla data di immissione nel possesso delle aree, i proprietari possono condividere l'indennità;

sempre nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R.327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità.

DECRETA

l'espropriazione a favore della Regione Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico degli immobili sotto descritti, necessari per la realizzazione dei lavori termine per l'esecuzione dei lavori "Realizzazione di opere irrigue in comune di San Dorligo della Valle, località Dolga-Corona, su una superficie di circa 104 ettari" - 1° Stralcio - e precisamente:

C.A.: San Dorligo della Valle
C.C.: Bagnoli della Rosandra:

1) - pc 1/33 di mq 238960 - PT 1129 ct 1 - da espropriare mq 150
Ditta: Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.

inoltre:

DECRETA

l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di acquedotto a favore della Regione Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico a peso delle sotto indicate particelle:

C.A.: San Dorligo della Valle:
C.C.: Bagnoli della Rosandra:

1) - pc 1/33 di mq 238960 - PT 1129 ct 1 da asservire mq 906
Ditta: Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.

C.C.: San Dorligo della Valle :

2) - pc 481/2 di mq 12715 - PT 1380 ct 2 da asservire mq 121,5
Ditta: Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A.

Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Regione Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico, che lo stesso sia eseguito mediante l'immissione nel possesso, con la redazione del relativo verbale, entro due anni data di emanazione del presente provvedimento.

Dalla data di immissione in possesso sarà fatta menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei registri immobiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato d'ufficio sul B.U.R. e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso l'Ufficio Tavolare di Trieste.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Gorizia, 26 giugno 2006

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ing. Eugenio Sanghero

---

A16
06_28_3_AVV_NNN_DIR LLPP PN ARDEVA

## DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

Pordenone

**R.D. 1775/1933 e L.R. 16/2002. Ditte diverse. Concessioni di derivazione d'acqua da falda sotterranea.**

Con decreti del Responsabile delegato di P.O.:

1) n. LL.PP./311/IPD/2815 emesso il 06.06.2006 è stato concesso alla ditta Ardeva Srl, il diritto di derivare mod. max 0,02 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo da realizzare in Comune di Morsano al Tagliamento, Strada vicinale delle Cividine, per il consumo umano, fino al 05.06.2036.

2) n. LL.PP./277/IPD/796 dd. 11.05.2006 è stato concesso alla ditta La Pellegrina spa il diritto di continuare a derivare mod. max 0,04 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fontanafredda sul Fg. 2 mapp. 4, per uso irriguo e per il consumo umano, fino al 31.12.2016.

3) n. LL.PP./276/IPD/795 dd. 11.05.2006 è stato concesso alla ditta La Pellegrina Spa il diritto di continuare a derivare mod. max 0,103 d'acqua acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo realizzato in loc. Aeroporto del comune di Aviano sul fg. 68 mapp. 169, per uso igienico ed assimilati, fino al 31.12.2016.

4) n. LL.PP./278/IPD/1200 dd. 11.05.2006 è stato rinnovato alla ditta La Pellegrina spa il diritto di continuare a derivare mod. max 0,258 e max mc. 170.000 annui d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 2 pozzi in loc. Magredo del Comune di San Quirino, fg. 34 mapp. 93 e fg. 27 mapp. 59, per uso industriale, fino al 14.04.2021.

Pordenone, 19 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. Ferruccio Nilia

*(Pubblicazione a pagamento del richiedente)*

---

A16
06_28_3_AVV_NNN_DIR LLPP PN DELLA TOFFOLA

**Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Della Toffola Giacomo.**

Con decreto del Responsabile Delegato di P.O. n. LL.PP./ 289/IPD/2408 emesso il 22.05.2006 è stato concesso alla ditta Della Toffola Giacomo il diritto di continuare a derivare mod. max 0,40 d'acqua, per uso irriguo, dalla falda sotterranea mediante pozzo ubicato nel Comune di Fontanafredda fino al 21.05.2016.

Pordenone, 30 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Ferruccio Nilia

*(Pubblicazione a pagamento del richiedente)*

---

C10
06_28_3_CON_NNN_AP ITIS CON ASS SOC

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

TRIESTE

**Concorso pubblico a due posti di "Esperto assistente sociale".**

È indetto il concorso pubblico per esami a due posti di "Esperto assistente sociale", categoria D posizione economica 1. Titoli di studio e professionali richiesti: diploma di assistente sociale e certificato di iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it.oppure presso l'Ufficio Personale dell'A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio del bando vanno allegati € 3,80 in francobolli (per spese spedizione raccomandata a.r.).

Trieste, 27 giugno 2006

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
Brischia

---

C10
06_28_3_CON_NNN_ASS2 CON OCULISTICA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 "ISONTINA"

GORIZIA

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia.**

In esecuzione di deliberazione n. 468 dd. 9.6.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

**1 posto di**

**dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia**

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME

(art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

## SECONDA PARTE

## NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761, dal D.Lgsl. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgsl. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dalla legge 10.4.1991, n. 125, nonché dal D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

*1) Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;

- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

*2) Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);

- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

*3) Documentazione da allegare alla domanda*

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23.8.1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

*4) Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

*5) Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

*6) Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

*7) Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

*8) Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

*9) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

*10) Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522

E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________
nato/a il________________________a______________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

Allegati n. ___

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.________________________________
nato/a il ______________________a_____________________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi_______________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante___________________________n.________________
rilasciata dal____________________di_____________in data_______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________
nato/a il__________________________a__________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________

Data______________________

ALLEGATO C

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________
nato/a il__________________________a______________________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________
nato/a il________________________a__________________________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante____________________________n.____________________
rilasciata dal_____________________di_____________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................

chiede

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
.............................................................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a...................................................................il.........................................
- di essere residente a.......................................................................CAP..........................
Via/Piazza..........................................................................................n...........tel..........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto).......................................................
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
.............................................................................................................................................
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
.............................................................................................................................................

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_28_3_CON_NNN_ASS2 CON OSS

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di operatore socio sanitario - categoria B - livello economico BS - fascia 0.**

In esecuzione della deliberazione n. 469 dd. 9.6.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

**6 posti**

**operatore socio sanitario**

**categoria B - livello economico BS - fascia 0**

Verrà applicato l'art. 5, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la riserva per:

- coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 68/1999;
- volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito (come modificato dall'art. 18, commi 6 e 7, del D. Lgs. 215/2001)
- ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame e i punteggi per i titoli e per le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma di scuola dell'obbligo

b) specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome di cui al Provvedimento dd. 22.2.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dd. 19.4.2001

o

attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario conseguito a norma di quanto disposto dalle Regioni e Province autonome in ottemperanza all'art. 13 del Provvedimento dd. 22.2.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dd. 19.4.2001.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

b) prova orale: vertente sulle materie attinenti lo specifico settore di attività.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME

I punteggi per i titoli e le prove d'esame, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

- 40 punti per i titoli

- 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova pratica

- 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera massimo punti 20

- titoli accademici e di studio massimo punti 7

- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3

- curriculum formativo e professionale massimo punti 10

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell'espletamento della prova scritta secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso previsti.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761, dalla legge 20.5.1985, n. 207, dalla legge 10.4.1991, n. 125, dal D.Lgsl. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dalla legge 16.6.1998, n. 191, dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220 e dal D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

*1) Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;

- titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;

- iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio della professione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano

stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

*2) Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - ViaVittorio Veneto 174 - GORIZIA.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);

- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

*3) Documentazione da allegare alla domanda*

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500 settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui

all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

*4) Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

*5) Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

*6) Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

*7) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e rimane valida e rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

*8) Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell'art. 15 del CCNL 1.9.1995.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522.

E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________
nato/a il_______________________a_____________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________

Allegati n. ___

Data____________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

---

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig._______________________________
nato/a il ____________________a__________________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi______________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.__________________
rilasciata dal___________________di_____________in data______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________

nato/a il______________________a___________________________________

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________
nato/a il_______________________a_______________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**dichiara**

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________

Data____________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.______________________________
nato/a il_______________________a_______________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi_____________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_______________________n.______________
rilasciata dal_________________di____________in data______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
..........................................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a.........................................................................il....................................
- di essere residente a..............................................................................CAP......................
Via/Piazza.....................................................................................n............tel......................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto).......................................................
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
..........................................................................................................................
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
..........................................................................................................................

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_28_3_CON_NNN_COM PASIANOPN ISTRUTTORE

## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(Pordenone)

**Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico Informatico (cat. C - posiz. econ. C1) - Area Affari Generali ed Informatica.**

Si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di scuola superiore: ragioniere programmatore, perito informatico, perito telecomunicazioni, perito elettrotecnico, perito elettronico o altra maturità tecnica ad indirizzo informatico.

In mancanza del suddetto titolo specifico di maturità, i seguenti titoli di studio, in quanto assorbenti dei su indicati titoli di studio di scuola media superiore:

- laurea primo livello triennale - denominata Laurea (L) della classe 9 "classe delle lauree in ingegneria dell'informazione";
- lauree «vecchio ordinamento» in informatica (D.M. 30.10.92), ingegneria informatica ( D.M. 22.05.95);
- lauree specialistiche: LS n. 23/S (classe delle lauree specialistiche in informatica); 35/S (classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica) previste dal DM 28/11/2000.

Scadenza della presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Pasiano di Pordenone, Via Molini n. 18 - 33087 Pasiano di Pordenone e sul sito Internet www.comune.pasianodipordenone.pn.it

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Ragioneria - tel. 0434/614332.

Pasiano di Pordenone, 26.06.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vittorio Gerolami

---

C10
06_28_3_CON_NNN_EZIT CAT C

## ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - EZIT

TRIESTE

**Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria "C", profilo professionale assistente tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

Art. 1

*(Posti a concorso)*

*1.* E' indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1.

Art. 2

*(Requisiti di ammissione)*

*1.* Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame di cui al successivo articolo 6;

b) età non inferiore agli anni diciotto;

c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) diploma di perito industriale per l'informatica;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

2. In applicazione dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, l'EZIT precisa che la condizione di privo della vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e delle mansioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico con indirizzo informatico, come espressamente previsto dal Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni suddette e conseguentemente la non ammissibilità al concorso.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'idoneità fisica deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; la carenza dei requisiti medesimi comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

*(Domanda di ammissione)*

*1.* La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando ovvero su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile presso gli uffici dell'Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT - in Via Caboto n. 14 a Trieste nel normale orario di lavoro. Il presente bando e l'allegato modulo di domanda sono altresì disponibili sul sito ufficiale dell'EZIT http://www.ezit.ts.it.

2. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio Segreteria dell'EZIT (Via Caboto, 14 - 34147 Trieste) entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT che rilascerà apposita ricevuta.

5. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

6. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT.

7. L'EZIT ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

8. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare nell'ordine : il cognome da nubile, il nome, il cognome da coniugata);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il comune di residenza;

d) il numero di codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea (da indicare);

f) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno, della Scuola Secondaria presso la quale è stato conseguito e della votazione finale conseguita;

j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

k) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

l) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

m) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

n) di essere in posizione regolare con riguardo agli obblighi militari. In caso contrario indicarne i motivi;

o) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998 e dall'articolo 12, commi 1 e

3, del decreto legislativo n. 468/1997;

q) l'eventuale ausilio necessario in sede di prova, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della stessa ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 68/1999. In questa ipotesi, i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire all'EZIT di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;

r) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti al concorso.

9. La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad uno solo dei punti a), b) e i) comporterà l'esclusione del candidato dal concorso, come pure la mancata sottoscrizione della domanda.

10. Comporterà altresì l'esclusione dal concorso la domanda pervenuta fuori termine utile.

11. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso, ovvero mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

13. L'EZIT non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT stesso.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4

*(Commissione giudicatrice)*

*1.* La Commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D" di cui all'articolo 25 del "Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale" è nominata con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. La Commissione viene integrata da un componente aggiunto, esperto nella lingua inglese.

3. Ai componenti esterni all'EZIT compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di Euro 103,29, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 2 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale che rimanda alle norme regionali.

Art. 5

*(Diario delle prove scritte)*

1. La data, l'ora e la sede di svolgimento della prova scritta sarà portata a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data della prova medesima, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

*(Prove d'esame)*

*1.* L'esame sarà così articolato :

- Svolgimento di una prova scritta vertente sulle seguenti materie:

a) Informatica industriale con particolare attenzione alle competenze di:

- analisi di un problema e sintesi di un algoritmo attraverso le tecniche di programmazione strutturata e ad oggetti e la conoscenza dei principali linguaggi di programmazione procedurali (C, C++, JAVA e PHP) e non procedurali (SQL);

- analisi e sintesi di basi di dati secondo il modello Entità-Relazione e relativa trasposizione attraverso i DBMS più diffusi (MSAccess, MySQL e Postgres) e loro l'interazione con l'utente mediante l'utilizzo di browser (HTML, ASP e PHP).

b) Sistemi di automazione, compresa la conoscenza delle tecnologie più recenti in tema di hardware e sistemi operativi per gli elaboratori di tipo server oltre che per quelli destinati agli utenti finali;

c) Reti di calcolatori, con particolare attenzione alle competenze di:

- progettazione e dimensionamento di una Local Area Network;

- diagnosi e soluzione dei problemi tipici di un dominio windows e di quelli comunemente derivanti dall'utilizzo dei principali servizi erogati attraverso i protocolli TCP/IP;

- Svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sui seguenti argomenti:

a) Sicurezza informatica;

b) Sistemi informativi geografici (GIS);

c) Accessibilità ed usabilità dei siti internet;

d) Normativa vigente in materia di archiviazione digitale dei documenti, firma digitale, posta elettronica certificata e trattamento dei dati personali;

2. Durante lo svolgimento della prova orale i candidati dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese e potrà essere richiesto lo svolgimento di alcune operazioni tecnico pratiche, volte ad accertare la competenza del candidato in materia di assistenza tecnica hardware e software.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. E' assolutamente vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno.

4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono consultare soltanto dizionari, testi e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla Commissione.

5. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

6. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nella prova scritta, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la prova orale.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

8. La mancata partecipazione alle prove d'esame, per qualsiasi motivo, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 7

*(Valutazione delle prove e formazione della graduatoria)*

*1.* Per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame la Commissione giudicatrice ha a disposizione 30

punti; il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di punti 21.

2. Parimenti la prova orale si intende superata dai candidati che riportino una votazione di almeno punti 21.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito in ciascuna delle due prove d'esame.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

Art. 8

(*Preferenze a parità di merito*)

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'EZIT, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento della prova stessa, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli, già indicati nella domanda, di preferenza nell'assunzione, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento, sarà stabilita e comprovata dal timbro e data che, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Il candidato non è tenuto a documentare l'eventuale possesso del titolo di preferenza di aver prestato lodevole servizio, per almeno un anno, presso l'EZIT, in quanto tale condizione verrà accertata direttamente dall'EZIT medesimo.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

6. A parità di merito i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998, sono i seguenti:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno all'EZIT;

r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di titoli e di merito la preferenza sarà determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;

c) dalla minore età.

Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997.

Art. 9

*(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)*

*1.* Il Consiglio d'Amministrazione dell'EZIT approva la graduatoria definitiva del concorso, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10

(Presentazione della documentazione per l'assunzione)

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. Il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

f) possesso del titolo di studio richiesto all'articolo 2, comma 1, lettera f);

g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

h) stato di famiglia;

i) numero di codice fiscale.

2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva sarà tenuto altresì a produrre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta un certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale o da un medico militare attestante l'idoneità fisica generica al lavoro.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11

(Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico)

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria C, profilo assistente tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Alla persona assunta è attribuito lo stipendio annuo lordo previsto per la categoria C, posizione economica 1, pari a euro 9.217,21 oltre all'indennità integrativa speciale mensile pari ad euro 585,71, alla tredicesima mensilità, al salario aggiuntivo, all'eventuale trattamento economico di famiglia, nonché agli ulteriori assegni spettanti a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici per il biennio 2002-2003, 2004-2005 e 2006-2007, previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio, formu-

lato nei termini previsti dall'articolo 11 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12

*(Trattamento dei dati personali)*

*1.* Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'EZIT esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Servizio Amministrativo dell'EZIT, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Amministrativo dott. Ermanno Predonzan.

Art. 13

*(Pari opportunità)*

*1.* L'EZIT garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14

*(Accesso agli atti del concorso)*

*1.* L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione giudicatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Art. 15

*(Norme finali)*

*1.* Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D allegato al Regolamento di Organizzazione e della Pianta Organica del Personale.

* * *

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Amministrativo (040/8988225-234) dell'EZIT di Via Caboto 14 - TRIESTE.

IL DIRETTORE:
dott. Gianni Leonori

**Allegato A**

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI CATEGORIA "C", PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO, INDIRIZZO INFORMATICO, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.**

*DOMANDA DI AMMISSIONE*

All'E.Z.I.T.
ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Servizio Amministrativo
Via Caboto, 14
34147 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a :

______________________________________________

(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a a ______________________ il ______________

(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)

residente a ______________________________________________

(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza ______________________________ n. ________

numero di codice fiscale ______________________________

presa visione del bando di concorso, chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella categoria "C", profilo professionale assistente tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea

______________________________________________;

2) per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;

per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________

in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

5) di essere in possesso del diploma di ______________________ conseguito presso ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ nell'anno _______________ con votazione pari a _____________________________;

6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

7) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

8) di non aver riportato condanne penali;

in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data ed il numero della sentenza, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________;

9) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali pendenti

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________

10) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

in caso contrario indicare i motivi:

______________________________________________________________________________

____________________________________________

11) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

12) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli riportati all'art. 8, comma 6, del bando:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________

13) per i portatori di handicap indicare gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in sede di esame in relazione allo specifico handicap:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ (in tal caso i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione);

14) il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome ________________________________ Nome ___________________ via/piazza __________________________________________ n. __________ frazione/Comune ______________________________________ CAP ________ Provincia ___________ numero telefono __________________, eventuale nr. Cellulare _____________________ e-mail _________________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'EZIT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT;

15) il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma __________________________

**BOLLETTINO UFFICIALE**
**DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**
**— PARTE I - II - III —**
**[fascicolo unico]**

**DIREZIONE E REDAZIONE** (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

**AMMINISTRAZIONE** (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it


**PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO**

**ANNATA CORRENTE**

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

**ANNATE PRECEDENTI**

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° febbraio 2004 ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

## ABBONAMENTI

| | |
|---|---|
| Durata dell'abbonamento | **12 mesi** |
| Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA | **Euro 75,00** |
| Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO | **PREZZO RADDOPPIATO** |
| Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista) | **30%** |

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

## FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| – Fino a 200 pagine | **Euro 2,50** | – Da 601 pagine a 800 pagine | **Euro 10,00** |
| – Da 201 pagine a 400 pagine | **Euro 3,50** | – Superiore a 800 pagine | **Euro 15,00** |
| – Da 401 pagine a 600 pagine | **Euro 5,00** | | |

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

## AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

**COSTI DI PUBBLICAZIONE**

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

| | | |
|---|---|---|
| **Euro 6,00** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.** |
| **Euro 3,00** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti. |
| **Euro 1,50** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti. |

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)